Gazzetta ufficiale

L 363

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno

18 dicembre 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

*	Regolamento (UE) n. 1340/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali	1
*	Regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali	10
*	Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (¹)	67
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	75
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1344/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che aggiunge ai contingenti di pesca 2014/2015 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio	78
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia	
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio	82

(1) Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1347/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio	
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (¹)	
	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1349/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	
DEC	ISIONI	
	2014/919/UE:	
*	Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro	
_		
^	Decisione 2014/920/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea	
	2014/921/UE:	
*	Decisione di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE	
*	Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)	
	2014/923/UE:	
*	Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa alla costituzione dell'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC)	
	2014/924/UE:	
*	Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2014) 9469]	
	2014/925/UE:	
*	Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 dicembre 2014, che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2014) 9650]	
	2014/926/UE:	
*	Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2014	

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE

2014	1927	/UF
2017	1/4/	

*	Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione	
	di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e	
	la sicurezza alimentare» nell'«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la	
	sicurezza alimentare»	183

Rettifiche

*	Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014,	
	recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e	<u>:</u>
	del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 297 del	
	15.10.2014)	185

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) n. 1340/2014 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (¹) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in tali contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, per altri nove prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di tre prodotti, è necessario modificare la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di sette altri prodotti, è opportuno modificare i codici TARIC a seguito di cambiamenti nella NC e nella classificazione. Nel caso di un altro prodotto, è necessario aumentare il volume del contingente nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare un periodo contingentale e modificare un numero d'ordine.
- (3) Nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concederlo a partire da tale data
- (4) È opportuno riesaminare periodicamente i contingenti tariffari con la possibilità di sopprimerli su richiesta di una parte interessata.
- (5) A causa del numero di modifiche da apportare all'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire tale allegato.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (7) Poiché alcune modifiche dei contingenti tariffari previste dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio Il presidente M. MARTINA


ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (¹) (²)	1.131.12.	700 tonnel- late	0
09.2663	ex 1104 29 17	10	Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (¹)	1.131.12.	1 500 tonnel- late	0
09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)	1.131.12.	1 000 tonnel- late	10 (3)
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (¹)	1.131.12.	6 000 tonnel- late	0
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %	1.131.12.	1 700 tonnel- late	0
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (¹)	1.131.12.	13 000 tonnellate	0
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.131.12.	12 000 tonnellate	0
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.131.12.	10 000 tonnellate	0
09.2837	ex 2903 79 90	10	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.131.12.	600 tonnel- late	0
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.131.12.	2 600 tonnel- late	0
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (¹)	1.131.12.	15 000 tonnellate	0
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.131.12.	20 tonnellate	0
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)	1.131.12.	20 000 tonnellate	0






Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (%)
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.131.12.	300 tonnel- late	0
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.131.12.	4 000 tonnel- late	0
09.2858	2932 93 00		Piperonale (CAS RN 120-57-0) 1.131.12. 220 tonne late		220 tonnel- late	0
09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	1.131.12.	500 tonnel- late	0
(*) 09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)	1.131.12.	1 000 tonnel- late	0
(*) 09.2674	ex 2933 39 99	44	Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.131.12.	9 000 tonnel- late	0
(*) 09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro- 1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.131.12.	400 tonnel- late	0
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.131.12.	200 tonnel- late	0
(*) 09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)	1.131.12.	542 tonnel- late	0
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.131.12.	400 tonnel- late	0
(*) 09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più di tale colorante	1.131.12.	50 tonnellate	0
(*) 09.2677	ex 3204 17 00	45	Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	1.131.12.	500 tonnel- late	0
(*) 09.2666	ex 3204 17 00	55	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169	1.131.12.	40 tonnellate	0
(*) 09.2678	ex 3204 17 00	67	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1,5 % in peso	1.131.12.	150 tonnel- late	0
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.131.12.	30 000 tonnellate	0
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.131.12.	40 000 tonnellate	0
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.131.12.	25 000 tonnellate	0
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.131.12.	280 000 tonnellate	0





Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (%)
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	1.131.12.	1 300 tonnel- late	0
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.131.12.	75 000 tonnellate	0
09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)	1.131.12.	1 000 tonnel- late	0
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M _w) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso	1.131.12.	200 kg	0
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A	1.131.12.	100 tonnel- late	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)	1.131.12.	1 300 tonnel- late	0
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C	1.131.12.	225 tonnel- late	0
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso	1.131.12.	3 000 000 m ²	0
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.131.12.	50 000 tonnellate	0
(*) 09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.131.12.	1 000 tonnel- late	0



IT

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (%)
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm	1.131.12.	1 400 000 pezzi	0
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (¹)	1.131.12.	125 000 pezzi	0
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (¹)	1.131.12.	97 000 pezzi	0
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (¹)	1.131.12.	5 000 000 pezzi	0
(*) 09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (¹)	1.131.12.	5 800 000 pezzi	0

⁽¹) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(²) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(³) È applicabile il dazio specifico.
(*) Posizione nuova o modificata.

REGOLAMENTO (UE) N. 1341/2014 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 135 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (¹). Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 52 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 29 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1º gennaio 2015, i codici TARIC di altri 95 prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per un prodotto la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria. È opportuno eliminare dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire nell'elenco le sospensioni modificate.
- (4) Le sospensioni tariffarie dovrebbero essere riesaminate periodicamente con la possibilità di sopprimerle su richiesta di una parte interessata. Ove ciò sia giustificato dall'interesse dell'Unione, una sospensione tariffaria è prorogata e una nuova data di riesame è fissata.
- (5) Nell'interesse dell'Unione, per 184 prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio al fine di consentire importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati riesaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere soppressi dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e le sospensioni modificate dovrebbero essere reinserite in tale elenco.
- (6) Nell'interesse dell'Unione è necessario abbreviare il periodo di riesame obbligatorio per quattro prodotti. È opportuno, di conseguenza, sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni relative a questi prodotti e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate. Nell'intento di garantire adeguatamente l'applicabilità continua della sospensione (senza alcun intervallo), la sospensione relativa ai prodotti con i codici TARIC ex 8501 32 00 50 ed ex 8501 33 00 55 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2014.
- (7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (8) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (10) Poiché le modifiche di cui al presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) la tabella nell'allegato I è così modificata:
 - a) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:
 - «(*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9) o dal regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 10)»;
 - b) tra il titolo e la tabella è soppressa la seguente nota:
 - «(*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9)»;
 - c) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;
 - d) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;
- 2) l'allegato II è così modificato:
 - a) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;
 - b) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Tuttavia, per i prodotti con codici TARIC ex 8501 32 00 50 ed ex 8501 33 00 55, esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio Il presidente M. MARTINA IT


ALLEGATO I

Sospensioni tariffarie di cui all'articolo 1, punto 1, lettera c):

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti,	0 %	31.12.2015
ex 1511 90 91	10	destinati alla fabbricazione di:		
ex 1513 11 10	10	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,		
ex 1513 19 30	10	— esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916,		
ex 1513 21 10	10	— alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70		
ex 1513 29 30	10	utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,		
		 alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farma- ceutici, 		
		— acido stearico della sottovoce 3823 11 00,		
		 prodotti della voce 3401, o acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915 utilizzati per 		
		la fabbricazione di prodotti chimici diversi dai prodotti della voce 3826 (¹)		
*ex 1516 20 96	20	Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione	0 %	31.12.2019
*ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 65 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	31.12.2016
*ex 2008 99 49	30	Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta	0 %	31.12.2019
ex 2008 99 99	40	di zucchero	0 70	31.12.2017
CA 2000 // //	10			
*ex 2009 49 30	91	Succo di ananasso, non in polvere:	0 %	31.12.2019
		— di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67,		
		— di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto,		
		— contenente zuccheri addizionati		
		utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (¹)		
*ex 2009 81 31	10	Concentrato di succo di mirtilli rossi:	0 %	31.12.2019
		— di un valore Brix pari o superiore a 40 e inferiore o uguale a 66,		
		— in imballaggi immediati di contenuto netto di 50 litri o più		
ex 2009 89 73	11	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto	0 %	31.12.2019
ex 2009 89 73	13	della passione, anche congelati:		
		— con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55,		
		 — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e 		
		— con aggiunta di zuccheri		
		destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (¹)		



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati:	0 %	31.12.2019
CA 2007 07 77	27	 con un valore Brix compreso tra 10 e 13,7, di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e senza aggiunta di zuccheri 		
		destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (¹)		
*ex 2207 20 00	20	Materia prima costituita da (in peso):	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00	80	— 88 % o più ma non più di 92 % di etanolo,		
ex 3820 00 00	20	 2,2 % o più ma non più di 2,7 % di monoetilenglicole; 1,0 % ma non più di 1,3 % di metil-etil-chetone; 		
		- 0,36 % o più ma non più di 0,40 % di tensioattivo anionico (ca. 30 % attivo);		
		— 0,0293 % o più ma non più di 0,0396 % di metil-isopropil-chetone;		
		— 0,0195 % o più ma non più di 0,0264 % di 5 metil-3-epta- none;		
		— 10 ppm o più ma non più di 12 ppm di benzoato di denatonio (bitrex);		
		— < 0,01 profumo — 6,5 %-8,0 % acqua.		
		destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di liquido tergi- cristallo concentrato e di altre preparazioni antigelo (¹)		
ex 2707 50 00	20	Miscela di isomeri di xilenolo e di etilfenolo, avente un tenore	0 %	31.12.2019
ex 2707 99 80	10	complessivo di xilenolo, in peso, uguale o superiore al 62 % ma inferiore al 95 %		
ex 2811 22 00	50	Polvere di biossido di silicio amorfo calcinato con granulometria non superiore a 12 µm del tipo utilizzato nella produzione di catalizzatori di polimerizzazione per la fabbricazione di polieti- lene	0 %	31.12.2019
*ex 2818 20 00	10	Allumina attivata avente una superficie specifica superiore a $350 \text{ m}^2/\text{g}$	0 %	31.12.2019
ex 2841 70 00	20	Tridecaossotetramolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 12207-64-6)	0 %	31.12.2019
*ex 2842 10 00	20	Polvere di zeolite sintetica di tipo cabasite	0 %	31.12.2019
*ex 2842 90 10	10	Selenato di sodio (CAS RN 13410-01-0)	0 %	31.12.2019
*ex 2846 10 00	10	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 96	53	più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso		
*ex 2846 10 00	40	Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato	0 %	31.12.2015



31.12.2015

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

*ex 2905 29 90

*ex 2905 59 98

ex 2906 19 00

ex 2907 12 00

ex 2907 19 10

ex 2908 19 00

*ex 2909 30 90

10

20


50

20

10

30

10



3,5-Dimetiles-1-in-3-olo (CAS RN 107-54-0)

2,2,2-Trifluoroetanolo(CAS RN 75-89-8)

4-terz-Butilcicloesanolo (CAS RN 98-52-2)


2,6-Xilenolo (CAS RN 576-26-1)

4-Clorofenolo (CAS RN 106-48-9)

2-(fenilmetossi)naftalene (CAS RN 613-62-7)


Miscela di meta-cresolo (CAS RN 108-39-4) e para-cresolo (CAS

RN 106-44-5) di purezza, in peso, non inferiore a 99 %






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame
				obbligatorio
*ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente in peso: — tra il 72 % e l'82 % di 4-metil-m-fenilendiammina, — tra il 17 % e il 22 % di 2-metil-m- fenilendiammina e — non più dello 0,23 % di residuo di catrame contenente o meno una percentuale di acqua pari o inferiore al 7 %	0 %	31.12.2018
*ex 2921 51 19	50	Mono- e dicloro derivati della p-fenilendiammina e del p-diamminotoluene	0 %	31.12.2019
*ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimetilammino)etossi]etil]-N-metil-1,3-propandiammina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 90-51-7)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio (CAS RN 5460-09-3)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometossianilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 49 85	15	DL-acido aspartico usato nella fabbricazione di integratori alimentari (CAS RN 617-45-8) (¹)	0 %	31.12.2019
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-amminobenzene-1,4-dicarbossilato (CAS RN 5372-81-6)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Diidrofenilglicina (CAS RN 26774-88-9)	0 %	31.12.2019
*ex 2922 50 00	20	Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesanolo (CAS RN 130198-05-9)	0 %	31.12.2019
ex 2923 10 00	10	Tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS RN 72556-74-2)	0 %	31.12.2019
ex 2923 90 00	85	Cloruro di N,N,N-trimetilanilinio (CAS RN 138-24-9)	0 %	31.12.2019
ex 2924 19 00	15	Cloruro di N-etil-N-metil-carbammoile (CAS RN 42252-34-6)	0 %	31.12.2019
ex 2924 29 98	17	2-(Trifluorometil) benzammide (CAS RN 360-64-5)	0 %	31.12.2019
ex 2924 29 98	19	Acido propionico2-[[2 (benzilossicarbonilammino)-acetil] ammino (CAS RN 3079-63-8)	0 %	31.12.2019
*ex 2924 29 98	20	2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetam-mide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	31.12.2019
*ex 2924 29 98	92	3-Idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	31.12.2019
ex 2926 90 95	12	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	31.12.2019
ex 2926 90 95	16	Estere metilico di acido 4-ciano-2-nitrobenzoico (CAS RN 52449-76-0)	0 %	31.12.2019
*ex 2926 90 95	20	2-(m-Benzoilfenil)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	31.12.2019
*ex 2926 90 95	63	1-(Cianoacetil)-3-etilurea (CAS RN 41078-06-2)	0 %	31.12.2015






	1			T
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2931 90 80	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di N,N-dimetilanilinio (CAS RN 118612-00-3)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	38	Dicloruro fenilfosfonico (CAS RN 824-72-6)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	40	Cloruro di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	43	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	45	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano (CAS RN 37859-57-7)	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	48	Acetato di tetrabutilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	50	Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	53	Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	55	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico (CAS RN 14657-64-8)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 19 00	40	Furano (CAS RN 110-00-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	31.12.2019
*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)	0 %	31.12.2019
*ex 2932 19 00	45	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	31.12.2019
*ex 2932 19 00	70	Furfurilammina (CAS RN 617-89-0)	0 %	31.12.2019
ex 2932 99 00	43	Etofumesato (ISO) (CAS RN 26225-79-6) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	31.12.2019
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) avente purezza in peso pari o superiore al 96 %	0 %	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Acido 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilico (CAS RN 176969-34-9)	0 %	31.12.2019
*ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	31.12.2019
*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etile (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	31.12.2019
*ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	31.12.2019
ex 2933 29 90	55	Fenamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	31.12.2019
2933 39 50		Estere metilico di flurossipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	31.12.2019
*ex 2933 39 99	20	Rame piritione in polvere (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2015
ex 2933 39 99	22	Acido Isonicotinico (CAS RN 55-22-1)	0 %	31.12.2019
*ex 2933 39 99	24	Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)	0 %	31.12.2019






	Т		T	-
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	26	4-Ossido di 4-metilmorfolina in soluzione acquosa (CAS RN 7529-22-8)	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Idrossifenil)-1-benzotiofene-6-olo (CAS RN 63676-22-2)	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	29	2,2'-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2- dioxaphosphorinane)-2,2'-disofuro (CAS RN 4090-51-1)	0 %	31.12.2019
*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)	0 %	31.12.2019
*ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO), (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömeg- százalék tisztaságú	0 %	31.12.2019
*ex 2934 99 90	84	Etoxasole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) di purezza, in peso, di 94,8 % o più	0 %	31.12.2019
*ex 2935 00 90	30	Miscela di isomeri costituita di N-etiltoluen-2-solfonammide e di N-etiltoluen-4-solfonammide	0 %	31.12.2015
ex 2935 00 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	31.12.2019
ex 2935 00 90	47	Halosulfuron metile (ISO) (CAS RN 100784-20-1) avente purezza in peso pari o superiore al 98 %	0 %	31.12.2019
*ex 2935 00 90	53	Acido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4)	0 %	31.12.2019
*ex 2935 00 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) di purezza, in peso, di 91 % o più	0 %	31.12.2019
*ex 2935 00 90	77	Estere etilico dell'acido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1 <i>H</i> -pirrol-1-il)carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	31.12.2019
ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidina (CAS RN 63741-10-6)	0 %	31.12.2019
ex 3204 16 00	10	Colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, fra il 60 % e il 75 % di colorante Reactive Black 5	0 %	31.12.2019
ex 3204 17 00	12	Colorante C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Orange 64	0 %	31.12.2019
ex 3204 17 00	17	Colorante C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Red 12	0 %	31.12.2019
ex 3204 17 00	23	Colorante C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 o CAS RN 68516-75-6)	0 %	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3207 30 00	20	Pasta da stampa avente un contenuto	0 %	31.12.2019
		fra il 30 % e il 50 %, in peso, di argento, efra l'8 % e il 17 %, in peso, di palladio		
*ex 3208 90 19	45	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e nafta-	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 92	63	lendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchino, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere		
ex 3402 90 10	10	Miscela tensioattiva di cloruri di trimetil alchil (C8-C10) ammonio	0 %	31.12.2019
*ex 3402 90 10	60	Preparazione tensioattiva contenente 2-etilesilossimetilossirano	0 %	31.12.2015
*ex 3402 90 10	70	Preparazione tensioattiva, contenente 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo etossilato (CAS RN 9014-85-1)	0 %	31.12.2019
*ex 3506 91 00	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	31.12.2019
ex 3507 90 90	10	Preparato di proteasi di <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a base di insulina umana e di prodotti analoghi (¹)	0 %	31.12.2019
*ex 3701 30 00	20	Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm	0 %	31.12.2019
*ex 3705 90 90	10	Fotomaschere per il trasferimento fotografico di schemi di circuiti su piastrine semiconduttrici	0 %	31.12.2019
*ex 3707 10 00	45	Emulsione fotosensibile costituita da poliisoprene ciclizzato contenente: — 55 % o più, ma non oltre il 75 %, in peso, di xilene, e — 12 % o più, ma non oltre il 18 %, in peso, di etilbenzene	0 %	31.12.2019
*ex 3707 10 00	50	 Emulsione fotosensibile contenente, in peso: 20 % o più, ma non oltre 45 %, di copolimeri di acrilati e/o metacrilati e derivati dell'idrossistirene 25 % o più, ma non oltre 50 %, di solvente organico contenente almeno lattatto di etile e/o acetato di propilene glicolmetiletere 5 % o più, ma non oltre 30 %, di acrilati non più del 12 % di un fotoiniziatore 	0 %	31.12.2019






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	55	Additivi contenenti:	0 %	31.12.2019
		— polipropilbenzensolfonato di calcio con indice di alcalinità basso (CAS RN 75975-85-8) e		
		— più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali,		
		con indice di alcalinità totale superiore a 10 ma non superiore a 25, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)		
ex 3811 21 00	57	Additivi contenenti:	0 %	31.12.2019
		— una miscela a base di poliisobutilene succinimmide, e		
		— più del 40 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali,		
		con un totale di basicità superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)		
ex 3811 21 00	63	Additivi contenenti:	0 %	31.12.2019
		— una miscela sovrabasica di solfonati di petrolio di calcio (CAS RN 61789-86-4) e alchilbenzensolfonati di calcio sintetici (CAS RN 68584-23-6 e CAS RN 70024-69-0) con tenore totale di solfonato, in peso, del 15 % o più ma non superiore al 25 % e		
		— più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali,		
		con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 320, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)		
ex 3811 21 00	65	Additivi contenenti:	0 %	31.12.2019
		— una miscela a base di poliisobutilene succinimmide (CAS RN 160610-76-4), e		
		— più del 35 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali,		
		aventi tenore, in peso, di zolfo superiore allo 0,7 % ma inferiore o uguale allo 1,3 %, con un totale di basicità superiore a 8, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)		
ex 3811 29 00	15	Additivi contenenti:	0 %	31.12.2019
		— prodotti della reazione di eptilfenolo ramificato con formal- deide, disolfuro di carbonio e idrazina (CAS RN 93925-00-9)		
		 — più del 15 % ma non più del 28 %, in peso, di solvente nafta aromatica leggera, 		
		destinato ad essere utilizzato nella produzione di oli lubrificanti (¹)		
ex 3811 29 00	25	Additivi contenenti almeno sali di ammine primarie e acidi mono- e di alchilfosforici, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)	0 %	31.12.2019
ex 3811 29 00	35	Additivi composti da una miscela a base di imidazolina (CAS RN 68784-17-8), destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (¹)	0 %	31.12.2019
ex 3811 29 00	45	Additivi costituiti da una miscela di adipati dialchilici (C7-C9), in cui l'adipato di diisoottile (CAS RN 1330-86-5) è superiore all'85 % in peso, destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (¹)	0 %	31.12.2019






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 90 92	41	Soluzione di clorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilano al 65 % della concentrazione nominale nel toluene	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	42	Preparato di acido tetraidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	43	Preparazione consistente in una miscela di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e di propan-2-olo	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	44	Preparazione contenente, in peso, una percentuale: — uguale o superiore all'85 % ma non superiore al 95 % di α-4-(2-ciano-2-butossicarbonil)vinil-2-metossi-fenil-ω-idrossiesa (ossietilene), e — uguale o superiore al 5 % ma non superiore al 15 % di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	45	Preparazione costituita essenzialmente di γ -butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (¹)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	46	Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	47	Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triessilfosfina(CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 92	48	Miscela di: — 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0) e — etil-6'-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantene]-2'-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	49	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	50	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (¹)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	51	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	52	Preparazione, costituita da: — dipropilenglicole — tripropilenglicole — tetrapropilenglicole e — pentapropilenglicole	0 %	31.12.2017






	T			
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 90 92	65	Miscela di terz-alchilammine primarie	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	70	Miscela di 80 % (± 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (± 10 %) di 1-({[2-(2-amminobutossi)etossi] metil} propossi)but-2-ilammina	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	71	Preparazione contenente in peso: — tra l'80 % e il 90 % di (S)-α-idrossi-3-fenossi-benzeneacetoni- trile(CAS RN 61826-76-4) e — tra il 10 % e il 20 % di toluene (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	72	Derivati di N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanammina(CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	73	$\alpha\hbox{-}(2,4,6\hbox{-Tribromofenil})\hbox{-}\omega\hbox{-}(2,4,6\hbox{-tribromofenossi})poli[ossi(2,6\hbox{-}dibromo-1,4\hbox{-fenilen})isopropiliden(3,5\hbox{-}dibromo-1,4\hbox{-fenilen})ossicarbonile]}$	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	74	Esteri di acidi grassi insaturi C6-24 e C16-18 con saccarosio (polisoiato di saccarosio) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	75	Soluzione acquosa di polimeri e di ammoniaca avente:	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	87	 tenore, in peso, pari o superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale allo 0,5 % di ammoniaca (CAS RN 1336-21-6) e tenore, in peso, pari o superiore allo 0,3 %, ma inferiore o uguale al 10 % di policarbossilato (polimeri lineari di acido acrilico) 		
*ex 3824 90 92	78	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	80	Complessi di dietileneglicole, propilenglicole e titanato di trieta- nolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	81	Preparazione costituita da: — 50 % (±2 %) in peso di chelati di alluminio etil acetoacetati bi-alcossilati, — in un solvente di olio da inchiostro (minerale bianco) con punto di ebollizione tra 160 °C e 180 °C	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	86 57	Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (¹)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 93	35	Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93	42	Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzolosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0 %	31.12.2018






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	35	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	37	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 96	43	Dispersione acquosa, contenente in peso: — 76 % (± 0,5 %) di carburo di silicio (CAS RN 409-21-2) — 4,6 % (± 0,05 %) di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e — 2,4 % (± 0,05 %) di ossido di ittrio (CAS RN 1314-36-9)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 96	45	Miscela di: — carbonato basico di zirconio (CAS RN 57219-64-4) e — carbonato di cerio (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 96	47	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (¹)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	50	Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 96	55	Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da: — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (¹)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	60	Magnesia fusa elettricamente, contenente in peso 15 % o più di triossido di dicromo	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 96	63	Catalizzatore contenente in peso: — il 52 % (± 10 %) di ossido rameoso (CAS RN 1317-39-1), — il 38 % (± 10 %) di ossido rameico (CAS RN 1317-38-0) e — il 10 % (± 5 %) di rame metallico (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3901 90 90	30	Polietilene lineare a bassa densità/PELBD (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e — con una densità pari o superiore a 0,924 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm³	0 %	30.06.2015
*ex 3901 90 90	40	Copolimero di etilene e di esene-1 soltanto (CAS RN 25213-02-9): — avente tenore, in peso, di esene-1 superiore al 5 % ma inferiore o uguale al 20 %, — di densità non superiore a 0,93, — fabbricato mediante l'uso di un catalizzatore di metallocene	0 %	30.06.2015
*ex 3902 10 00	40	Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche: — resistenza alla trazione tra 32 e60MPa (secondo il metodo ASTM D638); — resistenza alla flessione tra 50 e90MPa (secondo il metodo ASTM D790); — indice di fluidità (melt flow rate) a 230°C/2,16kgtra 5 e 15g/10min (secondo il metodo ASTM D1238); contenente: — almeno il 40 %, ma non più dell'80 % del peso, di polipropilene, — almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro, — almeno il 10 %, ma non più del 30 %del peso, di mica	0 %	31.12.2019
*ex 3902 90 90	60	Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche: — liquida a temperatura ambiente — ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5 — con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 370 (± 50) — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) di 500 (± 100)	0 %	31.12.2019
*ex 3903 19 00	30	Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C e un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 242 °C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	31.12.2016
*ex 3903 90 90	15	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 78 ± 4 % di stirene, — 9 ± 2 % di acrilato di n-butile, — 11 ± 3 % di metacrilato di n-butile, — 1,5 ± 0,7 % di acido metacrilico, e — fra lo 0,01 % e il 2,5 % di cera poliolefinica	0 %	31.12.2016






		T		T
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3907 40 00	80	Policarbonato di dicloruro carbonico, 4,4'-(1-metiletilidene)bis [2,6-dibromofenolo] e 4,4'-(1-metiletilidene)bis[fenolo] con gruppi terminali di 4-(1-metil-1-feniletil)fenolo	0 %	31.12.2019
*ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	31.12.2019
ex 3907 99 90	40	Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene), bisfenolo A, resorcinolo, cloruro di isoftaloile, cloruro di tereftaloile e polisilossano, con gruppi terminali di p-cumilfenolo e un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 24 100 e 25 900	0 %	31.12.2019
*ex 3907 99 90	70	Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo	0 %	31.12.2019
*ex 3909 50 90	10	Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso: — il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato — il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e — il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparazione contenente in peso: — tra il 14 % e il 18 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 3 % e il 5 % di amido modificato enzimaticamente e — tra il 77 % e l'83 % di acqua	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Preparazione contenente in peso: — tra il 16 % e il 20 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 19 % e il 23 % di etere butilico di dietilenglicole e — tra il 60 % e il 64 % di acqua	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparazione contenente in peso: — tra il 34 % e il 36 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 37 % e il 39 % di propilenglicole e — tra il 26 % e il 28 % di acqua	0 %	31.12.2019
*ex 3910 00 00	60	Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoro- propil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato	0 %	31.12.2019
ex 3910 00 00	80	Monometacrilossipropil terminato poli(dimetilsilossano)	0 %	31.12.2019
ex 3911 90 19	50	Sale di sodio policarbossilato di 2,5-furandione e 2,4,4-trimetil- pentene in polvere	0 %	31.12.2019







Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine: — di uno spessore pari o superiore a 65 μm, — ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere	0 %	31.12.2019
*ex 3919 90 00	24	Foglio stratificato riflettente: — costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare, — ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e — su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	31.12.2019
*ex 3919 90 00	29	Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore 45,7 cm e non superiore a 132 cm (e fornito con un release liner)	0 %	31.12.2019
*ex 3919 90 00	33	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 μm e 70 μm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm	0 %	31.12.2018
*ex 3919 90 00	37	 Pellicola di poli(cloruro di vinile) assorbente i raggi UV — di spessore pari o superiore a 78 μm, — ricoperta su un lato con uno strato adesivo e con una pellicola protettiva amovibile, — con forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN/25 mm 	0 %	31.12.2019
*ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	 Foglio laminato stampato con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile), ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile), anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull'altro lato, con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm, con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m² (± 45 g/m²) senza lo strato adesivo o di 580 g/m² (± 50 g/m²) con lo strato adesivo sensibile alla pressione 	0 %	31.12.2017





Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3926 90 97	31	Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di	0 %	31.12.2019
ex 8543 90 00	60	regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-buta- diene-stirene destinati all'uso nella fabbricazione di telecomandi (¹)		
ex 3926 90 97	37	Pulsanti in policarbonato per l'interfaccia di controllo dei pulsanti	0 %	31.12.2019
ex 8538 90 99	40	di volanti sportivi, rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio		
*ex 4408 39 30	10	Fogli da impiallacciatura di okoumé,	0 %	31.12.2018
		 di lunghezza compresa fra 1 270 mm e 3 200 mm, di larghezza compresa fra 150 mm e 2 000 mm, di spessore compreso fra 0,5 mm e 4 mm, non levigati e non piallati 		
5502 00 00	20	Tiles wilebox di meli/die 1 4 Conilesso	0.0/	21 12 2010
ex 5503 90 00	30	Fibre trilobate di poli(tio-1,4-fenilene)	0 %	31.12.2019
*ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico) o di poli (acido glicolico) e suoi copolimeri con acido lattico, intrecciati, con anima interna, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	31.12.2019
*ex 5911 90 90	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano	0 %	31.12.2019
*ex 6814 10 00	10	Mica agglomerata, con uno spessore non superiore a 0,15 mm, in rotoli, anche calcinata, anche rinforzata con fibre di aramide	0 %	31.12.2018
ex 7006 00 90	25	Wafer di vetro float borosilicato	0 %	31.12.2019
		 — con una variazione dello spessore pari o inferiore a 1 μm, e — inciso al laser 		
ex 7009 10 00	20	Vetro stratificato con effetto oscurante meccanico mediante diverse angolazioni della luce incidente, comprendente:	0 %	31.12.2019
		— uno strato di cromo,		
		— un nastro adesivo resistente alla rottura o un adesivo a caldo e		
		una pellicola amovibile sul lato anteriore e carta protettiva sul lato posteriore,		
		del tipo utilizzato per i retrovisori interni dei veicoli		
*ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μ m, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μ m o più ed uguale o inferiore a 7,61 μ m	0 %	31.12.2019
*ex 7019 19 10	55	Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:	0 %	31.12.2019
		— un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,		
		— un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,		
		— un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,— senza ossido di calcio,		
		rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorci- nolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato		





Bioreattore per la coltura cellulare biofarmaceutica (con superfici

interne in acciaio austenitico inossidabile di tipo 316L), con una capacità di lavorazione di 50, 500, 3 000 o 10 000 litri, combi-


nato o no con un sistema di pulizia integrato

0 %


31.12.2019

ex 8479 89 97

60





Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8503 00 99	35	Trasmettitore risolutore per motori senza spazzole con servo- sterzo elettrico	0 %	31.12.2019
ex 8503 00 99	60	Cuffia motore per sistema sterzante con trasmissione elettronica a cinghia in acciaio galvanizzato, di spessore non superiore a 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	31.12.2019
ex 8504 50 95	60	Meccanismo a bobina mobile, di fili da avvolgimento in rame o alluminio, verniciati, su supporto da bobina, munito di cavi elettrici conduttivi in piombo, del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2019
ex 8504 90 11	20	Noccioli di reattore, destinati all'uso in un convertitore a tiristori in corrente continua ad alta tensione	0 %	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	Tiristore SGCT (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) con controllore del gate integrato:	0 %	31.12.2019
		 costituito da un circuito elettronico di alimentazione montato sulla scheda a circuiti stampati, munito di un tiristore SGCT e di componenti elettrici ed elettronici, in grado di bloccare la tensione — 6 500 V — in entrambe le direzioni (conducente e contraria) 		
		del tipo usato nei convertitori statici a tensione media (ondulatori, raddrizzatori)		
*ex 8505 11 00	33	Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, o a forma di rettangolo arrotondato con — lunghezza non superiore a 90 mm, — ampiezza non superiore a 90 mm, e — altezza non superiore a 55 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro	0 %	31.12.2018
ex 8505 11 00	45	Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione, — composto almeno di neodimio, praseodimio, ferro, boro, disprosio, alluminio e cobalto, — di larghezza di 9,2 mm (- 0,1) — di lunghezza 20 mm (+ 0,1) o 30 mm (+ 0,1) del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante	0 %	31.12.2019
*ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel o zinco e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2018
*ex 8505 11 00	80	Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, destinati a divenire magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione e contenenti neodimio, ferro e boro, delle seguenti dimensioni: — lunghezza da 9 mm a 105 mm, — larghezza da 5 mm a 105 mm, — altezza da 2 mm a 55 mm	0 %	31.12.2018






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8518 90 00	30	Sistema magnetico composto da: — nocciolo di acciaio a forma di disco in cui un lato è munito di un cilindro — un magnete di neodimio — una piastra superiore — una piastra inferiore del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2019
ex 8518 90 00	40	Cono di altoparlante, composto di pasta di carta o di polipropi- lene con relative cupole, del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Diaframma di altoparlante elettrodinamico con — diametro esterno compreso fra 25 mm e 250 mm, — frequenza di risonanza compresa fra 20 Hz e 150 Hz — altezza totale compresa fra 5 mm e 50 mm — spessore al bordo compreso fra 0,1 mm e 3 mm	0 %	31.12.2019
*ex 8521 90 00	20	Videoregistratore digitale: — senza unità di disco rigido, — anche con DVD-RW, — con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN — anche con porta seriale USB, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC) (¹)	0 %	31.12.2019
*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Sistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali, — un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (¹)	0 %	31.12.2019
*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale, — un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART — un sensore di stato per la TV destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (¹)	0 %	31.12.2019










	T	T	ı	T
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8536 69 90	88	Connettori femmina e interfacce per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» e «moduli d'interfaccia comune (moduli CI)», del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi e circuiti elettrici e commutare o proteg- gere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	31.12.2017
ex 8538 90 99	30	Coperture e alloggiamenti in policarbonato o in acrilonitrile-	0 %	31.12.2019
ex 8547 20 00	10	butadiene-stirene per pulsanti di volanti sportivi, anche rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio		
*ex 8538 90 99	95	Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT contenenti un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V (¹)	0 %	31.12.2018
*ex 8543 90 00	20	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0 %	31.12.2019
*ex 8544 20 00	10	Cavo flessibile isolato in PET/PVC c	0 %	31.12.2018
ex 8544 42 90	20	— tensione non superiore a 60 V,		
ex 8544 49 93	20	— corrente non superiore a 1 A,		
		— resistenza al calore non superiore a 105 °C,		
		 — singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e 		
		 passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm 		
ex 8544 30 00	40	Fascio di cavi del sistema sterzante con una tensione di esercizio	0 %	31.12.2019
ex 8544 42 90	40	di 12 V, munito di connettori su ambo i lati e di almeno tre ganci di plastica per il montaggio sulla scatola dello sterzo del veicolo a motore		
ex 8544 30 00	50	Fascio di cavi di varie misure:	0 %	31.12.2019
		— con una tensione compresa fra 5 V e 90 V,		
		— in grado di trasmettere informazioni attraverso il protocollo CAN,		
		destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8711 (¹)		
*ex 8714 91 10	23	Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbri-	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10	33	cazione di biciclette (¹)		
ex 8714 91 10	70			
*ex 8714 91 30	23	Forcelle anteriori in alluminio, destinate alla fabbricazione di bici-	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30	33	clette (¹)		
ex 8714 91 30	70			
ex 9001 50 41	10	Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, di forma circolare:	1,45 %	31.12.2019
ex 9001 50 49	10	— di diametro compreso fra 4,9 cm e 8,2 cm,		
		— di diametro compreso fra 4,9 cm e 8,2 cm, — di spessore totale compreso fra 0,5 e 1,2 cm,		
		del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio		
		di occhiali		



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9031 80 38	30	Accelerometro e rilevatore elettronico di campo magnetico combinato, in alloggiamento idoneo all'assemblaggio interamente automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di:	0 %	31.12.2019
		 uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit) e uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), con 		
		componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore		
		del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84- 90 e 95		
ex 9031 80 38	40	Accelerometro e rilevatore elettronico di campo magnetico e di velocità angolare (sensore di orientamento) in alloggiamento idoneo all'assemblaggio interamente automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da:	0 %	31.12.2019
		— uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit)		
		— uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore		
		del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84- 90 e 95		

⁽¹) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO II

Sospensioni tariffarie di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d):

Codice CN	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 1516 20 96	20
ex 1517 90 99	10
ex 2008 99 49	30
ex 2008 99 99	40
ex 2009 49 30	91
ex 2009 81 31	10
ex 2207 20 00	20
ex 2207 20 00	80
ex 2818 20 00	10
2819 10 00	
ex 2827 39 85	30
ex 2842 10 00	20
ex 2842 90 10	10
ex 2846 10 00	10
ex 2846 10 00	40
ex 2904 10 00	30
ex 2904 10 00	50
ex 2904 20 00	40
ex 2904 90 40	10
ex 2904 90 95	20
ex 2904 90 95	30
ex 2905 19 00	40



Codice CN	TARIC
ex 2905 29 90	10
ex 2905 29 90	20
ex 2905 49 00	10
ex 2905 59 98	20
ex 2906 29 00	10
ex 2907 19 90	10
ex 2909 30 90	10
ex 2909 30 90	20
ex 2914 69 90	20
ex 2915 39 00	50
ex 2915 90 70	50
ex 2916 13 00	10
ex 2917 11 00	30
ex 2917 19 10	10
ex 2917 19 90	25
ex 2917 19 90	30
ex 2918 99 90	20
ex 2918 99 90	70
ex 2921 19 50	10
ex 2921 42 00	70
ex 2921 45 00	10
ex 2921 45 00	40
ex 2921 49 00	60
ex 2921 51 19	20
ex 2921 51 19	50
ex 2921 59 90	50
ex 2922 19 85	40
ex 2922 19 85	80
ex 2922 21 00	30
ex 2922 21 00	50




30

ex 2931 90 90




Codice CN	TARIC
ex 2931 90 90	33
ex 2931 90 90	35
ex 2931 90 90	40
ex 2931 90 90	50
ex 2931 90 90	55
ex 2931 90 90	70
ex 2931 90 90	72
ex 2931 90 90	75
ex 2931 90 90	86
ex 2931 90 90	87
ex 2931 90 90	89
ex 2931 90 90	91
ex 2931 90 90	92
ex 2931 90 90	96
ex 2932 19 00	40
ex 2932 19 00	41
ex 2932 19 00	45
ex 2932 19 00	70
ex 2932 99 00	40
ex 2933 19 90	50
ex 2933 19 90	60
ex 2933 29 90	40
ex 2933 39 99	20
ex 2933 39 99	24
ex 2933 39 99	30
ex 2933 39 99	45
ex 2933 39 99	47
ex 2933 39 99	48
ex 2933 39 99	55
ex 2933 49 90	60






Codice CN	TARIC
ex 3204 20 00	20
ex 3206 49 70	10
ex 3208 90 19	45
ex 3402 90 10	60
ex 3402 90 10	70
ex 3504 00 90	10
ex 3506 91 00	40
ex 3701 30 00	20
ex 3705 90 90	10
ex 3707 10 00	45
ex 3707 10 00	50
ex 3707 90 90	40
ex 3707 90 90	85
ex 3808 91 90	30
ex 3808 92 90	50
ex 3808 93 23	10
ex 3808 93 90	10
ex 3809 92 00	20
ex 3811 19 00	10
ex 3812 30 80	30
ex 3815 19 90	60
ex 3815 90 90	70
ex 3815 90 90	80
ex 3820 00 00	20
ex 3824 90 97	05
ex 3824 90 97	06
ex 3824 90 97	07
ex 3824 90 97	08
ex 3824 90 97	09
ex 3824 90 97	10
	






Codice CN	TARIC
ex 3824 90 97	42
ex 3824 90 97	43
ex 3824 90 97	44
ex 3824 90 97	45
ex 3824 90 97	46
ex 3824 90 97	47
ex 3824 90 97	48
ex 3824 90 97	49
ex 3824 90 97	50
ex 3824 90 97	51
ex 3824 90 97	52
ex 3824 90 97	53
ex 3824 90 97	54
ex 3824 90 97	55
ex 3824 90 97	56
ex 3824 90 97	57
ex 3824 90 97	58
ex 3824 90 97	59
ex 3824 90 97	60
ex 3824 90 97	61
ex 3824 90 97	62
ex 3824 90 97	63
ex 3824 90 97	64
ex 3824 90 97	65
ex 3824 90 97	66
ex 3824 90 97	78
ex 3824 90 97	79
ex 3824 90 97	80
ex 3824 90 97	81
ex 3824 90 97	82





Codice CN	TARIC
ex 3907 40 00	30
ex 3907 40 00	40
ex 3907 40 00	50
ex 3907 40 00	60
ex 3907 60 80	30
ex 3907 91 90	10
ex 3907 99 90	70
ex 3908 90 00	50
ex 3909 50 90	10
ex 3910 00 00	60
ex 3911 90 99	31
ex 3916 20 00	91
ex 3917 40 00	91
ex 3919 10 80	23
ex 3919 10 80	27
ex 3919 10 80	32
ex 3919 10 80	37
ex 3919 10 80	43
ex 3919 10 80	85
ex 3919 90 00	20
ex 3919 90 00	22
ex 3919 90 00	24
ex 3919 90 00	26
ex 3919 90 00	28
ex 3919 90 00	29
ex 3919 90 00	33
ex 3919 90 00	37
ex 3919 90 00	44
ex 3920 20 29	93
ex 3920 59 90	20



10

ex 8467 99 00



Codice CN	TARIC
ex 8479 89 97	40
ex 8481 30 91	91
ex 8501 10 99	82
ex 8501 31 00	40
ex 8501 31 00	65
ex 8501 31 00	70
ex 8503 00 99	35
ex 8504 40 82	50
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	70
ex 8505 11 00	80
ex 8505 19 90	30
ex 8507 60 00	30
ex 8516 90 00	60
ex 8518 40 80	91
ex 8521 90 00	20
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8525 80 19	25
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 19	35
ex 8525 80 19	50
ex 8525 80 91	10
ex 8527 91 99	10
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	35
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 65	45

ALLEGATO III

Unità supplementari di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a):

NC	TARIC	Unità supplementare
3926 90 97	31	p/st
3926 90 97	37	p/st
7006 00 90	25	p/st
7009 10 00	20	p/st
8103 90 90	10	p/st
8207 19 10	10	p/st
8401 40 00	10	p/st
8413 91 00	30	p/st
8421 21 00	20	p/st
8479 89 97	60	p/st
8482 10 10	10	p/st
8482 10 10	20	p/st
8482 10 90	10	p/st
8482 50 00	10	p/st
8503 00 99	60	p/st
8504 50 95	60	p/st
8504 90 11	20	p/st
8504 90 99	20	p/st
8505 11 00	45	p/st
8511 30 00	20	p/st
8518 90 00	30	p/st
8518 90 00	40	p/st
8518 90 00	50	p/st
8527 29 00	30	p/st
8529 90 92	55	p/st
8529 90 92	65	p/st
8538 90 99	30	p/st
8538 90 99	40	p/st
8543 70 90	13	p/st

NC	TARIC	Unità supplementare
8543 90 00	60	p/st
8544 30 00	40	p/st
8544 30 00	50	p/st
8544 42 90	40	p/st
8547 20 00	10	p/st
9013 80 90	10	p/st
9025 80 40	40	p/st
9031 80 34	40	p/st
9031 80 38	30	p/st
9031 80 38	40	p/st
3824 90 96	75	m³
7605 29 00	10	m

ALLEGATO IV

Unità supplementari di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b):

NC	TARIC	Unità supplementare
8479 89 97	40	p/st
8504 40 82	50	p/st
3907 40 00	50	m³
3907 40 00	60	m³
3824 90 97	90	m³

REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (3), a nome della Comunità.
- Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato (2) convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (di seguito «PFOS»).
- (3) Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima.
- Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.
- L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di (5)aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta (di seguito «SCCP»).
- La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di (6)aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.
- Tenuto conto delle decisioni adottate dall'organo esecutivo del protocollo e dalla conferenza delle parti della convenzione, è necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali
- Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.
- (9) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015.

(¹) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. (²) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GUL 81 del 19.3.2004, pag. 35).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙΤ

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

- 1) l'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

⁽¹) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati (¹)			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10 000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$			Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabro- modifeniletere, esabromodifenile-
Pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$			tere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$			
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$			
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)			50 mg/kg
$C_8F_{17}SO_2X$ (X = OH, sale metallico (O-M $^+$), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)			
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlo- rurati (PCDD/PCDF)			15 μg/kg (²)
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg (³)
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

 ⁽¹) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
 (²) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003


⁽³⁾ Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.»

ALLEGATO II

Nell'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente tabella:

«Rifiuti qu	ali classificati nella decisione 2000/532/CE	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (¹)	Operazione	
«Rifiuti qua 10 10 01 10 01 14 * (²) 10 01 16 *	ali classificati nella decisione 2000/532/CE RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose Rifiuti dell'industria del		È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure o profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiut siano solidificati o parzialmente stabilizzat se tecnicamente fattibile come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della deci-	
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sale metallico (O-M*), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (³): 50 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati*: 1 000 mg/kg;	Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; 2) sono state sizioni 1999/31/e e do 2003/33/e	1999/31/CE del Consiglio (* e della decision 2003/33/CE del Consiglio
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio		(**); 3) è stato dimostrato che l'ope razione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.	
10 03 04 *	Scorie della produzione primaria Scorie saline della produzione secondaria		kg; Bifenili policlorurati (PCB) (³): 50 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (⁴): 5 mg/kg;	
10 03 09 *	Scorie nere della produzione secondaria			
10 03 19 *	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose			
10 03 21 *	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), conte- nenti sostanze pericolose			
10 03 29 *	Rifiuti prodotti dal tratta- mento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose			
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo			
10 04 01 *	Scorie della produzione primaria e secondaria			

«Rifiuti q	uali classificati nella decisione 2000/532/CE	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (¹)	Operazione
10 04 02 *	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 04 *	Polveri dei gas di combu- stione		
10 04 05 *	Altre polveri e particolato		
10 04 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
10 05 03 *	Polveri dei gas di combu- stione		
10 05 05 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 *	Polveri dei gas di combu- stione		
10 06 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 *	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 *	Polveri dei gas di combu- stione, contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 *	Polveri dei gas di combu- stione contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'E- LENCO		
16 11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavora- zioni metallurgiche, conte- nenti sostanze pericolose		
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		



		T	
«Rifiuti qı	uali classificati nella decisione 2000/532/CE	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (¹)	Operazione
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 *	Ceneri di caldaia, conte- nenti sostanze pericolose		
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 *	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 *	Fase solida non vetrificata		

- Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

 I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti
- alle disposizioni della stessa.
- Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2. Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

^(*) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

^(**) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2).
- (2)Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione (3). Occorre quindi adeguare di conseguenza la fase di chiusura e le disposizioni pertinenti.
- (3) Dovrebbe essere prevista una clausola che consenta alla Commissione di approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate.
- Un trattamento efficace delle irregolarità è di fondamentale importanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rispettare il principio di una sana gestione finanziaria dei programmi. In quest'ottica, e dato che le rettifiche finanziare sono il principale strumento utilizzato per correggere le irregolarità riguardanti le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, nel regolamento (CE) n. 951/2007 dovrebbero essere introdotte disposizioni pertinenti sulle rettifiche finanziarie.
- (5) Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie effettuate dalle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza e proporzionalità.
- Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007. (6)
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

⁽¹) GUL 310 del 9.11.2006, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GUL 210 del 10.8.2007, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2011, pag. 1.)
Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di

vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:

1. È inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione congiunta

1. Spetta anzitutto all'autorità di gestione congiunta prevenire e accertare le irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

L'autorità di gestione congiunta procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle singole irregolarità individuate nell'ambito dei progetti o dell'assistenza tecnica. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo dell'Unione a un progetto o all'assistenza tecnica. L'autorità di gestione congiunta tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria e apporta una rettifica finanziaria proporzionata. I criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione possono essere quelli adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 (*), in particolare l'articolo 144, nonché quelli contenuti nella decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 (**). L'autorità di gestione congiunta inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione.

- 2. Il contributo dell'Unione soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato nell'ambito del programma in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 3. La riassegnazione delle risorse di questi programmi deve essere conforme, tra l'altro, agli articoli 7, 13, 18 e 43.
- 3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere riutilizzato per il progetto oggetto di rettifica finanziaria o per progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte.
- (*) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU I. 347 del 20.12.2013, pag. 320).
- (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

 (**) Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici [C(2013) 9527].»
- 2. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

La relazione finale sull'attuazione del programma operativo congiunto comprende mutatis mutandis gli stessi elementi delle relazioni annuali, compresi gli allegati, per tutta la durata del programma. Essa viene presentata entro il 30 giugno 2017 per i programmi la cui fase di attuazione è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 ed entro il 30 giugno 2016 per i programmi la cui fase di attuazione si conclude il 31 dicembre 2014.».

- 3. L'articolo 43 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi il 31 dicembre 2017.»;

- b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente:
 - «c) una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude entro il 31 dicembre 2017.»;
- c) è aggiunto un nuovo paragrafo 3:

ΙΤ

«3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Commissione può approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate. In tal caso, non si applicano i termini per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 32.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1344/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che aggiunge ai contingenti di pesca 2014/2015 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- I TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) sono (2) attualmente fissati per una campagna di gestione annuale che va dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno seguente.
- Il regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio (2) fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (3) (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1º luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
- Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio (3) fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (4) (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
- Tuttavia, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (5) (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dei trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti di tale stock di cui disponevano la Francia e la Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 ammontavano rispettivamente a 3 590,9 tonnellate e 15 226 tonnellate.
- Al termine di tale campagna di pesca le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia e dalla (6) Spagna ammontavano rispettivamente a 3 197,05 e 14 468,16 tonnellate.
- La Francia e la Spagna hanno chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che una parte del rispettivo contingente di acciuga per la campagna 2013/2014 sia riportata alla campagna successiva. Entro i limiti indicati dal suddetto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai rispettivi contingenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio per la campagna 2014/2015.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Francia nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 359,09 tonnellate.

campagna di pesca 2014/2015 (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della

⁽¹) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. (²) Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 (GUL 201 del 26.7.2013, pag. 8).
Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la

pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Articolo 2

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Spagna nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 757,84 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1345/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014

concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare perturbazioni del mercato dell'Unione nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Croazia il 1º luglio 2013, il capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 istituisce norme volte a determinare ed eliminare i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio, che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1º luglio 2013 («eccedenze»). In particolare, a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, tali eccedenze devono essere eliminate dal mercato sotto forma di zucchero come tale o di isoglucosio a spese della Croazia.
- (2) Inoltre, a norma del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, la Commissione determina le eccedenze entro il 31 dicembre 2014.
- (3) Per determinare tali eccedenze a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, la Croazia è tenuta a comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti sui quantitativi prodotti, consumati, trasformati, importati ed esportati e sulle scorte nonché sul sistema istituito per la constatazione delle eccedenze. Su questa base la Commissione dovrebbe determinare le eccedenze confrontando l'evoluzione del mercato dello zucchero croato dal 1º luglio 2012 al 30 giugno 2013 rispetto ai tre anni precedenti. Occorre anche considerare le circostanze specifiche che hanno determinato la costituzione delle eccedenze, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. In particolare occorre tener conto dell'aumento dei consumi e delle scorte in Croazia e della tendenza nell'Unione, secondo quanto proposto anche dalla Croazia.
- (4) In base alle comunicazioni della Croazia, le eccedenze di zucchero dovrebbero essere determinate secondo quella modalità.
- (5) Per determinare le eccedenze di isoglucosio e di fruttosio è stata applicata la medesima modalità. Di conseguenza non occorre determinare le eccedenze di isoglucosio e di fruttosio.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero che superano quelli considerati come la scorta normale di riporto al 1º luglio 2013 e che devono essere eliminati dal mercato dell'Unione a spese della Croazia, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 170/2013, ammontano a 37 138 tonnellate.

⁽¹⁾ GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1346/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (¹), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. **Misure in vigore**

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (²), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (³) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
- (3) Con la decisione 2002/611/CE (4) la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi in relazione alle misure antidumping e compensative sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).
- (4) Nel febbraio 2004, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 236/2004 (5), ha aumentato dal 21 % al 33,7 % l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC.

(1) GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

- (2) Regolamento (CE) n. 1339 2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GUL 196 del 25.7.2002, pag. 11).
- (3) Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).

(*) Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).

(*) Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

ΙT

- Nel marzo 2004, con la decisione 2004/255/CE (¹), la Commissione ha abrogato la decisione 2002/611/CE in (5)seguito alla revoca volontaria dell'impegno da parte della Kokan.
- Con la decisione 2006/37/CE (2) la Commissione ha accettato un nuovo impegno offerto dalla Kokan in relazione alle misure antidumping e compensative sulle importazioni dall'India. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 del Consiglio sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (3).
- (7) Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (4) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con il regolamento (CE) n. 1010/2008 (5) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dall'India, il 1º luglio 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente» o «CUF»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.
- La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta parallela

Con un avviso di apertura pubblicato il 16 ottobre 2013 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8), la Commissione ha inoltre avviato un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (9).

Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidum-

pag. 5). (*) Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni

- di acido sulfanilico originario dell'India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).
- GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

⁽¹⁾ Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GUL 80 del 18.3.2004, pag. 29).

ping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52). Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006,

GU C 300 del 16.10.2013, pag. 14. GU C 300 del 16.10.2013, pag. 14. GU C 300 del 16.10.2013, pag. 5. Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

Inchiesta

IT

- 5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
- (12) L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, 30 settembre 2013 («periodo in esame»).

5.2. Parti interessate

- (13) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori della RPC e dell'India, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (14) È stata concessa un'audizione all'unica parte interessata che ne ha fatto richiesta, ossia all'unico produttore dell'Unione.

5.3. Campionamento

- (15) Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori dell'India e della RPC e di importatori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sopra sono state invitate a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire a quest'ultima le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (16) La Commissione ha ricevuto risposte al modulo di campionamento da due produttori esportatori indiani e nessuna risposta da parte dei produttori esportatori cinesi. Il campionamento non è stato pertanto applicato.
- (17) Un importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento, ma non importava il prodotto in esame dai paesi interessati e non ha fornito risposte al questionario. Il campionamento non è stato pertanto applicato.
- (18) Poiché esiste solo un produttore dell'Unione, il campionamento non è stato applicato per i produttori dell'Unione.

5.4. Inchiesta

- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per determinare l'interesse dell'Unione. La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori dell'India, agli importatori noti e agli utilizzatori dell'Unione.
- (20) Dei due produttori esportatori indiani solo uno (Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd) ha fornito risposte complete. Questo produttore indiano rappresentava una parte importante delle esportazioni totali dall'India verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (21) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) Produttore dell'Unione:
 - CUF Quimicos Industriais, Estarreja, Portogallo
 - b) Produttore esportatore e produttore del paese di riferimento:
 - Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Khed, India
 - c) Utilizzatori dell'Unione:
 - Blankophor GmbH, Leverkusen, Germania
 - Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portogallo
 - IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Spagna.

ΙT

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (22) Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60). Esistono due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. È stato osservato anche un uso limitato da parte dell'industria farmaceutica. Pur non contestando che entrambi i tipi di prodotto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono quindi considerati un unico prodotto, è importante osservare che l'inchiesta ha dimostrato che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare, gli utilizzatori che si servono di acido sulfanilico del tipo depurato potrebbero usare il tipo per uso tecnico solo se fossero poi in grado essi stessi di depurarlo. Gli utilizzatori che hanno bisogno di acido sulfanilico per uso tecnico, o lo preferiscono, potrebbero in teoria usare il tipo depurato, ma data la differenza di prezzo (20 % 25 %) questa non è una soluzione economicamente valida.
- L'acido sulfanilico è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori dei paesi interessati sui rispettivi mercati interni e ai paesi terzi, come pure quelli fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione, hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(24) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se erano in atto pratiche di dumping e se sussisteva il rischio del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC e dall'India.

1. Osservazioni preliminari

1.1. RPC

- (25) All'atto dell'apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha contattato 39 produttori esportatori cinesi noti e le autorità cinesi. Nessuno di tali produttori si è manifestato e ha collaborato.
- (26) La Commissione ha informato le autorità cinesi e i produttori esportatori interessati della sua intenzione di utilizzare i migliori dati disponibili per le sue conclusioni a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le parti non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.
- (27) Di conseguenza per giungere alle conclusioni relative al dumping e al rischio di reiterazione del dumping ci si è dovuti basare sui dati disponibili, cioè sulle informazioni presentate dal richiedente, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, e sui dati di Eurostat.
- (28) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame solo un quantitativo modesto del prodotto in esame è stato importato dalla RPC verso l'Unione.

1.2. India

- (29) All'atto dell'apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha contattato 25 produttori esportatori indiani noti, dei quali solo uno (Kokan) ha risposto al questionario e collaborato all'inchiesta. La società rappresentava la maggioranza delle esportazioni indiane verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (30) Durante il periodo in esame tale produttore esportatore ha operato nell'ambito di un impegno sui prezzi, accettato dalla Commissione, che è stato rispettato.

Dumping

2.1. RPC

2.1.1. Paese di riferimento

(31) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato («il paese di riferimento»).

- (32) Nell'inchiesta iniziale l'India era stata utilizzata come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. L'avviso di apertura indicava l'India come paese di riferimento e le parti interessate erano invitate a pronunciarsi su tale scelta. Non sono pervenute osservazioni e nessun elemento indicava che l'India non costituisse più una scelta adeguata. Nella sua domanda di riesame l'industria dell'Unione ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento. Tuttavia, poiché negli Stati Uniti esiste un solo produttore e il mercato statunitense è protetto da dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di acido sulfanilico dalla Cina e dall'India da più di 20 anni, questa proposta è stata respinta. Di conseguenza, l'India è stata scelta come paese di riferimento anche ai fini della presente inchiesta.
- (33) Sono stati pertanto utilizzati i dati del produttore esportatore indiano che ha collaborato.

2.1.2. Valore normale

IT

(34) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato stabilito in base ai dati del produttore del paese di riferimento che ha collaborato, vale a dire Kokan. Le vendite sul mercato interno sono state utilizzate come base per determinare il valore normale (cfr. considerando da 42 a 47).

2.1.3. Prezzo all'esportazione

(35) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, e quindi l'assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine sono state utilizzate fonti statistiche (Eurostat). Si ritiene che questa fonte di informazioni si avvicini ai prezzi effettivi praticati dagli esportatori cinesi agli acquirenti dell'Unione.

2.1.4. Confronto

- (36) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.
- (37) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove necessario si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, del prezzo all'esportazione. Al fine di esprimere il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica e sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame, la Commissione ha adeguato il prezzo cif fondato sui dati Eurostat per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito. Tali adeguamenti hanno rappresentato tra il 5 % e il 10 % del prezzo cif.

2.1.5. Dumping

- (38) Il margine di dumping è stato determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione
- (39) Poiché non vi è stata collaborazione da parte degli esportatori cinesi, non sono disponibili informazioni sul mix di prodotti importati. In mancanza di informazioni sui quantitativi importati di acido sulfanilico depurato e per uso tecnico, si è comunque ritenuto che anche supponendo che tutte le importazioni fossero costituite da acido sulfanilico depurato, il cui prezzo è in media del 20 % più elevato rispetto a quello per uso tecnico, i prezzi all'importazione ricavati dai dati Eurostat erano situati ad un livello che, rispetto ai valori normali del paese di riferimento, non indicava l'esistenza di pratiche di dumping.
- (40) Inoltre, come indicato al considerando 28, i quantitativi importati dalla Cina sono stati assai ridotti durante il PIR. È generalmente accettato dalle industrie in questione che le spedizioni ad hoc di piccole quantità di acido sulfanilico avvengano a prezzi unitari notevolmente più elevati rispetto alle commesse regolari di quantità più importanti, il che può spiegare il livello elevato dei prezzi all'importazione comunicati da Eurostat.
- (41) Pertanto, benché dai dati disponibili risulti un dumping negativo, tale conclusione potrebbe avere scarsa rilevanza tenuto conto dei modesti quantitativi importati e della mancanza di informazioni sul mix di prodotti importati, che è un elemento importante data la notevole differenza di prezzo tra il tipo di prodotto depurato e quello per uso tecnico.

2.2. India

2.2.1. Valore normale

- (42) Le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame da parte dell'unico produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate in quantità rappresentative e nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (43) Per ciascun tipo di prodotto è stata stabilita la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (44) Tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato; le vendite remunerative sul mercato interno hanno pertanto rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di ciascun tipo di prodotto. Di conseguenza, per ciascun tipo di prodotto, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (45) Il richiedente ha sostenuto che la pressione esercitata delle importazioni cinesi sul mercato indiano aveva distorto i prezzi praticati dall'India sul mercato interno e, di conseguenza, la determinazione del valore normale.
- (46) Come indicato al considerando 44, le vendite remunerative sul mercato interno rappresentavano più dell'80 % del volume totale delle vendite di ciascun tipo di prodotto e il valore normale era stato pertanto basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che le importazioni cinesi abbiano esercitato o meno una pressione al ribasso sul mercato interno indiano, il valore normale è determinato in modo tale che l'eventuale pressione non possa incidere sulla valutazione. Infatti, se le vendite di un tipo particolare di prodotto fossero remunerative per l'80 % o meno, la determinazione del valore normale avverrebbe esclusivamente sulla base di queste vendite remunerative. Inoltre, se tutte le vendite di un tipo particolare di prodotto fossero effettuate in perdita, il valore normale sarebbe basato sul costo totale di produzione e su un equo margine di profitto.
- (47) La Commissione ritiene quindi che quanto sostenuto dal richiedente non sia pertinente per il calcolo del valore normale.

2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (48) Il prodotto in esame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.
- (49) Il richiedente ha sostenuto che l'andamento del prezzo del benzene e quello del prezzo delle esportazioni indiane verso l'Unione sarebbero in contraddizione. Questo sarebbe tanto più degno di nota considerato che l'impegno sui prezzi minimi accettato dalla Commissione era indicizzato sulla base dell'andamento del prezzo del benzene. Il richiedente ha inoltre asserito che tale impegno sui prezzi avrebbe reso non rappresentativi i prezzi all'esportazione praticati dal principale produttore esportatore indiano.
- (50) La Commissione ha stabilito che il benzene come materia prima per la produzione di anilina (la principale materia prima dell'acido sulfanilico) non può rappresentare più del 50 % 60 % del costo di produzione del prodotto in esame. La clausola di indicizzazione prevista nell'impegno sui prezzi limita inoltre l'effetto dell'andamento del prezzo del benzene sui prezzi minimi. Il rispetto dell'impegno sui prezzi minimi è stato infine controllato durante la verifica in loco e in tale occasione si è riscontrato che i prezzi all'esportazione erano stati notevolmente e sistematicamente superiori ai prezzi minimi previsti nell'impegno, il che ne aveva quindi limitato l'incidenza.
- (51) Il richiedente ha inoltre sostenuto che, per l'esportazione verso l'Unione, i produttori esportatori indiani avevano con ogni probabilità fatto ricorso a spedizioni di piccole quantità, il che avrebbe comportato elevati prezzi a pronti e gonfiato così artificialmente il livello dei prezzi all'esportazione.
- (52) L'inchiesta non ha rivelato alcuna vendita di questo tipo da parte della Kokan, il principale produttore esportatore indiano. Anche la stragrande maggioranza (oltre il 99 %) delle vendite degli altri esportatori indiani nell'Unione è risultata costituita da quantità che non possono essere considerate vendite a pronti.
- (53) Sulla base di quanto precede, le asserzioni del richiedente in merito alla mancanza di rappresentatività dei prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione devono essere respinte.

2.2.3. Confronto

- (54) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (55) Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti erano compresi tra il 6 % e il 10 % del prezzo cif frontiera dell'Unione.

2.2.4. Dumping

ΙT

- (56) Come previsto all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale stabilito per il prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame
- (57) Su tale base, il margine di dumping calcolato per il produttore esportatore che ha collaborato è risultato negativo. Non vi è stato dunque dumping durante il PIR.
- (58) Il richiedente ha sostenuto che le conclusioni relative all'assenza di dumping da parte del principale produttore esportatore non possono essere estese agli altri produttori esportatori indiani dato che i suoi prezzi all'esportazione si basano su un impegno sui prezzi minimi all'importazione.
- (59) Va tuttavia osservato che i prezzi all'esportazione del principale produttore esportatore indiano sono stati fissati a livelli notevolmente superiori ai prezzi minimi previsti dal suo impegno. Il livello dei prezzi all'esportazione degli altri produttori indiani, come emerge dai dati di Eurostat, è inoltre risultato notevolmente più elevato rispetto a quello dei prezzi all'esportazione del principale produttore esportatore. L'inchiesta ha infine mostrato che i prezzi all'esportazione praticati dal produttore esportatore che ha collaborato per le sue vendite ai paesi terzi, prezzi non soggetti a impegno né a dazi antidumping, erano fissati a un livello analogo a quello delle sue vendite all'esportazione nell'Unione e non erano quindi oggetto di dumping. La Commissione conclude pertanto che i prezzi all'esportazione indiani sono stati fissati indipendentemente dall'impegno relativo ai prezzi e in funzione delle condizioni di mercato.
- (60) L'affermazione del richiedente secondo cui avrebbero dovuto riscontrarsi pratiche di dumping per gli altri produttori esportatori indiani è stata pertanto respinta.

3. Rischio di reiterazione del dumping

3.1. Osservazioni preliminari

(61) Negli Stati Uniti sono in vigore dal 1992 misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e della RPC e misure compensative sulle importazioni dall'India. Nel 2011 il ministero del Commercio statunitense ha prorogato i dazi compensativi in vigore nei confronti delle importazioni dall'India (a un livello del 43,7 %), come pure le misure antidumping (dazi compresi fra il 19,1 % e il 114,8 %) in vigore nei confronti delle importazioni dall'India e dalla RPC. Il livello delle misure ha chiuso di fatto il mercato statunitense alle importazioni indiane e cinesi.

3.2. RPC

- (62) La capacità di produzione di cui dispone la RPC è stata stimata sulla base dei dati forniti dal produttore dell'Unione e dall'unico produttore statunitense, la Nation Ford Chemical Company («NFC») nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza condotta dagli Stati Uniti in relazione alle misure antidumping sull'acido sulfanilico originario della Cina (pubblicazione 4270 dell'USITC).
- (63) La NFC ha indicato che le capacità installate nella RPC permetterebbero di produrre ogni anno 65 500 tonnellate di acido sulfanilico: questo è in linea con le stime del richiedente, il quale ha sostenuto, sulla base di uno studio elaborato dall'industria cinese, che la capacità disponibile in Cina sarebbe compresa tra 65 500 e 82 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata stimata al 20 %, il che sarebbe pari a un valore compreso tra 13 100 e 16 400 tonnellate. Questo è più del doppio del livello del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame
- Il richiedente ha inoltre sostenuto che gli esportatori cinesi sarebbero riusciti ad entrare anche sul mercato indiano e, a sostegno di tale affermazione, ha presentato dati statistici ricavati dalla banca dati del governo indiano sulle esportazioni e sulle importazioni dell'India. Da tali dati emerge un considerevole aumento delle importazioni di acido sulfanilico depurato dalla RPC in India durante il PIR rispetto ai periodi precedenti, a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'acido sulfanilico depurato praticati sul mercato interno del produttore indiano che ha collaborato. Poiché il valore normale dell'acido sulfanilico depurato è stato stabilito, tenendo debitamente conto dei costi di trasporto e di assicurazione, sulla base delle vendite di acido sulfanilico depurato effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative dall'unico produttore indiano che ha collaborato, comprese fra 92 500 INR e 112 500 INR (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza), i dati confermano che le importazioni cinesi di acido sulfanilico depurato sono entrate sul mercato indiano a prezzi di dumping, che vanno da 82 500 INR a 92 500 INR (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Il dumping constatato per le importazioni sul mercato indiano ha contribuito alla valutazione del comportamento dei produttori esportatori cinesi in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore.

(65) Tenuto conto della notevole capacità inutilizzata disponibile in Cina e delle informazioni sulla politica dei prezzi applicata dai produttori esportatori cinesi su un mercato terzo, non protetto da misure di difesa commerciale, esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.3. India

- (66) Anche la capacità totale disponibile in India è stata stimata sulla base dei dati forniti dalla NFC e dall'unico produttore dell'Unione.
- (67) Il richiedente ha stimato la capacità totale dell'India a circa 13 500 tonnellate, di cui 2 700 possono essere considerate come capacità inutilizzata. Tali dati sono pienamente in linea con quelli forniti dall'unico produttore degli Stati Uniti (NFC) nel quadro dell'inchiesta statunitense.
- (68) Il richiedente ha sostenuto che una capacità inutilizzata di 2 700 tonnellate costituisce una minaccia per le proprie vendite: essa rappresenta infatti una parte considerevole del consumo dell'Unione ed è probabilmente destinata ad aumentare a causa della sempre maggiore presenza di prodotti cinesi sul mercato indiano, che incoraggerà ulteriormente le esportazioni.
- (69) La Commissione osserva al riguardo che nel 2013 il principale produttore esportatore indiano ha abbandonato il suo status di unità orientata all'esportazione (Export Oriented Unit EOU) in quanto stava progettando un aumento delle sue vendite sul mercato interno. Tali vendite erano state notevolmente limitate dalle condizioni imposte dal regime EOU. Malgrado le crescenti importazioni dalla Cina, la società ha confermato di non aver percepito una pressione significativa da parte dei concorrenti cinesi in relazione all'acido sulfanilico per uso tecnico (il principale prodotto cui è interessata la Kokan) e che, secondo la propria valutazione, il mercato indiano presentava buone prospettive di sviluppo. Non vi è quindi motivo di ritenere che la capacità inutilizzata dei produttori indiani verrà riorientata verso l'Unione a causa della presunta pressione dei prodotti cinesi sul mercato indiano.
- (70) Malgrado questa stima delle capacità inutilizzate in India, non sembra esistere un rischio di reiterazione del dumping, dato che né le esportazioni verso l'Unione né quelle verso i paesi terzi erano oggetto di dumping.
- (71) L'inchiesta non ha dimostrato che il produttore esportatore che ha collaborato abbia applicato una politica dei prezzi diversa a seconda che le sue vendite all'esportazione fossero destinate a paesi terzi o all'Unione. I prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, che sono state effettuate in quantitativi considerevoli, erano a un livello paragonabile ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti.
- (72) Nelle sue osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha fornito nuovi dati statistici in base ai quali ha sostenuto che le esportazioni indiane verso la Turchia erano oggetto di dumping.
- (73) La Commissione ha trovato e analizzato un quantitativo analogo di esportazioni indiane verso la Turchia e ha potuto attribuirle al produttore esportatore che ha collaborato. Essa ha potuto quindi basare i propri calcoli su dati più precisi e dettagliati per quanto riguarda sia il mix di prodotti sia i livelli dei prezzi. La Commissione conferma che il volume esportato non è stato oggetto di dumping.
 - 3.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
- (74) Per quanto riguarda la RPC, in mancanza di collaborazione e quindi di dati specifici delle società sulle capacità inutilizzate cinesi e sulla politica dei prezzi nei paesi terzi, le conclusioni sono state elaborate sulla base dei dati disponibili.
- (75) Poiché i dati disponibili indicano la presenza di notevoli capacità inutilizzate in Cina e il ricorso a pratiche di dumping sui mercati terzi, e tenuto conto dell'attrattiva dei prezzi sul mercato dell'Unione, il rischio di reiterazione del dumping è considerato reale.
- (76) In compenso, non è stato riscontrato alcun rischio di reiterazione del dumping per quanto riguarda l'India, tenuto conto dell'assenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, delle capacità inutilizzate notevolmente inferiori a quelle della Cina e dei livelli elevati dei prezzi all'esportazione verso l'Unione e verso il resto del mondo.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e definizione dell'industria dell'Unione

(77) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da un unico produttore dell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Consumo dell'Unione

IT

- (78) Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base:
 - ai volumi delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione,
 - ai volumi delle importazioni di acido sulfanilico (livello TARIC) nel mercato dell'Unione comunicati da Eurostat.
- (79) Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e che esiste un solo produttore esportatore statunitense, al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è necessario presentare le informazioni nelle tabelle in appresso in forma indicizzata.

Tabella 1

Consumo nel mercato dell'Unione

Volume (indice)	2010	2011	2012	PIR
Consumo dell'Unione (2010 = 100)	100	106	106	114
Fonte: Furostat e risposte al questionario	•			

(80) L'inchiesta ha dimostrato che il mercato dell'acido sulfanilico si è ampliato gradualmente nel periodo in esame ed era aumentato del 14 % alla fine del PIR.

3. Importazioni dai paesi interessati

a) Volume delle importazioni e quota di mercato

Tabella 2

Importazioni dai paesi interessati

Volume delle importazioni (indice)	2010	2011	2012	PIR
RPC	100	77	14	1
India	100	422	187	52
Totale dei paesi interessati	100	110	30	6

Fonte: Eurostat

Importazioni dai paesi interessati

Volume delle importazioni (intervalli di valori) (¹)	2010	2011	2012	PIR
RPC	650-1 000	500-800	90-250	10-60
India	50-200	250-550	100-250	10-80
Totale dei paesi interessati	700-1 200	750-1 350	190-500	20-140

Fonte: Eurostat

IT

Tabella 3

Quota di mercato dei paesi interessati

Quota di mercato (indice)	2010	2011	2012	PIR
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC	100	73	13	1
Quota di mercato delle importazioni dall'India	100	397	177	46
Totale dei paesi interessati	100	103	28	5

- (81) Se si considerano i due paesi separatamente, i volumi delle importazioni dalla RPC sono calati del 99 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame e anche la loro quota di mercato è diminuita del 99 % nello stesso periodo.
- (82) Il volume delle importazioni dall'India è calato del 48 % nel periodo in esame e la sua quota di mercato è diminuita del 54 % nello stesso periodo.
- (83) Il volume aggregato delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati è diminuito del 94 % durante il periodo in esame ed è sceso a un livello molto basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Analogamente, la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati si è ridotta del 95 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto un livello molto basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
 - b) Prezzi all'importazione

Tabella 4

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati

	2010	2011	2012	PIR
Prezzo delle importazioni dalla RPC — Indice (2010 = 100)	100	92	104	164
Prezzo delle importazioni dall'India — Indice (2010 = 100)	100	79	84	92
Prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati — Indice (2010 = 100)	100	93	104	126

Fonte: Eurostat

⁽¹) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore dell'Unione ha chiesto che anche i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione sotto forma di intervalli dato che, sulla base dei dati indicizzati, era difficile valutare l'andamento reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.

Tabella 4 bis Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati

Intervalli di prezzi (¹)	2010	2011	2012	PIR
Prezzi delle importazioni dalla RPC	1 000-1 400	950-1 350	1 000-1 400	1 700-2 500
Prezzi delle importazioni dall'India	1 200-1 800	1 000-1 400	1 100-1 500	1 300-1 700
Prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati	1 000-1 800	950-1 400	1 000-1 500	1 300-2 500

Fonte: Eurostat

ΙT

- (¹) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore dell'Unione ha chiesto che anche i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione sotto forma di intervalli dato che, sulla base dei dati indicizzati, era difficile valutare l'andamento reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.
- (84) Il prezzo medio delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC è lievemente diminuito nel 2011 (- 8 %), per poi registrare un andamento crescente, con un aumento assai pronunciato (+ 64 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (85) Anche i prezzi medi del prodotto in esame proveniente dall'India sono diminuiti nel 2011 (- 21 %) e sono poi aumentati gradualmente, pur restando inferiori dell'8 % ai livelli dei prezzi del 2010.
 - c) Livello della sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e delle vendite sottocosto (underselling)
- (86) A causa dei modesti quantitativi venduti dai produttori esportatori cinesi e della mancanza di informazioni riguardanti il mix di prodotti importati, non è stato possibile effettuare un calcolo significativo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Sulla base delle ipotesi formulate al considerando 39 sui prezzi all'importazione cinesi ricavati da Eurostat, non sono state rilevate né sottoquotazione né vendite sottocosto durante il PIR.
- (87) In base alle statistiche relative alle importazioni fornite dall'industria dell'Unione (cfr. considerando 64), i prezzi cinesi dell'acido sulfanilico depurato sul mercato indiano, rettificati per tener conto dei dazi all'importazione dell'Unione sul prodotto in esame (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione (2 % per costi di sdoganamento), sono risultati inferiori del 5 % 15 % ai prezzi di vendita e ai costi dell'industria dell'Unione.
- (88) Per quanto riguarda l'India, non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto. Poiché il calcolo si basa sui dati relativi alle vendite dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, le cifre esatte non hanno potuto essere divulgate al fine di preservare le informazioni commerciali riservate. La sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto sono risultate comprese tra -20 % e 40 %.
- (89) A seguito della comunicazione delle conclusioni nonché delle osservazioni formulate dal produttore dell'Unione, la Commissione ha calcolato la sottoquotazione e le vendite sottocosto per il resto delle importazioni indiane, sulla base dei dati Eurostat. Secondo tali calcoli non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto in relazione a tali importazioni. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 88. È stato inoltre effettuato un confronto anche tra i prezzi del prodotto in esame fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e quelli del prodotto in esame venduto dagli esportatori indiani al resto del mondo. Anche da tale confronto non è risultata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto.
- (90) Il produttore dell'Unione ha inoltre presentato nuovi calcoli che dimostrano che la differenza tra il livello medio dei prezzi delle importazioni indiane e quello delle vendite del produttore dell'Unione era molto ridotta nel 2012. Questi calcoli non hanno però potuto essere accettati dalla Commissione in quanto non tenevano conto del fatto che le importazioni indiane erano composte prevalentemente da acido sulfanilico per uso tecnico mentre il produttore dell'Unione vendeva esclusivamente il tipo di prodotto depurato, il cui prezzo è più elevato del 20 % circa.

4. Importazioni da altri paesi terzi

(91) Ad eccezione di tre operazioni trascurabili (due dalla Svizzera nel 2010 e nel 2011 e una dalla Malaysia nel 2012), tutte le importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi provenivano dagli USA nel periodo in esame.

Tabella 5 Importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi (Stati Uniti)

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle importazioni dagli USA (indice)	100	267	253	299
Quota di mercato delle importazioni dagli USA (indice)	100	180	171	188
Prezzi medi delle importazioni dagli USA (indice)	100	95	101	102

Fonte: Eurostat

IT

- (92) Sia il volume che la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico dagli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo durante il periodo in esame, rispettivamente del 199 % e dell'88 %. Poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile nello stesso periodo, sono le importazioni dagli Stati Uniti che hanno ripreso il mercato lasciato libero dagli esportatori cinesi e indiani.
- (93) I livelli dei prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti si sono mantenuti alquanto stabili durante il periodo in esame ed erano dello stesso ordine di quelli del produttore dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

5. Situazione dell'industria dell'Unione

- (94) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'analisi del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (95) Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi all'unico produttore dell'Unione.
 - 5.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 6

Produzione, capacità e utilizzo degli impianti

	2010	2011	2012	PIR
Produzione (in t) (indice)	100	87	99	107
Capacità (in t) (indice)	100	100	100	100
Tasso di utilizzo degli impianti (indice)	100	87	99	107

Fonte: Risposta al questionario

- (96) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto all'inizio del periodo in esame. La capacità dell'industria dell'Unione è rimasta invariata nel periodo in esame e, di conseguenza, il tasso di utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione, aumentando del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (97) Va osservato che l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame (tranne che nel 2011) ed è riuscita a conseguire un livello ottimale durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (98) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha sostenuto di aver raggiunto un livello ottimale di utilizzo degli impianti, nel corso dell'intero periodo in esame, solo durante il PIR, il che dimostra che la sua ripresa è ancora molto recente e fragile.

(99) Questa osservazione nella valutazione della Commissione non modifica le conclusioni del considerando 97, che non sono in alcun modo in contraddizione con le osservazioni dell'industria dell'Unione.

5.2. Scorte finali

ΙT

Tabella 7

Volume delle scorte finali

	2010	2011	2012	PIR
Scorte finali (in t) (indice)	100	576	328	171
Fonte: Risposta al questionario				

(100) Le scorte di fine anno dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente nel 2011 e hanno registrato successivamente una tendenza al ribasso, pur restando superiori del 71 % al livello del 2010 nel periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, con riferimento al volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il livello delle scorte finali rappresenta meno di un mese di produzione.

5.3. Volumi delle vendite e quota di mercato

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle vendite (in t) (indice)	100	70	97	104
Quota di mercato % (indice)	100	66	92	92

Fonte: Risposta al questionario

- (101) I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 4 % rispetto ai livelli all'inizio del periodo in esame. Vi è stato un brusco calo nel 2011, seguito poi da un aumento costante.
- (102) In termini di quota di mercato, l'andamento dell'industria dell'Unione può essere considerato stabile durante il periodo in esame, tranne che nel 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita analogamente alle vendite. Negli anni successivi le vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento crescente. Anche se nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato del produttore dell'Unione è rimasta leggermente al di sotto del livello del 2010, va osservato che l'industria dell'Unione è comunque riuscita ad approfittare della crescita del consumo dell'Unione e ha conservato una quota di mercato significativa sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.
- (103) Nelle sue osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha dichiarato che la propria quota di mercato è molto instabile dato che l'acido sulfanilico è un prodotto di base il cui mercato è determinato dai prezzi: a tale proposito ha offerto l'esempio del 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è notevolmente ridotta.
- (104) A questo riguardo va sottolineato che la perdita di quota di mercato registrata nel 2011 ha coinciso con un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell'Unione che andava contro le tendenze del mercato di quel momento. Dall'inchiesta è emerso infatti che nel 2011 i prezzi delle importazioni da tutti i paesi sono diminuiti di una percentuale compresa fra il 5 % e il 20 %. Va altresì osservato che i dati statistici disponibili indicano che la quota di mercato persa dall'industria dell'Unione è stata ripresa principalmente dall'importatore statunitense.

5.4. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

IT

Tabella 9

Prezzi di vendita

	2010	2011	2012	PIR
Prezzi di vendita medi (EUR/t) (indice)	100	109	108	112
Easter Disposts al questionario	•			•

(105) I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono aumentati del 12 % durante il periodo in esame a causa della traslazione dell'aumento del costo della principale materia prima (anilina).

5.5. Occupazione e produttività

Tabella 10

Occupazione e produttività

	2010	2011	2012	PIR
Occupazione (indice)	100	100	117	117
Produttività del lavoro (indice)	100	88	85	91
Costo medio del lavoro (indice)	100	105	102	116
Fonte: Risposta al questionario	1	ı	1	1

______1

(106) L'occupazione in equivalenti a tempo pieno è aumentata del 17 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il costo medio del lavoro ha registrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame, con un aumento del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2010. Dal momento che la produzione è aumentata solo del 7 %, come indicato al considerando 96, la produttività del lavoro è diminuita del 9 % nel periodo in esame.

5.6. Redditività

Tabella 11

Redditività

	2010	2011	2012	PIR
Redditività (indice)	100	96	20	65
Fonte: Risposta al questionario				

- (107) La redditività dell'industria dell'Unione per il prodotto simile è diminuita durante il periodo in esame ed era lievemente inferiore al livello ottimale indicato dall'industria dell'Unione. Va comunque osservato che è rimasta positiva per tutto il periodo in esame.
- (108) Il calo della redditività è dovuto principalmente all'aumento del costo medio di produzione (pari quasi al 20 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame), che non ha potuto essere del tutto compensato dall'incremento del 12 % dei prezzi di vendita indicato al considerando 105.

5.7. Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 12

Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

	2010	2011	2012	PIR
Investimenti annui (indice)		100	133	57
Utile sul capitale investito (indice)	100	86	30	103
Flusso di cassa (indice)	100	116	68	82

- (109) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha potuto investire nel 2010. In seguito, gli investimenti connessi alla produzione di acido sulfanilico sono diminuiti del 43 % tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Questi investimenti, il cui importo in termini assoluti può essere considerato basso, hanno riguardato principalmente le attività di manutenzione. Tali risultanze sono in linea con i dati relativi all'utile sul capitale investito e con il basso livello di redditività conseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (110) L'utile sul capitale investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2011 e nel 2012. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito è migliorato e ha raggiunto lo stesso livello del 2010 grazie all'aumento della redditività tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. tabella 11).
- (111) Il flusso di cassa ha registrato un andamento oscillante, ma è rimasto positivo durante l'intero periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il flusso di cassa è diminuito del 18 % rispetto al 2010. L'industria dell'Unione non ha riferito di difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.
 - 5.8. Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
- (112) Come concluso nei considerando 41 e da 57 a 60, non sono state riscontrate pratiche di dumping da parte dei paesi interessati nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (113) Tenuto conto dell'assenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'India nonché dell'aumento dei volumi delle vendite, dei prezzi e del tasso di utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, si può concludere che le misure si sono dimostrate efficaci e che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato registrato un certo calo di determinati indicatori di pregiudizio, quali la redditività e la quota di mercato, ma ciò non può essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati, il cui livello è stato estremamente modesto. In ogni caso, gli indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo indicano comunque una situazione sostenibile per l'industria dell'Unione.
 - 5.9. Attività di esportazione dell'industria dell'Unione
- (114) Poiché nel 2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha esportato solamente volumi trascurabili, si conclude che le esportazioni non hanno avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (115) Anche se il livello medio dei prezzi stabilito per il prodotto in esame proveniente dalla RPC e dall'India durante il PIR e il suo confronto con gli anni precedenti risultano poco attendibili a causa dei volumi modesti di importazioni, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame proveniente dalla RPC e dall'India è entrato nell'Unione a prezzi non di dumping.
- (116) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta piuttosto stabile e i volumi persi dai paesi interessati sono stati ripresi dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti ad un livello di prezzo analogo a quello dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione ha potuto accrescere il volume delle vendite e aumentare i prezzi medi di vendita ed è riuscita a raggiungere tassi quasi ottimali di utilizzo degli impianti.

- (117) Il lieve calo della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi e indiane, come spiegato al considerando 113.
- (118) Per tale motivo si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR.
- (119) L'industria dell'Unione, pur avendo formulato alcune osservazioni in merito all'analisi del pregiudizio (trattate nei considerando 89-90, 98-99 e 103-104), ha concordato con la conclusione generale relativa all'assenza di un pregiudizio notevole, in particolare nel corso del PIR.

7. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (120) Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio è importante sottolineare che, pur con un tasso ottimale di utilizzo degli impianti, raggiunto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non era in grado di soddisfare tutta la domanda dell'Unione; una parte significativa del consumo dell'Unione ha quindi dovuto essere coperta dalle importazioni.
- (121) L'industria dell'Unione, inoltre, produce unicamente acido sulfanilico depurato. Questo significa che gli utilizzatori che, per la loro produzione, preferiscono l'acido sulfanilico per uso tecnico devono ricorrere alle importazioni.
- (122) L'industria dell'Unione disponeva inoltre di una quota di mercato relativamente stabile, con vendite ad un certo numero di clienti di lunga data. Dall'inchiesta è emerso che, per alcuni utilizzatori, i fornitori di acido sulfanilico devono sottoporsi a un costoso e severo processo di certificazione/verifica, il che rende più difficile passare da un fornitore ad un altro.
- (123) È in questo contesto che il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure è esaminato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1. RPC

- (124) Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta, le conclusioni per quanto riguarda la RPC hanno dovuto basarsi sui migliori dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (125) Come già indicato ai considerando 63 e 75, i produttori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate per la produzione di acido sulfanilico ed esiste il rischio di reiterazione del dumping.
- (126) Inoltre, come affermato ai considerando 64 e 87, le informazioni disponibili indicano che la RPC ha di recente venduto all'India quantitativi più importanti di acido sulfanilico a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (127) Le statistiche relative alle importazioni cinesi nel mercato indiano (cfr. considerando 64) sembrano infine indicare che la Cina è interessata principalmente a vendere acido sulfanilico depurato che, se diretto verso il mercato dell'Unione, entrerebbe in concorrenza diretta con le vendite del produttore dell'Unione.
- (128) Tutti questi fattori indicano che, qualora le misure fossero lasciate scadere, la RPC potrebbe esportare rapidamente verso il mercato dell'Unione quantitativi considerevoli di acido sulfanilico a prezzi di dumping, senza dover neppure riorientare le sue vendite a partire da altri mercati. Il mercato dell'Unione è interessante in termini di prezzi e consentirebbe agli esportatori cinesi di realizzare economie di scala con l'aumento della loro produzione. Se ciò dovesse verificarsi, l'industria dell'Unione dovrebbe far fronte a un immediato calo delle vendite e dei prezzi di vendita, il che a sua volta si ripercuoterebbe sull'utilizzo degli impianti e sulla redditività. Se questi indicatori di pregiudizio dovessero peggiorare, la ripresa dell'industria dell'Unione verrebbe rapidamente ribaltata e quest'industria subirebbe un pregiudizio notevole.

7.2. India

(129) Per quanto riguarda l'India, come concluso al considerando 76, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure è nullo. Tenuto conto di tale conclusione, l'analisi sulla reiterazione del pregiudizio non è necessaria.

8. Conclusioni relative alla reiterazione del pregiudizio

- (130) Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta illustrate nei considerando di cui sopra, l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle esportazioni a basso prezzo dalla RPC, il che inciderebbe negativamente sui risultati economici e finanziari dell'industria dell'Unione e determinerebbe la reiterazione di un pregiudizio notevole.
- (131) Il rischio di reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda l'India non è stato analizzato data la conclusione negativa relativamente alla reiterazione del dumping da parte dell'India.

E. INTERESSE DELL'UNIONE

1. **Introduzione**

ΙT

- (132) Per quanto riguarda le misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India, si è concluso che non esiste un rischio di reiterazione del dumping. Non è quindi necessario determinare l'interesse dell'Unione.
- (133) Per quanto riguarda la Cina, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure sarebbe contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi in gioco, ovvero quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

(134) Come spiegato al considerando 113, le misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito all'industria dell'Unione di consolidare la propria posizione. Al considerando 130 si è inoltre concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un grave deterioramento della propria situazione qualora le misure antidumping nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. Si può quindi concludere che la proroga delle misure nei confronti della Cina andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli utilizzatori

- (135) Tutti gli utilizzatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. La Commissione ha ricevuto quattro risposte complete al questionario e tre risposte parziali/osservazioni da parte degli utilizzatori di acido sulfanilico. Sulla base di tali informazioni si è accertato che l'incidenza del costo del prodotto in esame sui costi di produzione dei prodotti a valle varia considerevolmente tra gli utilizzatori a seconda del tipo di prodotto a valle.
- (136) Un certo numero di utilizzatori (produttori di prodotti farmaceutici e di tinture speciali) ha ammesso che l'acido sulfanilico riveste solamente un ruolo marginale nei loro costi di produzione e si ritiene pertanto che le misure non abbiano essenzialmente alcun impatto sui loro costi di produzione o sui loro prezzi.
- (137) Per altri utilizzatori (produttori di additivi per cemento e sbiancanti ottici) l'acido sulfanilico rappresenta invece dal 4 % al 12 % del costo di produzione dei prodotti a valle. Questi utilizzatori hanno inoltre subito delle perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame e hanno affermato che i dazi attualmente in vigore sono in parte responsabili delle loro difficoltà.
- (138) A tale proposito va osservato che le importazioni dalla RPC sono state quasi inesistenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, i dazi nei confronti della Cina, che dovrebbero garantire un livello equo dei prezzi sul mercato dell'Unione, non hanno comportato costi supplementari per gli utilizzatori nel corso del periodo in esame e non sono quindi all'origine delle difficoltà incontrate da questi ultimi. L'aumento dei prezzi del prodotto simile durante il periodo in esame è stato provocato dall'aumento dei costi di produzione conseguente all'incremento dei prezzi della principale materia prima, come indicato ai considerando 105 e 108. L'abolizione dei dazi attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di acido sulfanilico dall'India, come proposto dal presente regolamento, dovrebbe immediatamente facilitare l'accesso a una fonte supplementare di approvvigionamento di acido sulfanilico sul mercato dell'Unione a prezzi competitivi e sarebbe pertanto nell'interesse degli utilizzatori. Si ritiene di conseguenza che il mantenimento delle misure nei confronti della Cina non comporterà in futuro indebite difficoltà per gli utilizzatori.

4. Interesse degli importatori

(139) Tutti gli importatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. Un importatore del prodotto in esame ha fornito una risposta parziale al questionario in cui afferma che l'acido sulfanilico non riveste un ruolo importante nelle sue attività. Nessun altro importatore ha risposto al questionario o presentato comunicazioni o osservazioni scritte. In mancanza di ulteriore collaborazione da parte degli importatori, si è concluso che non sarebbe contrario al loro interesse mantenere le misure istituite sulle importazioni dalla RPC.

5. **Conclusioni**

(140) In considerazione di quanto esposto finora, si è concluso che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC.

F. MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTIDUMPING NEI CONFRONTI DELLA RPC E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING NEI CONFRONTI DELL'INDIA

- (141) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si ritiene opportuno che i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC siano mantenuti, mentre siano abrogati quelli sulle importazioni dall'India. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano trasmettere osservazioni successivamente a tale comunicazione. La Commissione ha tenuto debito conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.
- (142) Da quanto sopra esposto risulta che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili all'acido sulfanilico originario della Cina dovrebbero essere mantenute e le misure antidumping applicabili all'acido sulfanilico originario dell'India dovrebbero essere abrogate. Anche la decisione della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore per le importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan dovrebbe essere abrogata.
- (143) Tenendo conto che la ripresa dell'industria dell'Unione è recente, la Commissione, qualora riceva dal produttore dell'Unione una richiesta in tal senso, provvederà a monitorare le importazioni del prodotto in esame. Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (144) Il mantenimento delle misure previste dal presente regolamento nei confronti della Cina e l'abrogazione delle misure nei confronti dell'India sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60), originario della Repubblica popolare cinese.
- 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	33,7

- 3. Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico, attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60), originario dell'India, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.
- 4. La decisione 2006/37/CE della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore per le importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd. (India) è abrogata.

5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1347/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (²), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- Con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
- Con la decisione n. 2002/611/CE (4), la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi, per quanto riguarda le (3) misure sia antidumping sia antisovvenzioni sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).
- (4) Nel marzo 2004 la Commissione, con la decisione n. 2004/255/CE (3), ha abrogato la decisione n. 2002/611/CE a seguito del ritiro volontario dell'impegno dalla Kokan.
- (5) Con la decisione n. 2006/37/CE (6) la Commissione ha accettato un nuovo impegno per quanto riguarda le misure sia antidumping che antisovvenzioni sulle importazioni dall'India offerto dalla Kokan. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 del Consiglio sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (7).
- Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (8), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido (6)sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con

(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

- (^{°)} Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002,
- (3) Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).

(*) Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidum-

ping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).
(5) Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico origi-

nario dell'India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).

(*) Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).

- Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).
- Regolámento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).

il regolamento (CE) n. 1010/2008 (1), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e ha modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (2) delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto il 1º luglio 2013 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (3) («regolamento di base»). La domanda è stata presentata da CUF — Quimicos Industriais «(il richiedente» o «CUF»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.
- La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere delle (8) sovvenzioni e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («l'avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

4. Inchieste parallele

IT

Con un avviso di apertura pubblicato il 16 ottobre 2013 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) la Commissione ha inoltre avviato un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (6), applicabili alle importazioni di acido sulfanilico anche originario dell'India

5. Inchiesta

- 5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
- L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo tra il 1º ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2. Parti interessate

- La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i produttori esportatori dell'India, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- All'unico produttore dell'Unione, essendo l'unica parte interessata ad averne fatto richiesta, ha ottenuto un'audizione.

5.3. Campionamento

- Considerato l'elevato numero di produttori esportatori dell'India e di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- La Commissione ha ricevuto due risposte al questionario di campionamento dai produttori esportatori indiani. Non è stato quindi applicato alcun campionamento.

(²) GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.
(²) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93).

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).

^(*) GU C 300 del 16.10.2013, pag. 5.
(*) GU C 300 del 16.10.2013, pag. 14.
(*) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (16) Un importatore non collegato ha comunque risposto al modulo di campionamento, ma esso non ha importato il prodotto in esame dal paese interessato e non ha risposto al questionario. Il campionamento non è stato pertanto applicato.
- (17) Per i produttori dell'Unione il campionamento non è stato applicato poiché esiste un solo produttore dell'Unione.
 - 5.4. Inchiesta

IΤ

- (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori indiani, al governo dell'India («GOI») nonché agli importatori noti e agli utilizzatori dell'Unione.
- (19) Dei due produttori esportatori indiani soltanto uno ha presentato una risposta completa. Questo produttore indiano rappresentava una parte importante del totale delle esportazioni indiane verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (20) La Commissione ha inoltre effettuato consultazioni a Delhi con il governo indiano, il governo del Maharashtra, il governo del Gujarat e la Reserve Bank of India («RBI»).
- (21) Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - (a) Produttore dell'Unione:
 - CUF Quìmicos Industriail, Estarreja, Portogallo
 - (b) Produttori esportatori:
 - Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Khed, India
 - (c) Utilizzatori dell'Unione:
 - Blankophor GmbH, Leverkusen, Germania
 - Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portogallo
 - IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Spagna.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (22) Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60). Esistono due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre, il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Ne è stato osservato l'uso, per quanto limitato, anche nell'industria farmaceutica. Sebbene non sia oggetto di contestazione che entrambi i tipi di prodotto presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e siano perciò considerati un prodotto unico, è importante osservare che dall'inchiesta è emerso che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare gli utilizzatori che fanno uso di acido sulfanilico depurato potrebbero utilizzare quello per uso tecnico solo se potessero depurarlo ulteriormente essi stessi. Gli utilizzatori che necessitano di acido sulfanilico per uso tecnico o che lo preferiscono potrebbero in teoria impiegare il tipo depurato; tuttavia le significative differenze di prezzo (20 %-25 %) rendono questa soluzione non praticabile dal punto di vista economico.
- L'acido sulfanilico è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore indiano sul suo mercato interno e ai paesi terzi, come pure quelli fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione, hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Introduzione

(24) La collaborazione da parte degli esportatori indiani è stata limitata a un produttore esportatore. In mancanza della collaborazione di altri produttori, si è dovuto determinare l'importo delle sovvenzioni compensabili in base ai fatti disponibili: le risposte della società che ha collaborato, che rappresentava la maggior parte delle esportazioni dall'India all'Unione, e le informazioni fornite dalle autorità indiane.

- (25) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero probabilmente la concessione di sovvenzioni:
 - Regimi di sovvenzione esaminati nell'inchiesta originale:
 - Regimi nazionali:

- (a) Regime delle zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones Scheme EPZS)/ Regime per le zone a statuto economico speciale (Special Economic Zones Scheme — SEZS)/Regime destinato alle unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)
- (b) Regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme DEPBS)
- (c) Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme EPCGS)
- (d) Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme ITES)
- (e) Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme AAS)
- Regimi regionali:
 - (f) Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives PSI) del governo del Maharashtra
- Regimi di sovvenzione non esaminati nell'inchiesta originale ma esaminati nel primo riesame in previsione della scadenza e nel parallelo riesame intermedio:
 - Regimi nazionali:
 - (g) Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme ECS)
- Regimi di sovvenzione non esaminati nell'inchiesta originale e/o nei riesami precedenti:
 - Regimi nazionali:
 - (h) Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme FPS)
 - (i) Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation DFIA)
 - (j) Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme DDS)
 - (k) Regime del mercato mirato (Focus Market Scheme FMS)
 - (l) Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip SHIS)
 - (m) Iniezioni di capitale
 - Regimi regionali:
 - (n) Regimi regionali del governo del Gujarat
- (26) I regimi a), b), c), e), h), i) k) ed l) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrato in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica per il commercio estero rilevante per il PIR della presente inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2009-2014» («FTP 09-14»). Il GOI ha inoltre stabilito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» («HOP I 09-14»). Tale manuale delle procedure viene aggiornato periodicamente.
- (27) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito di cui alla lettera d) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria
- (28) I regimi regionali di cui ai punti f) ed n) sono gestiti dagli Stati di Gujarat e Maharashtra e si basano rispettivamente su risoluzioni del Dipartimento industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra e risoluzioni del governo del Dipartimento Industria e attività estrattive del governo del Gujarat.

- (29) Il regime di crediti all'esportazione di cui alla lettera g) si basa sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla RBI di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (30) Il regime di restituzione dei dazi di cui alla lettera j) si basa sulla sezione 75 della legge doganale (Custom Act) del 1962, sulla sezione 37 del Central Excise Act del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione sono pubblicati periodicamente; le aliquote applicabili durante il PIR erano le aliquote medie applicabili a tutte le industrie (All Industry Rates AIR) per il periodo di restituzione del dazio 2012-13, pubblicate nella notifica n. 92/2012-Cus (N.T.). Il regime di restituzione dei dazi («duty drawback scheme») è indicato anche come un regime di rimborso d'imposta («duty remission scheme») nel capitolo 4 del documento FTP 09-14.

2. Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Zone a statuto economico speciale (SEZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

- (31) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non è situato né in una SEZ né in una EPZ. Tuttavia, il produttore esportatore che ha collaborato è stato costituito in un regime applicabile alle EOU e ha ricevuto sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La descrizione e la valutazione che seguono sono quindi circoscritte al regime per le EOU.
 - (a) Base giuridica

IT

- (32) La descrizione dettagliata dell'EOUS si trova al capitolo 6 dell'FTP 09-14 e al capitolo 6 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Ammissibilità
- (33) A eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che in linea di principio si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire dell'EOUS. Per essere ammissibili all'EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in immobilizzazioni (pari a 10 milioni di rupie indiane).
 - (c) Attuazione pratica
- (34) Le EOU possono aver sede e impianti in qualsiasi luogo dell'India.
- (35) La domanda per ottenere lo status di EOU deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi produttivi programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, comunicano ad essa i termini e le condizioni di tale accettazione. L'accordo che autorizza la società a beneficiare dell'EOUS è valido per un periodo di cinque anni e può essere ulteriormente rinnovato.
- (36) Una condizione fondamentale per beneficiare dell'EOUS prevista dall'FTP 09-14 è quella di ottenere un saldo positivo in valuta estera: in un periodo di riferimento di cinque anni, cioè, il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.
- (37) Le unità EOUS beneficiano dei seguenti vantaggi:
 - (i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi i beni strumentali e di consumo e le materie prime) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;
 - (ii) esenzione dall'accisa sui beni acquistati da fonti locali;
 - (iii) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;
 - (iv) rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;
- (38) In conformità alla sezione 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di tali regimi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.
- (39) Il produttore esportatore che ha collaborato ha operato nel quadro dell'EOUS per i primi quattro mesi del periodo dell'inchiesta di riesame. La lettera formale di svincolo dal regime è stata emessa il 6 febbraio 2013. Pertanto, nel periodo dell'inchiesta di riesame la società ha utilizzato il regime solo per ottenere il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite. Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore in questione non ha beneficiato dell'esenzione dai dazi all'importazione e dalle accise sugli acquisti nazionali né del rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali.

(d) Conclusioni sull'EOUS

IT

- (40) Il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio all'EOU ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, migliorandone la liquidità attraverso il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite. La sovvenzione è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuta specifica e passibile di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L'obiettivo di esportazione di un EOUS, di cui al punto 6.1 dell'FTP 09-14, è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.
 - (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (41) L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite sui beni acquistati localmente rimborsata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell'inchiesta di riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari all'1,4 %.
 - 3. Regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme DEPBS)
- (42) È stato confermato che il DEPBS è stato revocato a decorrere dal 30 settembre 2011, cioè prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 4. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme EPCGS)
 - (a) Base giuridica
- (43) Una descrizione dettagliata dell'EPCGS si trova al capitolo 5 dell'FTP 09-14 e al capitolo 5 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Risultati
- (44) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'EPCGS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 5. Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme ITES)
- (45) È stato confermato che il regime di esenzione dall'imposta sul reddito è stato abolito nell'aprile 2011, cioè anteriormente al periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 6. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme AAS)
 - (a) Base giuridica
- (46) Una descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.1.3.1 a 4.1.14 dell'FTP 09-14 e ai punti da 4.1 a 4.30 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Risultati
- (47) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'AAS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 7. Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives PSI) del governo del Maharashtra
 - (a) Base giuridica
- (48) Per incoraggiare l'industrializzazione delle regioni meno sviluppate dello Stato del Maharashtra, fin dal 1964 il governo indiano concede incentivi a nuove unità in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «regime di incentivi» (Package Scheme of Incentives PSI). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione, e durante il PIR erano in vigore due PSI: PSI 2007 (valido fino all'aprile 2013) e PSI 2013. Il PSI del governo del Maharashtra è composto da vari sottoregimi, i principali fra i quali sono: i) il rimborso dell'imposta sul consumo/del dazio sull'entrata, ii) l'esenzione dall'imposta sull'elettricità, iii) l'esenzione dall'imposta locale sulle vendite/la dilazione della medesima, iv) sovvenzioni in

conto interessi per nuovi impianti, e v) determinati sussidi alle piccole e medie imprese per aggiornare le tecnologie. Dall'inchiesta è emerso che il solo sottoregime usato dal produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quello relativo alla dilazione dell'imposta sulle vendite (v. punto iii)] che in realtà era contenuto nel PSI 2001, ma l'imposta sulle vendite risultava ancora non versata per intero nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(b) Ammissibilità

IT

- (49) Per poter beneficiare del sistema, di norma le imprese devono investire nelle regioni meno sviluppate dello stato (classificate in varie categorie sulla base del loro diverso grado di sviluppo economico, ad esempio poco sviluppate, meno sviluppate, minimamente sviluppate) installandovi un nuovo stabilimento industriale o realizzando un investimento finanziario su vasta scala diretto all'espansione o alla diversificazione di uno stabilimento industriale già esistente. I criteri principali per stabilire l'importo degli incentivi sono: la classificazione dell'area in cui è o sarà stabilita l'impresa e l'entità dell'investimento.
 - (c) Attuazione pratica
- (50) Il certificato di ammissibilità rilasciato dal governo del Maharashtra al produttore esportatore che ha collaborato stabiliva che l'impresa, nel quadro del sottoregime che dilaziona l'imposta sulle vendite, poteva rinviare il pagamento delle imposte locali raccolte sulle sue vendite nazionali.
 - (d) Conclusione
- (51) Il sottoregime di dilazione dell'imposta sulle vendite stabilito dal PSI del governo indiano concede sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il sottoregime considerato costituisce un contributo finanziario del governo del Maharashtra poiché tale concessione rinvia la raccolta di entrate del governo stesso che sarebbero altrimenti dovute. La dilazione attribuisce un vantaggio all'impresa perché ne migliora la liquidità.
- (52) Possono beneficiare del sottoregime solo le imprese che hanno effettuato investimenti in determinate aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Non sono ammesse al regime le imprese situate al di fuori di tali aree. L'entità del beneficio varia a seconda dell'area interessata. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.
 - (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (53) L'importo dilazionato dell'imposta locale sulle vendite, nel quadro dell'elemento «dilazione» del regime, che era ancora dovuto alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, è stato ritenuto equivalente a un prestito senza interessi dello stesso importo concesso dal governo del Maharashtra. Il beneficio del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta è stato perciò calcolato in base all'interesse che l'impresa avrebbe pagato su un prestito commerciale comparabile durante il PIR.
- (54) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dell'impresa durante il PIR (come denominatore), in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (55) Alla luce di quanto precede, l'importo della sovvenzione ottenuta dalla società nel quadro di tale regime di incentivi è pari all'1,1 %.

8. Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

- (56) È stato confermato che, a seguito di modifiche dell'ECS (luglio 2010 relativamente ai crediti all'esportazione in rupie indiane e maggio 2012 relativamente ai crediti all'esportazione in valuta estera), i tassi di interesse preferenziali per i crediti all'esportazione nel quadro di questo regime hanno cessato di esistere, in linea di principio, ad eccezione che per un numero limitato di settori specifici dell'industria. Dal momento che il settore chimico in questione non risultava nell'elenco dei settori coperti dalle sovvenzioni dei tassi di interesse nel PIR, non è stato necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 9. Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme FPS)
 - (a) Base giuridica
- (57) Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.15 dell'FTP 09-14 e al punto 3.9 dell'HOP I 09-14.

(b) Risultati

TI

- (58) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FPS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 10. Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation DFIA)
 - (a) Base giuridica
- (59) Una descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.2.1 a 4.2.7 dell'FTP 09-14 e ai punti da 4.31 a 4.36 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Risultati
- (60) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro del DFIA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta attuale.
 - 11. Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme DDS)
 - (a) Base giuridica
- (61) La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, come successivamente modificata.
 - (b) Ammissibilità
- (62) Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.
 - (c) Attuazione pratica
- (63) Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di questo regime. Il governo indiano ha fissato i tassi di restituzione dei dazi per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata pari al 4 % del valore fob.
- (64) Per poter beneficiare di questo regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che lo spedizioniere ha presentato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite assegno.
- (65) L'esportatore deve inoltre fornire prova di aver realizzato proventi dall'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate BRC). Tale documento può essere presentato successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato.
- (66) L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.
- (67) È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione l'importo della restituzione del dazio può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali.
- (68) È risultato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha fatto ricorso al DDS durante il periodo dell'inchiesta di riesame dopo lo svincolo dall'EOUS.
 - (d) Conclusioni sul DDS
- (69) Il DDS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un importo relativo alla restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario del governo indiano, poiché assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. L'importo di cui sopra conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (70) Il DDS è anche condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

- (71) Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito o un regime di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.
- (72) Non è in atto alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DDS indipendentemente dall'effettiva importazione dei fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Per questo motivo, anche gli esportatori che acquistano tutti i fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore produttivo sono ammessi a beneficiare del DDS.
- (73) Ciò è confermato dalla circolare n. 24/2001 del governo indiano, che afferma chiaramente che «[I tassi di restituzione del dazio] non hanno alcun rapporto con il modello reale di consumo dei fattori produttivi, né con l'effettiva incidenza sui fattori produttivi di un determinato esportatore o di singole spedizioni [...]» e raccomanda alle autorità regionali di «non richiedere prove dei dazi effettivi che gravano sui fattori produttivi importati o locali assieme alla [richiesta di restituzione] presentata dagli esportatori».
- (74) In considerazione di quanto precede, si è concluso che il DDS è compensabile.
 - (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (75) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A tale proposito il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario al momento dell'effettuazione dell'operazione di esportazione nell'ambito di tale regime. In questa fase il governo indiano è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da accordarsi per tale operazione di esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è opportuno calcolare il vantaggio conferito a titolo del DDS come pari agli importi di restituzione dei dazi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (76) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (77) Considerato quanto precede, l'aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il produttore esportatore indiano che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame è pari allo 0,6 %.
 - 12. Regime del mercato mirato (Focus Market Scheme FMS)
 - (a) Base giuridica
- (78) Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.14 dell'FTP 09-14 e al punto 3.8 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Risultati
- (79) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FMS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.
 - 13. Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip SHIS)
 - (a) Base giuridica
- (80) Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.16 dell'FTP 09-14 e al punto 3.10 dell'HOP I 09-14.
 - (b) Risultati
- (81) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dello SHIS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

14. Iniezioni di capitale

IT

(82) Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha beneficiato di iniezioni di capitale dal governo indiano o dai governi regionali. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

15. Regimi regionali del governo del Gujarat

(83) È stato confermato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha società collegate o impianti di produzione nello Stato del Gujarat. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente i regimi regionali del governo del Gujarat.

16. Importo delle sovvenzioni compensabili

(84) In conformità al regolamento di base, per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili emerse durante il periodo dell'inchiesta di riesame è del 3,1 %.

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd

Regime	%
EOUS (*)	1,4
DEPBS (*)	0
EPCGS (*)	0
ITES	0
AAS (*)	0
PSI (Regime regionale del Maharashtra)	1,1
ECS (*)	0
FPS (*)	0
DFIA (*)	0
DDS (*)	0,6
FMS (*)	0
SHIS (*)	0
Iniezioni di capitale	0
Regimi regionali del Gujarat	0
TOTALE	3,1

^(*) Le sovvenzioni segnate con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

⁽⁸⁵⁾ In base alle informazioni disponibili, il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava una quota maggioritaria delle esportazioni di acido sulfanilico dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non vi erano informazioni atte a indicare che il livello di sovvenzione di altri eventuali produttori esportatori potesse essere inferiore.

17. Probabilità del persistere delle sovvenzioni

- (86) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di causare il persistere delle sovvenzioni.
- (87) È stato accertato che, sebbene il margine di sovvenzione emerso durante il riesame in previsione della scadenza sia inferiore a quello accertato durante l'inchiesta iniziale e il precedente riesame in previsione della scadenza, l'esportatore indiano del prodotto in esame che ha collaborato ha continuato a trarre beneficio dalla sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Non vi è alcuna indicazione che il DDS, cioè il principale programma attualmente utilizzato dall'impresa dopo essersi svincolata dall'EOUS, sarà gradualmente abbandonato nel prossimo futuro. In queste condizioni, è chiaro che l'esportatore del prodotto in esame continuerà a ricevere anche in futuro sovvenzioni compensabili.

D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e definizione di industria dell'Unione

(88) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da un unico produttore dell'UE, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Consumo dell'Unione

- (89) Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base:
 - al volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione,
 - al volume delle importazioni di acido sulfanilico (TARIC) nel mercato dell'Unione come da dati Eurostat.
- (90) In considerazione del fatto che l'industria dell'Unione consta di un solo produttore e che vi è solo un produttore esportatore statunitense, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali nelle tabelle che seguono è necessario presentare le informazioni sotto forma di indice.

Tabella 1

Consumo nel mercato dell'Unione

Volume (indice)	2010	2011	2012	PIR
Consumo dell'Unione (2010 = 100)	100	106	106	114

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(91) Dall'inchiesta è emerso che il mercato dell'acido sulfanilico si è ampliato progressivamente nel corso del periodo in esame, e che alla fine del PIR era aumentato del 14 %.

3. Importazioni dal paese interessato

(a) Volume delle importazioni e quota di mercato

Tabella 2

Importazioni dal paese interessato

Volume delle esportazioni (indice)	2010	2011	2012	PIR
India	100	422	187	52

Fonte: Eurostat

Tabella 2a

Importazioni dal paese interessato

Volume delle importazioni (gamma) (¹)	2010	2011	2012	PIR
India	50-200	250-550	100-250	10-80

Fonte: Eurostat

ΙT

Tabella 3

Quota di mercato del paese in esame

Quota di mercato (indice)	2010	2011	2012	PIR
Quota di mercato delle importazioni dall'India	100	397	177	46

- (92) Il volume delle importazioni originarie dell'India è calato del 48 % nel corso del periodo in esame, e la relativa quota di mercato è diminuita del 54 % nello stesso periodo.
 - (b) Prezzi delle importazioni

Tabella 4

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dal paese interessato

	2010	2011	2012	PIR
Indice del prezzo delle importazioni dall'India (2010 = 100)	100	79	84	92

Fonte: Eurostat

Tabella 4a

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dal paese interessato

	2010	2011	2012	PIR
Gamme di prezzo delle importazioni dall'India	1 200-1 800	1 000-1 400	1 100-1 500	1 300-1 700

Fonte: Eurostat

- (93) Il prezzo medio del prodotto in esame dall'India è diminuito del 21 % nel 2011; da allora è aumentato gradualmente rimanendo però ancora dell'8 % al di sotto dei livelli di prezzo del 2010.
 - (c) Livello di sottoquotazione dei prezzi
- (94) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati dall'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato non erano inferiori ai prezzi del produttore dell'Unione. Al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali il risultato esatto non può essere divulgato, ma la sottoquotazione riscontrata era compresa tra il -20 % e il -40 %.

⁽¹) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore dell'Unione ha chiesto che i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione anche sotto forma di gamme, poiché sulla base dei valori indicizzati era difficile valutare lo sviluppo reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.

(95) In seguito alla divulgazione delle informazioni e alle osservazioni formulate dal produttore dell'Unione, alla Commissione è stato richiesto di calcolare l'eventuale sottoquotazione dei prezzi per la parte residua delle importazioni indiane in base ai dati Eurostat. In base a questi dati non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione riguardo a tali importazioni e, di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando 94 possono essere confermate.

4. Importazioni da altri paesi terzi

IT

(96) Ad eccezione di tre transazioni di entità trascurabile (due nel 2010 e 2011 dalla Svizzera e una nel 2012 dalla Malaysia), nel corso del periodo in esame tutte le importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi provenivano dalla RPC e dagli USA.

Tabella 5

Importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle importazioni dagli USA (indice)	100	267	253	299
Quota di mercato delle importazioni dagli USA (indice)	100	180	171	188
Prezzi medi delle importazioni dagli USA (indice)	100	95	101	102
Volume delle importazioni dalla Cina (indice)	100	77	14	1
Quota di mercato delle importazioni cinesi (indice)	100	73	13	1
Prezzi medi delle importazioni cinesi	100	92	104	164
Fouts. Eurostat	•		•	•

Fonte: Eurostat

- (97) I volumi delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC sono diminuiti del 99 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, e anche la loro quota di mercato è diminuita del 99 % nello stesso periodo.
- (98) Nel 2011 il prezzo medio delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC è diminuito dell'8 %, registrando da allora un andamento crescente con un aumento molto consistente, del 64 %, nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (99) Sia il volume che la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico degli USA sono aumentati in modo significativo durante il periodo in esame, rispettivamente del 199 % e dell'88 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante lo stesso periodo: sono state quindi le importazioni dagli USA ad aver riconquistato le quote di mercato lasciate dagli esportatori cinesi e indiani.
- (100) Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dagli USA sono rimasti piuttosto stabili, restando nello stesso ordine di quelli del produttore dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni provenienti dagli USA.

5. Situazione dell'industria dell'Unione

- (101) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, nell'esame del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio era compresa una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (102) Al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali, è stato necessario presentare i dati relativi all'unico produttore dell'Unione sotto forma di indice.

5.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 6
Produzione, capacità e utilizzo degli impianti

	2010	2011	2012	PIR
Produzione (t) (indice)	100	87	99	107
Capacità (t) (indice)	100	100	100	100
Tasso di utilizzo degli impianti (indice)	100	87	99	107

Fonte: Risposta al questionario

IT

- (103) Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione dell'industria dell'Unione era del 7 % maggiore rispetto al livello registrato all'inizio del periodo in esame. La capacità dell'industria dell'Unione è rimasta invariata durante il periodo in esame e, di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è cambiato allo stesso modo della produzione, con un aumento del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (104) Va notato che, a eccezione del 2011, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame, riuscendo a raggiungere un livello ottimale durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (105) In seguito alla divulgazione delle informazioni l'industria dell'Unione ha sostenuto di aver raggiunto, in tutto il periodo considerato, livelli ottimali di utilizzo delle capacità soltanto durante il PIR, il che dimostra che la ripresa è ancora molto recente e fragile.
- (106) Questa osservazione nella valutazione della Commissione non modifica le conclusioni del considerando 104, che non contraddicono in alcun modo le osservazioni dell'industria dell'Unione.

5.2. Scorte finali

Tabella 7

Volume delle scorte finali

	2010	2011	2012	PIR
Scorte finali (t) (indice)	100	576	328	171

Fonte: Risposta al questionario

- (107) Nel 2011 i livelli delle scorte di fine anno dell'industria dell'Unione hanno registrato un forte aumento, con una tendenza al ribasso negli anni successivi ma rimanendo comunque del 71 % superiori al livello del 2010 durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, in base al volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle scorte finali rappresenta meno di un mese di produzione.
 - 5.3. Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 8 **Volume delle vendite e quota di mercato**

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle vendite (t) (indice)	100	70	97	104
Quota di mercato (indice)	100	66	92	92

Fonte: Risposta al questionario

ΙT

- (108) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 4 % rispetto al livello registrato all'inizio del periodo in esame. Nel 2011 si è registrato un brusco calo, seguito da un costante aumento negli anni successivi.
- (109) In termini di quota di mercato, i risultati dell'industria dell'Unione possono essere considerati stabili durante il periodo in esame, ad eccezione del 2011 quando analogamente al calo delle vendite anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Negli anni seguenti le vendite e la quota di mercato hanno registrato una tendenza alla crescita. Sebbene durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato del produttore dell'Unione si sia mantenuta leggermente al di sotto del livello del 2010, vale la pena di notare che l'industria dell'Unione è comunque riuscita a partecipare alla crescita del consumo nell'Unione e a conservare una posizione dominante sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.
- (110) Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni l'industria dell'Unione ha dichiarato che la sua quota di mercato è estremamente instabile a causa del fatto che l'acido sulfanilico è una merce determinata dal prezzo e ha fornito l'esempio del 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione è crollata.
- (111) A questo riguardo va sottolineato che la perdita di quota di mercato registrata nel 2011 ha inciso con un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell'Unione contro le tendenze del mercato in quel momento. In effetti, l'inchiesta ha dimostrato che nel 2011 i prezzi delle importazioni da tutti i paesi sono diminuiti fra il 5 % e il 20 %. È inoltre interessante notare che i dati statistici disponibili indicano che è stato soprattutto l'importatore USA a rilevare la quota di mercato persa dall'industria dell'Unione.
 - 5.4. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

Tabella 9

Prezzi di vendita

	2010	2011	2012	PIR
Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata) (indice)	100	109	108	112
Fonte: Risposta al questionario				

(112) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono saliti del 12 % a causa del trasferimento dell'aumento del costo della principale materia prima (anilina).

5.5. Occupazione e produttività

Tabella 10

Occupazione e produttività

2010 2011 2012 PIR 100 Occupazione (indice) 100 117 117 Produttività della manodopera (indice) 100 88 85 91 Costo medio della manodopera (indice) 100 105 102 116

Fonte: Risposta al questionario

(113) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'occupazione in equivalenti a tempo pieno è aumentata del 17 %. Il costo medio del lavoro ha mostrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame raggiungendo un aumento del 16 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2010. Dal momento che la produzione è aumentata solo del 7 %, come indicato al considerando 103, nel periodo in esame la produttività del lavoro è diminuita del 9 %.

5.6. Redditività

Tabella 11

Redditività

	2010	2011	2012	PIR
Redditività (indice)	100	96	20	65

Fonte: Risposta al questionario

- (114) Nel corso del periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione per il prodotto simile è diminuita, risultando lievemente inferiore al livello ottimale indicato dall'industria dell'Unione; è tuttavia importante notare che è rimasta positiva per l'intero periodo in esame.
- (115) La diminuzione della redditività è dovuta principalmente all'aumento del costo medio di produzione, cresciuto del 20 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, che l'aumento del 12 % dei prezzi di vendita di cui al considerando 112 non è stato in grado di compensare per intero.
 - 5.7. Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 12

Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

	2010	2011	2012	PIR
Investimenti (indice)	_	100	133	57
Utile sul capitale investito (indice)	100	86	30	103
Flusso di cassa (indice)	100	116	68	82

- (116) Dall'inchiesta è emerso che nel 2010 l'industria dell'Unione non è stata in grado di investire. Successivamente, gli investimenti nel commercio di acido sulfanilico sono diminuiti del 43 % tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame: l'importo di tali investimenti termini assoluti può essere considerato basso, ed è relativo principalmente alle attività di manutenzione. Tali risultati sono coerenti con l'andamento degli utili sul capitale investito e la scarsa redditività emersi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (117) L'utile sul capitale investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2011 e nel 2012. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito è migliorato e ha raggiunto lo stesso livello del 2010 grazie all'aumento della redditività tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (118) Il flusso di cassa ha registrato un andamento fluttuante, rimanendo però positivo durante l'intero periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il flusso di cassa è diminuito del 18 % rispetto al livello del 2010. L'industria dell'Unione non ha riferito difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.
 - 5.8. Entità del margine di sovvenzione effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
- (119) Come indicato al considerando 84, il margine di sovvenzione accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è stato considerevole, seppure ancora al di sopra della soglia minima.
- (120) Tenendo conto dell'aumento dei volumi di vendita, dei prezzi e del tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si può concludere che le misure si sono rivelate efficaci e che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame si è registrato un certo calo di alcuni indicatori di pregiudizio quali la redditività e la quota di mercato, calo che però non può essere attribuito alle importazioni dal paese interessato, a causa del livello estremamente basso di tali importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, gli indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo indicano ancora una situazione sostenibile per l'industria dell'Unione.

6. Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (121) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono scese a livelli molto bassi. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta piuttosto stabile, e i volumi persi dal paese interessato sono stati acquisiti dalle importazioni dagli Stati Uniti ad un livello di prezzo analogo a quello dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle vendite e i prezzi medi di vendita, nonché a raggiungere tassi di utilizzo degli impianti pressoché ottimali.
- (122) Come spiegato al considerando 120, la moderata flessione della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione non può essere attribuita alle importazioni indiane.
- (123) Si conclude pertanto che l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (124) Sebbene l'industria dell'Unione abbia presentato alcune osservazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio e tali osservazioni siano state affrontate ai considerando 9), 105-106 e 110-111, essa ha approvato la conclusione complessiva relativa all'assenza di pregiudizio grave, in particolare nel corso del PIR.

7. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (125) Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio è importante sottolineare che con un utilizzo ottimale degli impianti che è stato raggiunto durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare l'intero consumo dell'Unione, e che quindi una parte significativa di tale consumo deve essere coperta con le importazioni.
- (126) Inoltre l'industria dell'Unione produce unicamente acido sulfanilico purificato, il che significa che gli utenti che preferiscono l'acido sulfanilico per uso tecnico per la loro produzione devono ricorrere alle importazioni.
- (127) Inoltre, l'industria dell'Unione aveva una quota di mercato stabile, con vendite a clienti di lunga durata. L'inchiesta ha rivelato che per alcuni utilizzatori i fornitori di acido sulfanilico devono subire un processo di verifica/certificazione severo e oneroso che rende più difficile cambiare fornitore.
- (128) È in tale contesto che il potenziale impatto delle importazioni indiane sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, al fine di valutare la probabilità di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (129) Come concluso ai considerando 84,85 e 87, l'acido sulfanilico importato dall'India beneficia ancora delle sovvenzioni, e probabilmente continuerà a beneficiarne in futuro.
- (130) Allo stesso tempo, i risultati dell'inchiesta evidenziano il fatto che la presenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India non determinerà una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Questo ragionamento è basato sull'analisi dei seguenti elementi:
 - eccesso di capacità in India,
 - politica dei prezzi degli esportatori indiani,
 - impatto del livello delle sovvenzioni sui prezzi,
 - assortimento dei prodotti indiani.
 - (a) Eccesso di capacità in India
- (131) L'inchiesta non ha evidenziato l'esistenza di un eccesso di capacità particolarmente significativo in India.
- (132) L'industria dell'Unione ha contestato tale conclusione, sostenendo in particolare che probabilmente vi sarà un aumento dell'eccesso di capacità indiano a causa della crescente presenza di prodotti cinesi sul mercato indiano, e che pertanto l'incentivo ad esportare aumenterà ulteriormente.

- (133) A tale riguardo la Commissione osserva che il maggiore produttore ed esportatore indiano noto di acido sulfanilico ha abbandonato il suo status di unità orientata all'esportazione (EOU) nel 2013 come indicato al considerando 39 in quanto la società stava progettando di aumentare le vendite sul mercato interno, vendite che erano state gravemente limitate dal regime EOU. La società ha confermato di non percepire pressioni da parte dei concorrenti cinesi e che, secondo la loro valutazione, il mercato indiano aveva buone prospettive di sviluppo. Non vi sono quindi motivi per supporre che l'attuale o l'eventuale futuro eccesso di capacità dei produttori indiani verrà diretto verso l'Unione a causa di una presunta pressione cinese sul mercato indiano.
 - (b) Politica dei prezzi degli esportatori indiani
- (134) Per quanto riguarda la politica dei prezzi degli esportatori indiani, si è riscontrato ai considerando 94 e 95 che il produttore esportatore che ha collaborato e anche altri esportatori indiani vendevano a prezzi non inferiori ai prezzi dell'Unione durante il PIR.
- (135) L'industria dell'Unione ha sostenuto che i prezzi all'esportazione praticati dalla Kokan si basavano su un impegno sui prezzi e non erano quindi rappresentativi per gli altri produttori esportatori indiani. La Commissione osserva che nel corso del periodo in esame la Kokan aveva praticato prezzi notevolmente superiori al prezzo minimo all'importazione fissato dall'impegno. Per quanto riguarda gli altri esportatori indiani, i loro prezzi medi all'esportazione indicati da Eurostat sono stati persino più elevati durante il PIR. Ciò significa che i prezzi degli esportatori indiani inclusa la Kokan si basavano sulla situazione del mercato piuttosto che sull'impegno sui prezzi.
- (136) L'industria dell'Unione ha inoltre sottolineato che i prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti dell'8 % nel periodo in esame nonostante un aumento di oltre il 40 % del prezzo della principale materia prima (benzene) nello stesso periodo. Dall'inchiesta è emerso che il livello relativamente elevato dei prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato dell'Unione ha creato lo spazio per una diminuzione dei prezzi malgrado l'aumento del costo della principale materia prima. Nonostante la sua importanza in quanto elemento di costo, il benzene da solo non può spiegare l'evoluzione dei costi e dei prezzi del prodotto in esame. Infine, l'inchiesta ha mostrato che i prezzi di vendita indiani nell'Unione non erano eccezionalmente bassi: erano infatti simili ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi effettuate in quantitativi considerevoli. Pertanto, l'andamento dei prezzi del prodotto finale (acido sulfanilico) e quello della principale materia prima (benzene) sollevato dall'industria dell'Unione non sono in contraddizione.
- (137) Infine, l'industria dell'Unione ha fatto rilevare che i prezzi d'esportazione indiani in paesi terzi, cioè la Turchia, erano inferiori a quelli delle esportazioni nell'UE. La Commissione osserva che dai dati raccolti dalla Kokan risulta che i suoi prezzi per la Turchia sono stati anche superiori al prezzo minimo all'importazione, e che la società non ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Il volume delle esportazioni della Kokan in Turchia era dello stesso ordine di grandezza di quello su cui si è basata la richiesta dell'industria dell'Unione, e pertanto i risultati riguardanti la Kokan sono validi per tutte le esportazioni indiane in Turchia. Sulla base di quanto sopra, la presunta diversità di politica dei prezzi degli esportatori indiani in paesi terzi rispetto all'UE non è confermata dalle informazioni disponibili.
 - (c) Impatto del livello di sovvenzione sui prezzi
- (138) Come indicato al considerando 84, il margine di sovvenzione accertato durante il PIR per il produttore indiano che ha collaborato era pari al 3,1 %. Ciò dimostra una persistente tendenza al ribasso nelle sovvenzioni osservate dopo l'istituzione delle misure compensative originali nel 2002.
- (139) Tale ribasso non è legato solo alla situazione della singola società ma anche ai cambiamenti sistemici dei regimi di sovvenzione indiani. Come spiegato nella parte C del presente regolamento, alcuni dei regimi sono stati abbandonati dal governo indiano, mentre la maggior parte degli altri sono stati ridotti per quanto riguarda i vantaggi per le società. Solo nel caso di un particolare regime analizzato, vale a dire il DDS, le condizioni di ammissibilità e le procedure amministrative sono state rese meno rigide. Di conseguenza la Kokan è immediatamente passata a questo regime. L'uso del DDS esclude tuttavia quello della maggior parte degli altri regimi (EOU, AAS, PQ, DFIA e FMS). Per il prodotto in esame il DDS ha un livello massimo di sovvenzione chiaro: il 4 % del valore fob delle esportazioni nel PIR, in seguito ulteriormente ridotto al 3 %. Nonostante tale limite del livello di sovvenzione è probabile che altri produttori passeranno a questo regime, o lo abbiano già fatto, grazie ai suoi bassi oneri amministrativi.
- (140) La Commissione ha già osservato tale tendenza in numerose altre inchieste antisovvenzioni in India negli ultimi 2 anni (¹). Si può pertanto concludere che i risultati riguardanti la Kokan, come descritto nel considerando 139, possono essere applicati per estrapolazione al resto dei produttori indiani di acido sulfanilico.

⁽¹⁾ Esempio: filo di acciaio inossidabile (GUL 240 del 7.9.2013), fogli di polietilene tereftalato (GUL 137 del 23.5.2013).

- (141) Tenendo conto del suddetto livello di sovvenzione (previsto al 3 % circa con DDS come regime principale) e il livello attuale dei prezzi all'esportazione dall'India, che già includono le sovvenzioni, si conclude che tali prezzi all'esportazione non sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione anche se le misure compensative nei confronti dell'India fossero rimosse. Si può pertanto concludere che le esportazioni dall'India, anche se oggetto di sovvenzioni, non saranno pregiudizievoli per l'industria dell'Unione.
 - (d) Assortimento di prodotti

ΙT

- (142) Il produttore indiano che ha collaborato (che rappresentava una quota significativa delle importazioni indiane verso l'Unione) vendeva principalmente acido sulfanilico per uso tecnico nel quale era in concorrenza soprattutto con le importazioni statunitensi e cinesi, dal momento che l'industria dell'Unione non produceva acido sulfanilico per uso tecnico. Inoltre praticamente tutte le esportazioni di acido sulfanilico verso la Turchia fatte dalla Kokan, effettuate in quantità significative, erano per uso tecnico.
- (143) L'industria dell'Unione ha sostenuto che vi fosse un'amplissima sovrapposizione dell'utilizzo di acido sulfanilico per uso tecnico e di acido sulfanilico depurato, e che esista una concorrenza sostanziale tra i due tipi.
- (144) Sebbene il fatto che entrambi i tipi sono ragionevolmente sostituibili tra loro e pertanto considerati un unico prodotto non sia oggetto di contestazione, è importante osservare che l'inchiesta ha confermato che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare gli utilizzatori che necessitano di acido sulfanilico per uso tecnico o che lo preferiscono potrebbero in teoria impiegare il tipo depurato; tuttavia le significative differenze di prezzo (20 %-25 %) rendono questa soluzione non praticabile dal punto di vista economico. Si ritiene pertanto che le vendite dei produttori indiani per quanto concerne l'acido sulfanilico per uso tecnico siano perlopiù in competizione con prodotti cinesi e statunitensi.

8. Conclusione relativa alla reiterazione del pregiudizio

(145) Alla luce dei risultati dell'inchiesta indicati nei considerando di cui sopra, si conclude che è improbabile che l'abrogazione delle misure compensative nei confronti dell'India comporti la reiterazione del pregiudizio nel breve e medio termine.

E. INTERESSE DELL'UNIONE

(146) Poiché si è raggiunta la conclusione che non vi fosse alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, non è stato necessario determinare l'interesse dell'Unione.

F. DECADENZA DELLE MISURE COMPENSATIVE

- (147) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si ritiene opportuno che le misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India siano abrogate. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.
- (148) Si deduce da quanto sopra esposto che, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. La decisione della Commissione che accettava l'impegno attualmente in vigore relativo alle importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan andrebbe del pari abrogata.
- (149) Tenendo conto che la ripresa dell'industria dell'Unione è recente, la Commissione, a seguito di una richiesta del produttore dell'Unione, monitorerà le importazioni del prodotto in esame. Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (150) Il comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60) originario dell'India è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

2.	La decisione	2006/37/0	CE della (Commissione	che accetta	l'impegno	attualme	nte in v	vigore ii	n relazione	alle in	nporta-
zioni	di acido sulf	anilico offe	rto da K	okan Synthetic	cs & Chemi	cals Pvt. Lt	d. (India)	è abro	gata.			

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

- Una sorveglianza efficace dei mercati dell'energia all'ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informa-(1) zioni dettagliate relative ai contratti, compresi gli ordini di compravendita, nonché i dati sulle capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1227/2011 impone all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) di monitorare i mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione. Al fine di poter svolgere in suoi compiti in modo tempestivo, l'Agenzia dovrebbe ricevere insiemi completi di informazioni rilevanti in modo tempestivo.
- (3) Gli operatori di mercato dovrebbero segnalare all'Agenzia, su base regolare, le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sia per quanto riguarda il trasporto di tali materie prime. I contratti per i servizi di bilanciamento, i contratti tra diversi membri dello stesso gruppo di società e i contratti di vendita della produzione dei piccoli impianti di energia dovrebbero essere segnalati all'Agenzia unicamente su sua richiesta motivata su base ad-hoc.
- (4) In generale, le due parti del contratto dovrebbero segnalare le informazioni dettagliate richieste del contratto stipulato. Per facilitare la segnalazione, ciascuna parte dovrebbe essere in grado di trasmettere informazioni per conto dell'altra o di avvalersi dei servizi di terzi a tale scopo. Nonostante ciò e per facilitare la raccolta dei dati, le informazioni dettagliate relative ai contratti di trasporto acquisiti attraverso l'allocazione di capacità primaria di un gestore del sistema di trasporto/trasmissione («TSO») dovrebbero essere segnalate unicamente dal rispettivo TSO. I dati segnalati dovrebbero comprendere anche richieste di capacità soddisfatte e non soddisfatte.
- (5) Al fine di individuare gli abusi di mercato in modo efficace, è importante che, accanto alle informazioni dettagliate relative ai contratti, l'Agenzia possa inoltre monitorare gli ordini di compravendita emessi sui mercati organizzati. Dal momento che non è semplice per gli operatori di mercato registrare tali dati con facilità, gli ordini, abbinati e non, dovrebbero essere segnalati attraverso lo stesso mercato organizzato dove erano stati emessi o tramite terzi che siano in grado di fornire tali informazioni.
- (6) Al fine di evitare doppie segnalazioni l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni dettagliate sui derivati relativi ai contratti per la fornitura o il trasporto di energia elettrica o di gas naturale che sono state segnalate in conformità alla regolamentazione finanziaria applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni o alle autorità di regolamentazione finanziaria a partire da tali fonti. Ciononostante, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni che hanno segnalato le informazioni dettagliate di tali derivati conformemente a norme finanziarie, dovrebbero essere in grado di segnalare, fatto salvo il loro consenso, le stesse informazioni anche all'Agenzia.
- È necessario operare una distinzione tra contratti standard e contratti non standard ai fini di una segnalazione efficace e di un monitoraggio mirato. Poiché i prezzi dei contratti standard servono anche come prezzi di riferimento per i contratti non standard, l'Agenzia dovrebbe ricevere informazioni sui contratti standard su base giornaliera. Le informazioni relative ai contratti non standard dovrebbero essere disponibili entro un mese dalla loro stipula.

⁽¹) GUL 326 dell'8.12.2011, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

TI

- (8) Gli operatori di mercato dovrebbero inoltre segnalare all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione, su loro richiesta, su base regolare i dati relativi alla disponibilità e all'utilizzo delle infrastrutture di produzione e del trasporto dell'energia, compreso il gas naturale liquefatto («GNL») e gli impianti di stoccaggio. Al fine di ridurre l'onere di segnalazione sugli operatori di mercato e per un migliore utilizzo delle fonti di dati esistenti, le segnalazioni dovrebbero coinvolgere, ove possibile, i TSO, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (la «ENTSO per l'energia elettrica»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la «ENTSO per il gas»), i gestori dei sistemi GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale. A seconda dell'importanza e della disponibilità dei dati, la periodicità delle segnalazioni può variare, con la maggior parte dei dati segnalati su base giornaliera. I requisiti di segnalazione dovrebbero rispettare l'obbligo dell'Agenzia di non rendere pubbliche le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e di pubblicare o rendere disponibili unicamente le informazioni che non siano suscettibili di creare distorsioni della concorrenza nei mercati dell'energia all'ingrosso.
- (9) È importante che le parti che segnalano i dati abbiano una comprensione chiara in merito alle informazioni dettagliate che sono tenute a segnalare. A tal fine l'Agenzia dovrebbe illustrare il contenuto delle informazioni da segnalare in un manuale d'uso. Essa dovrebbe inoltre accertarsi che le informazioni siano segnalate in formati elettronici facilmente accessibili per le parti che segnalano i dati.
- (10) Al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei trasferimenti di dati completi, le parti che segnalano i dati dovrebbero rispettare i requisiti di base in relazione alla loro capacità di autenticare le fonti dei dati, verificare l'esattezza e la completezza dei dati e garantire la continuità delle attività commerciali. L'Agenzia dovrebbe valutare se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti suddetti. La valutazione dovrebbe garantire un trattamento adeguato dei terzi professionisti che trattano i dati degli operatori di mercato e degli operatori di mercato che segnalano i propri dati.
- (11) La tipologia e la fonte dei dati da segnalare possono influenzare le risorse e i tempi che le parti che segnalano i dati devono investire nella preparazione della presentazione dei dati. Ad esempio, il completamento delle procedure di segnalazione dei contratti standard stipulati nei mercati organizzati richiede meno tempo rispetto alla creazione di sistemi per la segnalazione di contratti non standard o di alcuni dati fondamentali. A tal fine, l'obbligo di segnalazione dovrebbe essere introdotto gradualmente iniziando con la trasmissione dei dati fondamentali disponibili sulle piattaforme di trasparenza dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ENTSO per il gas, come pure dei contratti standard stipulati nei mercati organizzati. La segnalazione dei contratti non standard dovrebbe seguire, in funzione del tempo supplementare necessario per completare le procedure di segnalazione. La segnalazione scaglionata dei dati aiuterebbe inoltre l'Agenzia a ripartire meglio le sue risorse per prepararsi a ricevere le informazioni.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1227/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per la trasmissione dei dati all'Agenzia in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Esso definisce le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali. Esso stabilisce inoltre canali adeguati per la segnalazione dei dati, definendo i tempi e la periodicità della loro segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2011 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 984/2013 della Commissione (¹).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

(1) «dati fondamentali», le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5).

- (2) «contratto standard», un contratto relativo ad un prodotto energetico all'ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia effettivamente luogo in tale mercato;
- «contratto non standard», un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso diverso da un contratto standard;
- (4) «mercato organizzato»,

- a) un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso in modo che si traducano in un contratto,
- b) qualsiasi altro sistema o sede nel quale molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici sono in grado di interagire in modo che si traducano in un contratto.

Tra questi figurano scambi di energia elettrica e di gas, broker e altri soggetti che eseguono tali operazioni a titolo professionale nonché sedi di negoziazione come definite all'articolo 4 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);

- (5) «gruppo», ha lo stesso significato definito all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- (6) «contratto infragruppo», un contratto relativo a prodotti di energia all'ingrosso stipulato con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento;
- (7) «fuori borsa (OTC)», qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato;
- (8) «nomina» (nomination),
 - per l'energia elettrica: la notifica dell'uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori del sistema di trasmissione;
 - per il gas naturale: la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
- (9) «energia di bilanciamento», l'energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento;
- (10) «capacità di bilanciamento (riserve)», la capacità di riserva oggetto di contratto;
- (11) «servizi di bilanciamento»,
 - per l'energia elettrica: la capacità di bilanciamento, l'energia di bilanciamento o entrambe;
 - per il gas naturale: un servizio fornito a un TSO mediante un contratto per il gas richiesto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas;
- (12) «unità di consumo», una risorsa che riceve energia elettrica o gas naturale per uso proprio;
- (13) «unità di produzione», un impianto di produzione di energia elettrica costituito di un'unica unità di generazione o di un insieme di unità di generazione;

CAPO II

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 3

Elenco dei contratti da segnalare

- 1. I seguenti contratti sono segnalati all'Agenzia:
- a) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:
 - i) contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
 - ii) contratti su base day-ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

(¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- iii) contratti su base *two days ahead* per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- iv) contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- v) contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vi) altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vii) contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,
- vii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione.
- b) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione:
 - i) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di
 offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,
 - ii) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,
 - iii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.
- 2. Al fine di facilitare la segnalazione dei dati, l'Agenzia redige e mantiene un elenco pubblico di contratti standard e l'aggiorna puntualmente. Al fine di facilitare la rendicontazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati.

Al fine di coadiuvare l'Agenzia nell'adempimento ai propri obblighi ai sensi del primo comma, i mercati organizzati le presentano dati di riferimento identificativi per ciascun prodotto energetico all'ingrosso che ammettono alla negoziazione. Le informazioni sono presentate prima dell'avvio delle negoziazioni relative a quel particolare contratto in un formato definito dall'Agenzia. I mercati organizzati presentano un aggiornamento delle informazioni qualora si verifichino cambiamenti.

Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.

Articolo 4

Elenco dei contratti da segnalare su richiesta dell'Agenzia

- 1. A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:
- a) contratti infragruppo,
- b) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,
- c) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,
- d) contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.
- 2. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 5

Informazioni dettagliate relative ai contratti da segnalare compresi gli ordini di compravendita

- Le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 3 includono:
- a) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell'allegato in relazione ai contratti standard per la fornitura di energia elettrica o gas naturale;
- b) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 2 dell'allegato in relazione ai contratti non standard per la fornitura di energia elettrica o gas naturale;
- c) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 3 dell'allegato in relazione ai contratti standard e non standard per il trasporto di energia elettrica;
- d) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 4 dell'allegato in relazione ai contratti standard e non standard per il trasporto di gas naturale.

Le informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate nell'ambito di contratti non standard che specifichino almeno un volume e un prezzo definitivi sono segnalate utilizzando la tabella 1 dell'allegato.

L'Agenzia fornisce i dettagli delle informazioni da segnalare di cui al paragrafo 1 in un manuale d'uso e, previa consultazione delle parti interessate, li rende disponibili al pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti del manuale d'uso.

Articolo 6

Canali di segnalazione delle operazioni

Gli operatori di mercato segnalano le informazioni dettagliate relative ai prodotti energetici all'ingrosso per le operazioni effettuate nei mercati organizzati all'Agenzia, inclusi gli ordini abbinati e non abbinati, attraverso il mercato interessato o attraverso sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni.

Il mercato organizzato in cui sono state effettuate le operazioni relative al prodotto energetico all'ingrosso o in cui è stato emesso l'ordine presenta, su richiesta dell'operatore di mercato, un accordo per la segnalazione dei dati.

- I TSO o terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), compresi gli ordini abbinati e non abbinati.
- Gli operatori di mercato o i terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), che sono stati stipulati al di fuori di un mercato organizzato.
- Le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso che sono state registrate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) sono fornite all'Agenzia mediante:
- a) repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012,
- b) meccanismi di segnalazione autorizzati di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 600/2014,
- c) autorità competenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,
- d) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),

secondo i casi.

Quando le persone segnalano le informazioni dettagliate relative alle operazioni in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, i loro obblighi in materia di segnalazione di tali informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono considerati assolti.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che

modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- 6. In linea con l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo direttamente all'Agenzia.
- 7. Se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell'altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l'insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte.
- 8. L'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti agli operatori di mercato e alle parti che segnalano i dati in relazione ai dati da loro segnalati.

Articolo 7

Tempi di segnalazione delle operazioni

1. Le informazioni dettagliate relative ai contratti standard e agli ordini di compravendita, inclusi quelli relativi alle aste, sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine.

Qualsiasi modifica o la cessazione del contratto stipulato o dell'ordine di compravendita è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione.

- 2. Nel caso dei mercati d'asta, quando gli ordini non sono resi pubblicamente visibili, sono segnalati solo i contratti conclusi e gli ordini finali. Essi sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo successivo alla vendita all'asta.
- 3. Gli ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici sono segnalati solo su richiesta dell'Agenzia.
- 4. Le informazioni dettagliate relative ai contratti non standard, inclusa la modifica o la cessazione del contratto e le operazioni descritte all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, sono segnalate entro un mese dopo la stipula, la modifica o la cessazione del contratto.
- 5. Le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla disponibilità dei risultati dell'allocazione. Qualsiasi modifica o la cessazione dei contratti già stipulati è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione.
- 6. Le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso che sono stati stipulati prima della data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile e ancora in essere a tale data sono segnalati all'Agenzia entro 90 giorni dalla data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile a tali contratti.

Le informazioni da segnalare comprendono unicamente i dati che possono essere estratti dai registri esistenti degli operatori di mercato. Esse comprendono almeno i dati di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) ed all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²).

CAPO III

SEGNALAZIONE DEI DATI FONDAMENTALI

Articolo 8

Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all'energia elettrica

1. L'ENTSO per l'energia elettrica segnala, a nome degli operatori di mercato, informazioni all'Agenzia riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, consumo e trasmissione dell'energia elettrica compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui agli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (³). Le informazioni sono segnalate mediante la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 543/2013.

(*) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
 (*) Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'e-

 ⁽¹) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
 (²) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'e-

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

2. L'ENTSO per l'energia elettrica mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni.

Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'A-genzia in forma disaggregata, compresi il nome e l'ubicazione dell'unità di consumo interessata, non oltre il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'Agenzia non oltre il giorno lavorativo successivo.

3. I TSO di energia elettrica o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine finali tra zone di offerta, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e il quantitativo previsto. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Articolo 9

Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas

1. L'ENTSO per il gas segnala informazioni all'Agenzia, per conto degli operatori di mercato, riguardanti la capacità e l'uso degli impianti per il trasporto di gas naturale compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui all'allegato I, punto 3.3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Le informazioni sono rese disponibili attraverso la piattaforma centrale a livello di UE di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009.

L'ENTSO per il gas mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al primo comma non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale a livello di UE.

2. I TSO del gas o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine del giorno prima e le rinomine finali delle capacità riservate, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e i quantitativi allocati. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni sono fornite per i seguenti punti del sistema di trasporto:

- a) tutti i punti di interconnessione;
- b) i punti di entrata degli impianti di produzione compresi i gasdotti upstream;
- c) i punti di uscita a cui è collegato un unico cliente;
- d) i punti di entrata e uscita degli stoccaggi;
- e) gli impianti GNL;
- f) gli hub fisici e virtuali.
- 3. I gestori dei sistemi GNL quali definiti all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ogni impianto GNL, le seguenti informazioni:
- a) la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera,
- b) il send-out e l'inventario dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera,
- c) gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto GNL, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate.
- 4. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Le informazioni, compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo 3, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili.

- 5. Gli operatori di mercato o, per loro conto, i gestori dei sistemi GNL segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL:
- a) in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti:
 - i) la data di scarico o carico,
 - ii) i volumi scaricati o ricaricati per nave,
 - iii) il nome del cliente finale,
 - iv) il nome e la dimensione della nave che utilizza l'impianto,
- b) le operazioni di scarico o carico previste negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l'operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall'operatore di mercato).
- 6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo alle operazioni di carico e scarico.

Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), sono messe a disposizione prima del mese a cui si riferiscono.

- 7. I gestori dei sistemi di stoccaggio, quali definiti all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE, segnalano informazioni all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, relativamente ad ogni impianto di stoccaggio o, nel caso di impianti gestiti in gruppo, per ciascun gruppo di impianti di stoccaggio, le seguenti informazioni mediante una piattaforma comune:
- a) la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto di stoccaggio,
- b) il quantitativo di gas in giacenza alla fine del giorno gas, entrate (iniezioni) e uscite (ritiri) per ciascun giorno gas,
- c) gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto di stoccaggio, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate.
- 8. Le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo

Le informazioni, compresi gli aggiornamenti, di cui al paragrafo 7, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili.

9. Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

Procedure di segnalazione

- 1. Gli operatori di mercato che pubblicano informazioni privilegiate sul loro sito web o i fornitori di servizi che comunicano tali informazioni per conto degli operatori di mercato forniscono un web feed per permettere all'Agenzia di raccogliere tali dati in modo efficace.
- 2. Nel segnalare le informazioni di cui agli articoli 6, 8 e 9, comprese le informazioni privilegiate, l'operatore di mercato identifica sé stesso o è identificato dalla terza parte che effettua la segnalazione per suo conto utilizzando il codice di registrazione dell'ACER che l'operatore di mercato ha ricevuto o utilizzando il codice unico che l'operatore di mercato ha fornito durante la registrazione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
- 3. L'Agenzia, previa consultazione con le parti interessate, definisce procedure, norme e formati elettronici basati su norme di settore stabilite per la segnalazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 8 e 9. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti delle procedure, degli standard e dei formati elettronici segnalati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati

1. Al fine di garantire uno scambio e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni, l'Agenzia, dopo aver sentito le parti interessate, elabora requisiti tecnici e organizzativi per la presentazione dei dati. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti di tali requisiti.

I requisiti:

- a) garantiscono la sicurezza, la riservatezza e la completezza delle informazioni,
- b) consentono l'identificazione e la correzione di errori nella segnalazione dei dati,
- c) consentono l'autenticazione della fonte delle informazioni,
- d) garantiscono la continuità delle attività commerciali.

L'Agenzia valuta se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti. Se questo è il caso esse sono registrate dall'Agenzia. Per le parti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, i requisiti di cui al secondo comma sono considerati soddisfatti.

2. Le persone tenute a segnalare i dati di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono responsabili della completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati all'Agenzia e, se necessario, alle autorità nazionali di regolamentazione.

Se una delle persone di cui al primo comma segnala i dati suddetti tramite terzi, essa non è responsabile della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili ai terzi. In tali casi la terza parte è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli articoli 4 e 18 del regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica.

Le persone di cui al primo comma adottano comunque misure ragionevoli per verificare la completezza, l'esattezza e la tempestività dei dati che trasmettono tramite terzi.

Articolo 12

Entrata in vigore e altre misure

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2. L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 9, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.

L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.

Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 7 ottobre 2015, ma non prima che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni diventi operativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2013.

Gli obblighi di segnalazione definiti all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 5, 7 e 9, si applicano a decorrere dal 7 aprile 2016.

L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 6, paragrafo 1, relativo ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b, si applica a decorrere dal 7 aprile 2016.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, secondo e quinto comma, l'Agenzia può concludere accordi con i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni per ricevere le informazioni dettagliate relative ai contratti prima che l'obbligo di segnalazione diventi applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO


INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AI CONTRATTI DA SEGNALARE

Tabella 1

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti standard per la fornitura di energia elettrica e gas

(formulario standard di segnalazione)

Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
		Parti del contratto
1	Identificativo dell'operatore di mercato o della controparte	L'operatore di mercato o la controparte per conto della quale è segnalata la registrazione dell'operazione sono identificati con un unico codice.
2	Tipo di codice utilizzato nel campo 1	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN) GS1).
3	Identificativo del trader e/o dell'operatore di mercato o della controparte quale fornito dal mercato organizzato	Login utente o conto delle operazioni del trader e/o dell'operatore di mercato o della controparte quale specificato dal sistema tecnico del mercato organizzato.
4	Identificativo dell'altro operatore di mercato o della controparte	Identificativo unico dell'altra controparte del contratto.
5	Tipo di codice utilizzato nel campo 4	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).
6	Identificativo dell'entità che segnala i dati	Identificativo dell'entità che segnala i dati.
7	Tipo di codice utilizzato nel campo 6	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN) GS1).
8	Identificativo del beneficiario	Se il beneficiario del contratto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1227/2011 è controparte del contratto lasciare il campo in bianco. Se il beneficiario del contratto non è una controparte del presente contratto, la controparte che segnala i dati deve identificare il beneficiario con un codice unico.
9	Tipo di codice utilizzato nel campo 8	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN) GS1).
10	Capacità di negoziazione dell'opera- tore di mercato o della controparte figuranti nel campo 1	Indicare se la controparte segnalante ha concluso il contratto come parte principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.
11	Indicatore acquisto/vendita	Indicare se il contratto è un contratto di acquisto o di vendita per l'operatore di mercato o per la controparte identificati nel campo 1
12	Iniziatore/«aggressore»	Quando la negoziazione si svolge su una piattaforma per ordini elettronici o trasmessi a voce dai broker, l'iniziatore è la parte che ha emesso per primo l'ordine fermo sul mercato e l'aggressore è la parte che avvia l'operazione.





Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
32	Identificativo dell'operazione collegata	Il codice identificativo dell'operazione collegata deve identificare il contratto associato all'esecuzione.
33	Identificativo dell'ordine collegato	Il codice identificativo dell'ordine collegato deve identificare l'ordine associato all'esecuzione.
34	Operazione con assistenza vocale	Indica se l'operazione è stata condotta con assistenza vocale, indicare «S» in caso affermativo, lasciare in bianco in caso negativo.
35	Prezzo	Il prezzo per unità.
36	Valore dell'indice	Il valore dell'indice di fissazione
37	Valuta	Il modo in cui è espresso il prezzo.
38	Importo nozionale	Valore del contratto.
39	Valuta nozionale	Valuta dell'importo nozionale.
40	Quantitativo/volume	Il numero totale di unità che figurano nel contratto o nell'ordine
41	Quantitativo nozionale totale del contratto	Il numero totale di unità del prodotto energetico all'ingrosso.
42	Unità di quantitativo per i campi 40 e 41	L'unità di misura utilizzata nei campi 40 e 41.
43	Data di cessazione	Data di cessazione del contratto segnalato. Lasciare in bianco si identica alla data di consegna.
		Informazioni dettagliate sulle opzioni
44	Stile dell'opzione	Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).
45	Tipo di opzione	Indica se si tratta di un'opzione di acquisto, di vendita o altro.
46	Data di esercizio dell'opzione	La data o le date in cui un'opzione viene esercitata. Se più di una possono essere utilizzati altri campi.
47	Prezzo di esercizio dell'opzione	Il prezzo di esercizio dell'opzione.
		Profilo di consegna
48	Punto o zona di consegna	Il codice o i codici EIC per il punto o i punti di consegna o l'area o le aree di mercato.
49	Data di inizio della consegna	La data di inizio della consegna.
50	Data del termine della consegna	La data del termine della consegna.
51	Durata	La durata del periodo di consegna.
52	Tipo di carico	Identificazione del profilo di consegna (carico di base, carico di picco, orario normale, blocco di ore o altro)
53	Giorni della settimana	I giorni della settimana della consegna.

Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
54	Intervalli di consegna del carico	L'intervallo di tempo per ogni blocco o forma.
55	Capacità di consegna	Il numero di unità incluse nell'operazione per intervallo di tempo di consegna.
56	Unità di quantitativo utilizzata nel campo 55	L'unità di misura utilizzata.
57	Prezzo per quantitativo per intervallo di tempo	Se applicabile, prezzo per quantitativo per intervallo di tempo di consegna.
		Informazioni sul ciclo di vita
58	Tipo di azione	 Quando la segnalazione contiene: un contratto o un ordine da negoziare per la prima volta, è classificata come «nuova» (new); una modifica dei dettagli di una segnalazione precedente, è classificata come «modificata» (modified); un annullamento di una segnalazione erroneamente presentata, è classificata come «erronea» (error); la cessazione di un contratto esistente o di un ordine di compravendita, è classificata come «annullata» (cancel).


Tabella 2

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti non standard per la fornitura di energia elettrica e gas

(formulario non standard di segnalazione)

Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
		Parti del contratto
1	Identificativo dell'operatore di mercato o della controparte	L'operatore di mercato o la controparte per conto della quale è segnalata la registrazione dell'operazione sono identificati con un unico codice.
2	Tipo di codice utilizzato nel campo 1	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).
3	Identificativo dell'altro operatore di mercato o della controparte	Identificativo unico dell'altra controparte del contratto.
4	Tipo di codice utilizzato nel campo 3	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).
5	Identificativo dell'entità che segnala i dati	Identificativo dell'entità che segnala i dati.
6	Tipo di codice utilizzato nel campo 5	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).
7	Identificativo del beneficiario	Se il beneficiario del contratto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 è controparte del contratto lasciare il campo in bianco. Se il beneficiario del contratto non è una controparte del presente contratto, la controparte che segnala i dati deve identificare il beneficiario con un codice unico.

Campo	Identificativo del compo	Descrizione
n.	Identificativo del campo	Descrizione
8	Tipo di codice utilizzato nel campo 7	Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).
9	Capacità di negoziazione dell'opera- tore di mercato o della controparte figuranti nel campo 1	Indicare se la controparte segnalante ha concluso il contratto come parte principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.
10	Indicatore acquisto/vendita	Indica se il contratto è un contratto di acquisto o di vendita per l'operatore di mercato o per la controparte identificati nel campo 1.
		Informazioni dettagliate sul contratto
11	Identificativo del contratto	Identificativo unico del contratto quale assegnato dai due operatori di mercato.
12	Data del contratto	La data in cui il contratto è stato stipulato o modificato, annullato o risolto.
13	Tipo di contratto	Il tipo di contratto.
14	Fonte di energia	La classificazione dei prodotti energetici per il contratto stipulato.
15	Prezzo o formula del prezzo	Prezzo fisso o formula di prezzo utilizzati nel contratto.
16	Importo nozionale stimato	Importo nozionale del contratto stimato (se applicabile).
17	Valuta nozionale	Valuta dell'importo nozionale stimato.
18	Quantitativo nozionale totale del contratto	Il numero totale stimato di unità del prodotto energetico all'ingrosso. Si tratta di una cifra calcolata.
19	Capacità delle opzioni relative al volume	Il numero di unità incluse nel contratto per intervallo di tempo di consegna, se disponibile.
20	Unità di quantitativo nozionale	L'unità di misura utilizzata nei campi 18 e 19.
21	Opzioni relative al volume	La classificazione del volume.
22	Frequenza delle opzioni relative al volume	La frequenza delle opzioni relative al volume, ad esempio giorna- liera, settimanale, mensile, stagionale o altro, se disponibile.
23	Intervalli delle opzioni relative al volume	Intervallo di tempo per ogni opzione relativa al volume, se disponibile.
		Informazioni dettagliate sugli indici di fissazione
24	Tipo di indice dei prezzi	Prezzo classificato come formula di prezzo fisso, a indice semplice (sottostante unico) o complesso (sottostante multiplo).
25	Indice di fissazione	Elenco degli indici di determinazione del prezzo del contratto. Specificare il nome di ciascun indice. In caso di un paniere degli indici per i quali non esiste un identificativo unico indicare il paniere o l'indice.
26	Tipi di indici di fissazione	Spot, forward, swap, spread ecc.
		.





Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
		Informazioni sul ciclo di vita
45	Tipo di azione	 Quando la segnalazione contiene: — un contratto segnalato per la prima volta, è classificata come «nuova» (new); — una modifica dei dati di un contratto segnalato precedentemente, è classificata come «modificata» (modified); — un annullamento di una segnalazione erroneamente presentata, è classificata come «erronea» (error);
		— la cessazione di un contratto esistente, è classificata come «annullata» (cancel).

Tabella 3

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso per quanto riguarda il trasporto di energia elettrica — Risultati di allocazione primaria e risultato della rivendita sul mercato secondario e trasferimento dei diritti di trasmissione dell'energia elettrica a lungo termine

Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
		Dati comuni per i risultati totali di allocazione primaria e di rivendita sul mercato secondario, diritti di trasferimento e documento di offerta
1.	Identificazione del documento	Identificazione unica del documento per il quale sono forniti i dat di serie temporali.
2.	Versione del documento	Versione del documento da inviare. Un documento può essere inviato varie volte, ogni trasmissione è identificata con un diverso numero di versione che inizia con 1 e aumenta progressivamente
3.	Tipo di documento	Il tipo di codice del documento da inviare.
4.	Identificazione del mittente	L'identificazione della parte mittente del documento e responsabile del suo contenuto (codice EIC).
5.	Ruolo del mittente	Identificazione del ruolo svolto dal mittente, ad esempio TSO, altre entità di segnalazione.
6.	Identificazione del destinatario	L'identificazione della parte che riceve il documento.
7.	Ruolo del destinatario	Identificazione del ruolo svolto dal destinatario.
8.	Data e ora della creazione	La data e l'ora della creazione del documento, vale a dire il momento in cui il TSO o altra entità di segnalazione invia l'operazione all'Agenzia.
9.	Intervallo di tempo di offerta/intervallo di tempo applicabile	La data e l'ora di inizio e di fine del periodo a cui si riferisce il documento.
10.	Settore	Il settore coperto dal documento.
11.	Status del documento (se del caso)	Identifica lo status del documento.
		Serie temporali dell'allocazione della capacità (per l'allocazione primaria)
12.	Identificazione delle serie temporali	Identificativo unico delle serie temporali.
13.	Identificazione del documento di offerta	L'identificazione del documento che contiene i riferimenti delle offerte o delle rivendite.






Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
49.	Importo del prezzo (se applicabile)	Il prezzo espresso per ogni unità di quantitativo allocato mediante l'allocazione primaria. Il prezzo espresso per ogni unità di quantitativo rivenduta o ceduta sul mercato secondario, se del caso.
50.	Quantitativo di offerta (se applicabile)	Il quantitativo che figura nel documento originario di offerta
51.	Importo del prezzo dell'offerta (se applicabile)	Il prezzo iniziale che figura nell'offerta originaria o nella rivendita per ciascuna unità di quantitativo richiesta.
		Motivo dell'allocazione primaria e dei processi secondari
52.	Codice del motivo (se applicabile)	Un codice che indica lo status dell'allocazione o dei diritti.
53.	Testo del motivo (se applicabile)	Spiegazione testuale del codice del motivo.
		Documento di intestazione dell'offerta e campi del documento dell'offerta per i mercati organizzati (applicabile per la negozia- zione secondaria)
54.	Parte interessata	L'operatore di mercato per il quale è presentata l'offerta (codice EIC).
55.	Ruolo della parte interessata	Il ruolo della parte interessata.
56.	Divisibile	Indica se ciascun elemento dell'offerta può essere parzialmente accolto o meno.
57.	Identificazione delle offerte connesse (se applicabile)	Identificazione unica associata a tutte le offerte connesse.
58.	Offerta per blocco	L'indicazione che i valori nel periodo costituiscono un offerta per blocco e non possono essere modificati.

Tabella 4

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso per quanto riguarda il trasporto di gas — Allocazione di capacità primaria e secondaria per il gas

Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione
		Dati comuni per i processi di allocazione primaria e secondaria
1.	Identificazione del mittente	L'identificazione della parte proprietaria del documento e responsabile del suo contenuto.
2.	Identificazione del mercato organiz- zato	Identificazione del mercato organizzato.
3.	Identificazione del processo	Identificazione dell'asta o altro processo quale definito dall'ente di allocazione di capacità.
4.	Tipo di gas	Identifica il tipo di gas.
5.	Identificazione dell'operazione di trasporto	Un numero di identificazione unico per l'allocazione di capacità assegnato dal mercato organizzato o dal TSO.
6.	Data e ora della creazione	La data e l'ora della creazione dell'operazione.



Campo n.	Identificativo del campo	Descrizione			
28.	Gruppo di bilanciamento o codice del portafoglio	Il gruppo di bilanciamento (o i gruppi di bilanciamento in cassi prodotti aggregati) cui appartiene lo <i>shipper</i> o il codice del port glio utilizzato dallo <i>shipper</i> se un gruppo di bilanciamento no applicabile.			
		Dati applicabili esclusivamente alle allocazioni secondarie			
29.	Procedura applicabile	Indicazione della procedura applicabile.			
30.	Importo massimo dell'offerta	L'importo massimo che il cessionario sarebbe disposto ad offrir espresso nella valuta per unità di misura.			
31.	Importo minimo dell'offerta	L'importo minimo che il cedente sarebbe disposto ad offrire, espresso nella valuta per unità di misura.			
32.	Quantitativo massimo	Il quantitativo massimo che il cessionario/cedente sarebbe dispo ad acquistare/vendere nell'elaborare la proposta di negoziazione.			
33.	Quantitativo minimo	Il quantitativo minimo che il cessionario/cedente sarebbe disposto ad acquistare/vendere nell'elaborare la proposta di negoziazione.			
34.	Prezzo pagato al TSO (prezzo sotto- stante)	Applicabile solo quando vi è un'allocazione espressa nella valuta, per unità di misura che deve essere kWh/h.			
35.	Prezzo che il cessionario paga al cedente	Prezzo che il cessionario paga al cedente espresso nella valuta, per unità di misura che deve essere kWh/h.			
36.	Identificazione del cedente	L'operatore di mercato che cede la capacità.			
37.	Identificazione del cessionario	L'operatore di mercato che riceve la capacità.			
		Campi di dati applicabili solo per gli ordini effettuati nelle vendite all'asta per l'allocazione primaria			
38.	Identificativo dell'offerta	Identificativo numerico dell'offerta assegnato dall'entità di segnalazione dei dati.			
39.	Numero della procedura di aggiudicazione dell'asta	Un numero intero che aumenta ogni volta che una vendita all'as non raggiunge alcun risultato e ricomincia con parametri differer — a partire da 1. Lasciare in bianco in caso di aste senza procedu di aggiudicazione, ad esempio le aste day-ahead.			
40.	Prezzo dell'offerta	Il prezzo offerto per ciascuna unità di capacità escluso il prezzo d riserva. Espresso nella valuta e nell'unità di misura.			
41.	Quantitativo dell'offerta	Il quantitativo offerto, espresso nell'unità di misura.			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1349/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	(EUR/100 kg) Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	66,4
	IL	88,5
	MA	85,2
	TN	139,2
	TR	109,7
	ZZ	97,8
0707 00 05	EG	191,6
	TR	140,4
	ZZ	166,0
0709 93 10	MA	80,0
	TR	136,0
	ZZ	108,0
0805 10 20	AR	35,3
	MA	68,6
	TR	59,8
	UY	32,9
	ZA	42,9
	ZW	33,9
	ZZ	45,6
0805 20 10	MA	57,0
	ZZ	57,0
0805 20 30, 0805 20 50,	IL	93,2
0805 20 70, 0805 20 90	MA	75,3
	TR	75,4
	ZZ	81,3
0805 50 10	TR	77,3
	ZZ	77,3
0808 10 80	BR	56,9
	CL	80,2
	NZ	90,6
	US	93,2
	ZA	143,5
	ZZ	92,9
0808 30 90	CN	97,9
	TR	174,9
	ZZ	136,4

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2014

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro

(2014/919/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, (1) compresa quella del meccanismo europeo di stabilità (MES), al momento della sua entrata in vigore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 definisce le norme per l'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria. Tali norme devono essere coerenti con le disposizioni del trattato che istituisce il MES.
- (3) A seguito della richiesta di assistenza finanziaria a titolo del MES presentata da Cipro il 25 giugno 2012, il Consiglio ha deciso il 25 aprile 2013, con la decisione 2013/236/UE del Consiglio (²), che Cipro doveva attuare con rigore un programma di aggiustamento macroeconomico.
- (4) Il 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES ha deciso, in linea di principio, di concedere a Cipro un sostegno alla stabilità e ha approvato il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica) e la sua firma da parte della Commissione per conto del MES.
- A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/236/UE del Consiglio, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE) e, laddove appropriato, con il Fondo monetario internazionale (FMI), il quinto riesame volto a valutare i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. In conseguenza di tale riesame, si è proceduto a un aggiornamento del vigente programma di aggiustamento macroeconomico, tenendo conto delle misure adottate dalle autorità cipriote entro il secondo trimestre del 2014.
- (6) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 472/2013, il programma di aggiustamento macroeconomico è stato adottato in forma di decisione di esecuzione del Consiglio. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il programma è stato adottato nuovamente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Il programma è rimasto nella sostanza identico a quello approvato con decisione 2013/236/UE, includendo però anche i risultati del riesame effettuato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della predetta decisione, che è stata contestualmente abrogata.

⁽¹) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(²) Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).

- (7) La decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio (¹), già modificata dalla decisione di esecuzione 2014/169/UE del Consiglio (²), dovrebbe essere modificata di nuovo alla luce dei recenti sviluppi.
- La Commissione ha portato a termine, in collaborazione con la BCE e con l'FMI, il quinto riesame volto a valutare (8) i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. Di conseguenza è opportuno introdurre modifiche in materia di riforma del settore finanziario, di politica di bilancio e di riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda: i) la presentazione di un piano aggiornato per il graduale allentamento delle restrizioni esterne, che le autorità si impegnano ad avviare soltanto dopo il completamento positivo della valutazione complessiva e la regolare transizione verso il meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism — SSM); ii) ulteriori misure per rafforzare la gestione da parte delle banche dei prestiti in sofferenza; iii) una disposizione intesa a concludere il seguito dato all'audit del 2013 per quanto riguarda singoli enti finanziari, imponendo sanzioni, se del caso, e rendendo pubblica la decisione finale; iv) la previsione di ulteriori misure per migliorare la capacità operativa del gruppo degli istituti di credito cooperativo; v) due azioni preventive, ossia l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo quadro complessivo che fissa adeguate procedure d'insolvenza delle persone fisiche e delle imprese e l'adozione da parte della Camera dei rappresentanti delle modifiche al quadro giuridico in materia di procedure di esecuzione forzata aventi ad oggetto proprietà ipotecate, con i dettagli degli elementi richiesti di questi due nuovi quadri; vi) la revisione dell'obiettivo di disavanzo di bilancio primario per il 2014 a non oltre 210 milioni di EUR (1,3 % del PIL) per tener conto dell'andamento del bilancio nel primo semestre del 2014, la presentazione di una proposta che assicuri la neutralità fiscale della riforma del sistema di previdenza sociale e il raggiungimento dell'obiettivo di disavanzo per il 2015, mentre l'obiettivo di avanzo primario per il 2017 è stato rivisto al ribasso al 2,5 % del PIL per agevolare l'aggiustamento di bilancio nel periodo 2017-2018; vii) la previsione di ulteriori misure per rendere operativo il processo di privatizzazione dell'autorità portuale e dell'autorità per l'energia elettrica di Cipro; viii) la nomina dei nuovi commissari e dei due commissari aggiunti del nuovo dipartimento delle imposte, l'istituzione di una banca dati comune dei contribuenti e l'adozione della necessaria regolamentazione per rendere operativi i poteri rafforzati di raccolta fiscale; ix) l'attuazione nel 2015 della riforma delle imposte sui beni immobili; x) la previsione di ulteriori disposizioni per accelerare l'emissione dei titoli di proprietà sul mercato degli immobili residenziali; xi) la presentazione di un progetto di piano d'azione per smaltire l'arretrato giudiziario e di statistiche dettagliate sull'arretrato e sulla durata dei procedimenti, e la creazione del tribunale amministrativo; xii) l'esame degli articoli della vigente legge sull'ente del turismo di Cipro che possono ostacolare la concorrenza e xiii) la valutazione preliminare del potenziale tecnico ed economico per l'ulteriore aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e del prezzo di costo delle diverse fonti rinnovabili rispetto alle fonti convenzionali di energia primaria, unitamente all'inclusione di misure per migliorare la capacità e l'indipendenza dell'agenzia cipriota per la regolamentazione del settore energetico.
- (9) È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza sulle politiche e assistenza tecnica in settori specifici durante l'intero periodo di attuazione dell'ampio pacchetto di politiche di Cipro. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico la cui capacità amministrativa risulti carente deve chiedere assistenza tecnica alla Commissione, la quale può costituire a tal fine gruppi di esperti.
- (10) Le autorità cipriote dovrebbero consultare, conformemente alle norme e prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile in sede di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/463/UE è così modificato:

- 1) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e del settore degli istituti di credito cooperativo; continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione nel contesto della transizione in corso verso il meccanismo di vigilanza unico; avvia la riforma del quadro in materia di ristrutturazione del debito e abolisce gradualmente le misure restrittive in linea con la sua tabella di marcia, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria.

⁽¹) Decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 40).

⁽²) Decisione di esecuzione 2014/169/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 40).

Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:

- a) garantire il monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario. Le restrizioni temporanee alla libera circolazione del capitale (tra cui le limitazioni per i pagamenti e i bonifici) sono oggetto di attento monitoraggio. Il graduale allentamento delle misure restrittive esterne consente di preservare la stabilità del settore finanziario e di mantenere riserve di liquidità adeguate. La Banca centrale di Cipro effettuerà ispezioni in loco per controllare l'attuazione delle restrizioni e adotterà, se necessario, opportuni provvedimenti di vigilanza. L'ulteriore liberalizzazione delle misure restrittive esterne sarà presa in esame dalle autorità solo dopo il completamento positivo della valutazione globale e la regolare transizione al meccanismo di vigilanza unico. L'obiettivo è che i controlli restino in vigore solo per il tempo strettamente necessario per attenuare i forti rischi gravanti sulla stabilità del sistema finanziario. In esito alla valutazione globale si procederà ad aggiornare e a pubblicare la tabella di marcia per il graduale allentamento delle misure restrittive. I piani di finanziamento e di capitalizzazione delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato riflettono in modo realistico la prevista riduzione della leva finanziaria nel settore bancario e riducono la dipendenza dai prestiti delle banche centrali, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia;
- b) adeguare i requisiti patrimoniali minimi, tenendo conto dei parametri di valutazione del bilancio e delle prove di stress a livello di Unione;
- c) assicurare che prima dell'erogazione di aiuti di Stato, i piani di ristrutturazione siano approvati formalmente secondo le norme in materia di aiuti di Stato. Se le altre misure non sono sufficienti, le banche sottocapitalizzate possono chiedere allo Stato un aiuto alla ricapitalizzazione secondo le procedure vigenti in materia di aiuti di Stato. Le banche che hanno avviato piani di ristrutturazione riferiscono in merito ai progressi compiuti;
- d) assicurare la creazione e l'operatività del registro dei crediti;
- e) tenendo conto della transizione al meccanismo di vigilanza unico, assicurare la piena attuazione del quadro normativo in materia di concessione dei crediti, di deterioramento delle attività e di accantonamenti;
- f) introdurre obblighi di informativa per assicurare che le banche comunichino regolarmente alle autorità e ai mercati i progressi nella ristrutturazione delle loro operazioni;
- g) assicurare la revisione della direttiva sulla governance, che specificherà, tra l'altro, l'interazione tra le unità interne delle banche preposte all'audit e le autorità di vigilanza bancaria;
- h) rafforzare la governance delle banche, anche vietando l'erogazione di prestiti a membri indipendenti del consiglio di amministrazione o a parti collegate;
- i) assicurare il personale necessario e le modifiche opportune alla luce delle nuove responsabilità assunte dalla Banca centrale di Cipro, tra l'altro assicurando la separazione tra le funzioni di risoluzione e quelle di vigilanza, il recepimento nell'ordinamento nazionale del corpus unico di norme, ivi comprese la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- j) rafforzare la gestione dei prestiti in sofferenza, tenendo conto degli sviluppi e del calendario di attuazione del meccanismo di vigilanza unico. In particolare ciò include: la revisione del codice di condotta e delle politiche e pratiche delle banche in materia di gestione degli arretrati; il monitoraggio degli obiettivi di ristrutturazione fissati dalla Banca centrale di Cipro; misure che permettano ai mutuanti di ottenere informazioni finanziarie adeguate sulla situazione finanziaria dei mutuatari e chiedere, ottenere e far eseguire il pignoramento delle attività finanziarie e dei guadagni dei mutuatari inadempienti; misure per consentire e facilitare il trasferimento ai terzi da parte dei mutuanti di singoli prestiti in essere, assieme a tutte le garanzie reali e personali, senza l'assenso del mutuatario:
- k) allentare i vincoli in materia di pignoramento delle garanzie reali. Ciò accompagna la preparazione della legislazione sulla base di un quadro complessivo di riforma che istituisca adeguate procedure di insolvenza per le imprese e le persone fisiche e che assicuri il corretto ed efficace funzionamento dei quadri giuridici rivisti in materia di esecuzione forzata e di insolvenza. Inoltre, dopo la riforma, il nuovo quadro giuridico per la ristrutturazione del debito del settore privato è riesaminato e sono definite le misure supplementari necessarie;
- l) completare l'allineamento della regolamentazione e della vigilanza degli istituti di credito cooperativo a quelle delle banche commerciali;
- m) assicurare che il gruppo degli istituti di credito cooperativo proceda alla tempestiva e completa attuazione del piano di ristrutturazione approvato e adotti ulteriori misure per migliorare la sua capacità operativa, in particolare in materia di gestione degli arretrati, sistema informativo di gestione, governance e capacità di gestione;

- n) continuare a rafforzare il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d'azione che assicuri l'applicazione di pratiche migliori per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità, in linea con le migliori prassi.
- (*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
- (**) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).»;
- 2) al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) adozione di una legge volta a instaurare un solido sistema di governo societario per le imprese pubbliche e semipubbliche e attuazione di un piano di privatizzazione per contribuire a migliorare l'efficienza economica e a ripristinare la sostenibilità del debito;»
- 3) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
 - «13. Entro la fine del programma si provvede ad accelerare l'iter giudiziario e a smaltire l'arretrato giudiziario. Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la competitività del settore turistico, attuando un piano d'azione concreto in modo che porti al conseguimento degli obiettivi quantificati individuati, fra l'altro, nella recente revisione della strategia turistica per il 2011-2015 e valutando la legge sull'ente per il turismo di Cipro, in particolare gli articoli che possono ostacolare la concorrenza nel settore del turismo. Cipro attua una strategia politica nel settore del trasporto aereo che porti all'adattamento della sua politica estera in materia di trasporto aereo, alla luce della politica esterna dell'UE nel settore e dei relativi accordi sottoscritti dall'UE, assicurando allo stesso tempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.»;
- 4) al paragrafo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) una panoramica generale della regolamentazione e dell'organizzazione di mercato del settore ristrutturato dell'energia e del gas, tra cui la valutazione preliminare del potenziale di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e»;
- 5) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:
 - «16. Nell'elaborare la strategia di crescita globale e coerente, Cipro tiene conto della riforma in corso dell'amministrazione pubblica, della riforma della gestione delle finanze pubbliche, di altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese nonché di iniziative dell'Unione pertinenti, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei. La strategia di crescita sarà elaborata, coordinata e attuata dall'organismo unico che evolverà dalla task force per la crescita già istituita e che sarà inserito nel quadro istituzionale nazionale.»

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per il Consiglio Il presidente P. C. PADOAN

DECISIONE 2014/920/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,

vista la decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell'Unione europea (1),

considerando quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dell'Unione europea («comitato militare») è nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa. Conformemente dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2001/79/PESC, il mandato del presidente del comitato militare è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio.
- Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha nominato il generale Patrick DE ROUSIERS presidente del comitato militare per (2) un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2012 (2).
- (3)Nella riunione del 12-13 novembre 2014 il comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa ha raccomandato di nominare il generale Mikhail KOSTARAKOS presidente del comitato militare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale Mikhail KOSTARAKOS è nominato presidente del comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI

⁽¹) GUL 27 del 30.1.2001, pag. 4. (²) Decisione 2012/34/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 21).

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2014

che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2014/921/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (¹), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera dell'8 aprile 2014 le autorità croate hanno chiesto una decisione di autorizzazione che consenta alla Croazia di applicare un'esenzione fiscale al gasolio impiegato nei macchinari usati per lo sminamento umanitario, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. La misura avrebbe quindi effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.
- (3) La misura dovrebbe essere limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
- (4) La misura dovrebbe essere limitata alle zone contaminate dalle mine nel territorio della Croazia.
- (5) La misura dovrebbe essere applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.
- (6) Di conseguenza, la misura è accettabile per il corretto funzionamento del mercato interno e per la necessità di garantire una concorrenza leale. La misura è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (7) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE discende che ogni autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone contaminate, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa per sei anni.
- (8) La presente decisione fa salva l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia è autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari specializzati impiegati nello sminamento umanitario sul suo territorio. La misura è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrerono dal giorno della notificazione.

Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo la notificazione.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

IT

Per il Consiglio Il presidente S. GOZI

DECISIONE 2014/922/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (¹) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Tale decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2014.
- (2) Alla luce del riesame strategico del febbraio 2014, l'EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2016.
- (3) L'EUPOL AFGHANISTAN sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/279/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan ("EUPOL AFGHANISTAN" o "missione"), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2016.»;
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi

L'EUPOL AFGHANISTAN sostiene le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne. L'EUPOL AFGHANISTAN opera a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.»;

- 3) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) assiste il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;»;
 - b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) assiste il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;»;

⁽¹) Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

- c) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) migliora la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, inclusa la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO e altri contributori.»;
- d) il paragrafo 3 è soppresso;

TI

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura della missione

- 1. L'EUPOL AFGHANISTAN si comporrà di un comando avente sede a Kabul.
- 2. L'EUPOL AFGHANISTAN è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.»;
- 5) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) è inserito il seguente paragrafo:
 - «1 bis. Il capomissione rappresenta l'EUPOL AFGHANISTAN per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, sotto la sua responsabilità generale.»;
 - b) il paragrafo 4 è soppresso;
 - c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
 - «8. Il capomissione assicura che l'EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.»;
- 6) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*).
 - (*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1)»;
- 7) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL AFGHANISTAN e i membri del personale interessati.»;
- 8) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - «6. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio».;
- 9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Disposizioni giuridiche

L'EUPOL AFGHANISTAN ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;

10) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni finanziarie

IT

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 31 maggio 2010 al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1º agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1º agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1º giugno 2013 al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è di 57 750 000 EUR.

- 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUPOL AFGHANISTAN è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUPOL AFGHANISTAN. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL AFGHANISTAN.
- 3. L'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione.
- 4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale, l'EUPOL AFGHANISTAN è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1º gennaio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
- 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
- 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.»;
- 11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Cellula di progetto

- 1. L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUPOL AFGHANISTAN agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL AFGHANISTAN e a sostegno dei suoi obiettivi.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL AFGHANISTAN, se i progetti sono:
- previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; o
- integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

L'EUPOL AFGHANISTAN conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

- 3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.»;
- 12) all'articolo 14, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. L'AR è autorizzato a comunicare alla NATO, o alla missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.
 - 2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.
 - 3. L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni a livello locale.
 - 4. Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.»;
- 13) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio Il presidente G. L. GALLETTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

relativa alla costituzione dell'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC)

(2014/923/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire l'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga quale consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC).
- (2) Gli Stati membri suddetti hanno convenuto che il Regno dei Paesi Bassi sarà lo Stato membro ospitante del JIV-ERIC.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. È costituito l'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC).
- 2. Lo statuto del JIV-ERIC è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web del JIV-ERIC nonché presso la sede legale dell'Istituto.
- 3. Gli elementi fondamentali dello statuto, le cui modifiche sono soggette all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, 18, 20-25, 27 e 28

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

ALLEGATO

PREMESSA

RICONOSCENDO l'organizzazione di lunga data dell'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga in Europa e la sua importanza per lo Spazio europeo della ricerca, le parti hanno convenuto di trasferire tutte le attività operative dell'entità giuridica nazionale neerlandese «Stichting JIVE» in un soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 denominato «JIV-ERIC».

Considerando quanto segue:

IT

La rete europea VLBI (EVN — European VLBI Network; VLB — Very Long Baseline Interferometry) è un consorzio di lunga data dotato di una struttura che può espandersi con flessibilità che offre un meccanismo di osservazione astronomica basato su osservazioni comuni effettuate tramite radiotelescopi distribuiti in tutta Europa e in altri continenti e che viene utilizzato da una comunità scientifica distribuita a livello globale. Da oltre due decenni l'EVN ha dimostrato la sua capacità di mantenere standard molto elevati e una rete molto stabile.

L'istituto congiunto per la VLBI in Europa (JIVE) è stato istituito nel 1993 in seno alla EVN come soggetto giuridico nazionale neerlandese (Stichting/Fondazione) al fine di svolgere servizi centrali e in particolare di trattamento (correlazione) dei dati raccolti dai telescopi. Esso offre agli utenti della EVN un sostegno nel proporre, trattare e interpretare le osservazioni dell'EVN e fornisce anche un riscontro sulla qualità dei dati forniti dai telescopi. Il JIVE fornisce l'infrastruttura essenziale per le osservazioni comuni della EVN e delle altre reti. Esso ha un ruolo attivo nel migliorare le capacità della EVN mediante lo sviluppo di nuove tecniche, soprattutto per quanto riguarda il trattamento centrale e i servizi agli utenti.

In questa e in altre attività il JIVE ha agito come rappresentante dell'EVN, in particolare nell'esecuzione dei programmi dell'UE. Il legame tra l'infrastruttura del JIVE e l'EVN è descritto nel memorandum di intesa del consorzio EVN concluso a Berlino il 22 novembre 2002.

Dal punto di vista legale il JIVE ha attualmente la forma giuridica di una fondazione neerlandese. L'ERIC costituisce un entità giuridica adeguata alla missione scientifica e alle ambizioni del JIVE. La forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) è definita dal regolamento (CE) n. 723/2009.

L'istituzione del JIV-ERIC assicurerà una continuità a lungo termine alla già lunga collaborazione tra gli istituti di ricerca nel settore dell'interferometria a base molto lunga. Le reti VLBI rappresentano tecnologie cruciali e fondamentali per le future infrastrutture di ricerca di punta nella radioastronomia.

Il correlatore JIVE costituisce il cuore dell'infrastruttura del JIV-ERIC. Si tratta di un elemento centrale essenziale dell'infrastruttura di ricerca VLBI. Il JIV-ERIC continuerà la collaborazione esistente e gli obblighi contrattuali con tutti i partner e le strutture dell'EVN e l'armonizzerà con la propria missione. Esso garantirà la correlazione di tutti i progetti dell'EVN, promuovendo e utilizzando, inoltre, le tecniche VLBI e altre tecniche di radioastronomia.

È STATO CONVENUTO tra i membri fondatori di istituire e attuare il JIV-ERIC conformemente alle seguenti disposizioni.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

- 1. È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga (VLBI), in appresso denominato JIV-ERIC.
- 2. Il JIV-ERIC è un'infrastruttura di ricerca attiva nei paesi membri del JIV ERIC, nonché in paesi osservatori e in altri paesi in cui esso ha concluso accordi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dello statuto.
- 3. Il JIV-ERIC assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009 con la denominazione «JIV-ERIC».

- 4. La sede legale del JIV-ERIC è a Dwingeloo, nei Paesi Bassi.
- 5. La lingua di lavoro del JIV-ERIC è l'inglese.

Articolo 2

Compiti e attività

- 1. Il JIV-ERIC promuove e utilizza le tecniche VLBI e altre tecniche di radioastronomia. In particolare, il JIV-ERIC gestisce e sviluppa il dispositivo di trattamento dei dati, spesso designato come «correlatore» e fornisce servizi ai ricercatori che utilizzano gli impianti dell'EVN. Il JIV-ERIC assicura la correlazione tra tutti i progetti EVN che sono stati approvati dal comitato del programma EVN e previsti dal programmatore EVN, nonché indicati per la correlazione nell'ambito del JIV-ERIC sul calendario generale dell'EVN.
- 2. Il JIV-ERIC promuove l'interferometria a base molto lunga tra i telescopi dei partner dell'EVN e di altre reti. Il JIV-ERIC organizza e facilita il supporto al funzionamento dell'EVN, di altre reti e di altre attività collegate nel settore della radioastronomia necessarie al conseguimento del suo obiettivo.
- 3. Il JIV-ERIC opera su una base non economica. Al fine di promuovere ulteriormente l'innovazione e la trasmissione delle conoscenze e delle tecnologie, esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non pregiudichino le attività principali.

CAPO 2

MEMBRI

Articolo 3

Membri e rappresentanti

- 1. I seguenti soggetti possono diventare membri del JIV-ERIC o osservatori senza diritto di voto:
- a) gli Stati membri;
- b) i paesi associati:
- c) i paesi terzi diversi dai paesi associati;
- d) le organizzazioni intergovernative.
- 2. I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o da un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.
- 3. I membri attuali del JIV-ERIC, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell'allegato 1. L'allegato 1 è aggiornato dal direttore esecutivo. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti «membri fondatori».

Articolo 4

Ammissione di membri

- Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:
- a) l'ammissione di nuovi membri presuppone l'assenso del consiglio;
- b) i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio;
- c) la domanda spiega in quale modo il richiedente contribuirà agli obiettivi e alle attività JIV-ERIC, adempierà ai propri obblighi e nominerà un rappresentante legalmente abilitato.
- 2. La durata iniziale dell'adesione è di cinque anni.

ΙT

Articolo 5

Recesso di un membro e revoca dello status di membro

- 1. Nessun membro può recedere dal JIV-ERIC nei primi cinque anni successivi alla costituzione dello stesso, salvo nel caso in cui l'adesione di tale membro sia stata formalizzata per un periodo più breve specificato. Dopo i primi cinque anni dalla costituzione del JIV-ERIC, un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa almeno dodici mesi prima del recesso.
- 2. Un membro può ritirarsi qualora il consiglio decida di aumentare il contributo annuo, come specificato nell'allegato 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, un membro che desideri ritirarsi può farlo entro sei mesi a decorrere dall'adozione della proposta di aumentare il contributo da parte del consiglio.
- 3. Il recesso acquista efficacia al termine dell'esercizio finanziario a condizione che il membro che recede abbia assolto i propri obblighi.
- 4. Il consiglio ha il potere di revocare l'adesione di un membro se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) grave violazione, da parte del membro, di uno o più obblighi posti dal presente statuto;
- mancata regolarizzazione di tale violazione da parte del membro in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione.

Il membro ha la possibilità di contestare la decisione di revoca e di presentare la sua posizione al consiglio.

CAPO 3

OSSERVATORI E ISTITUTI DI RICERCA PARTECIPANTI

Articolo 6

Ammissione di osservatori

- 1. Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che desiderano contribuire al JIV-ERIC e hanno l'intenzione di diventare membri, possono richiedere lo status di osservatori.
- 2. Le condizioni per l'ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:
- a) gli osservatori sono ammessi per un periodo iniziale di tre anni;
- b) l'ammissione degli osservatori presuppone l'assenso del consiglio;
- c) le domande sono presentate per iscritto al presidente del consiglio e illustrano in che modo il richiedente intende collaborare agli obiettivi e alle attività del JIV-ERIC e nominare un rappresentante legalmente abilitato.
- 3. Un osservatore può chiedere l'adesione in qualunque momento.

Articolo 7

Recesso di un osservatore e revoca dello status di osservatore

- 1. La durata iniziale dello status di osservatore è di tre anni.
- 2. Il recesso di un osservatore acquista efficacia al termine dell'esercizio finanziario a condizione che l'osservatore che recede abbia assolto i propri obblighi.
- 3. Il consiglio ha il potere di revocare lo status di un osservatore in presenza delle seguenti condizioni:
- a) grave violazione, da parte dell'osservatore, di uno o più obblighi dal presente statuto; e
- b) mancata regolarizzazione di tale violazione da parte dell'osservatore in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione.

L'osservatore ha la possibilità di contestare la decisione di revoca e di presentare la sua posizione al consiglio.

Articolo 8

Partecipazione degli istituti di ricerca nel JIV-ERIC

- 1. Il JIV-ERIC può stipulare un accordo di collaborazione con gli istituti di ricerca che utilizzano un elemento VLBI o che rappresentano l'interesse nazionale nella collaborazione VLBI e non si trovano in paesi membri o osservatori. L'accordo di collaborazione stabilisce i termini e le condizioni alle quali gli istituti nazionali di ricerca possono aderire alle infrastrutture JIV-ERIC e impegnarsi a svolgere le funzioni e le attività di cui all'articolo 2.
- 2. L'accordo di collaborazione include il contributo pattuito, il diritto di mettere a disposizione i dati per il trattamento nelle strutture centrali del JIV-ERIC e il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio, il diritto di ricevere l'ordine del giorno e la documentazione corrispondente e di esprimere un parere sulle attività operative del JIV-ERIC nelle riunioni del consiglio.
- 3. L'accordo di collaborazione è concluso dal direttore esecutivo del JIV-ERIC.
- 4. I principi illustrati nell'allegato 2 sono considerati come principi guida per stabilire l'importo del contributo annuale degli istituti di ricerca. In particolare, si tiene conto dello sforzo operativo annuale in favore dell'elemento locale che partecipa all'infrastruttura VLBI.

CAPO 4

DIRITTI E DOVERI

Articolo 9

Diritti e obblighi dei membri

- I diritti dei membri includono:
- a) partecipare e votare in seno al consiglio;
- b) partecipare allo sviluppo di strategie e politiche a lungo termine nonché alle procedure decisionali riguardanti il JIV-ERIC.

Ulteriori vantaggi dei membri includono:

- c) in funzione delle disponibilità di spazio, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare agli eventi del JIV-ERIC tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione a tariffe preferenziali;
- d) permettere alla propria comunità di ricerca di beneficiare dell'assistenza del JIV-ERIC per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti;
- e) il diritto di trasmettere dati per il trattamento alle strutture centrali del JIV-ERIC e riceverne supporto.
- 2. Ciascun membro designa due rappresentanti. Almeno uno dei rappresentanti possiede competenze scientifiche e rappresenta gli istituti di ricerca che forniscono risorse al JIV-ERIC.
- 3. Ciascun membro:
- a) versa i contributi decisi dal consiglio e descritti all'allegato 2;
- b) conferisce ad uno dei propri rappresentanti il pieno potere di votare su tutti i temi discussi durante le riunioni del consiglio;
- c) può designare o abilitare un istituto locale o un consorzio infrastrutturale all'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente statuto.
- 4. In aggiunta al contributo convenuto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), i membri possono versare altri contributi, a titolo individuale o congiunto, in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Detti contributi, in denaro o in natura, sono soggetti all'approvazione del consiglio.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli osservatori

- I diritti degli osservatori includono:
- a) il diritto di partecipare alle assemblee del consiglio senza diritto di voto;
- b) il diritto di esprimere la propria opinione sull'ordine del giorno del consiglio;

- c) il diritto di ricevere l'ordine del giorno, inclusi i documenti corrispondenti;
- d) il diritto, per la pertinente comunità scientifica e tecnica, di partecipare agli eventi del JIV-ERIC.
- 2. Ciascun osservatore:

- a) nomina due rappresentanti, almeno uno dei quali rappresenta gli istituti nazionali che forniscono risorse al JIV-ERIC;
- b) espone le attività nell'ambito della sua collaborazione in linea con gli obiettivi del JIV-ERIC illustrati all'articolo 2;
- c) presenta una dichiarazione annuale al consiglio al fine di valutare la sua collaborazione agli obiettivi del JIV-ERIC;
- d) può delegare il proprio rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).
- 3. In aggiunta alla collaborazione convenuta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), gli osservatori possono offrire altri contributi, a titolo individuale o congiunto, in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Detti contributi, in denaro o in natura, sono soggetti all'approvazione del consiglio.

CAPO 5

GOVERNO SOCIETARIO

Articolo 11

Governance e gestione

La struttura della governance del JIV-ERIC comprende i seguenti organi:

- a) il consiglio;
- b) il direttore esecutivo.

Articolo 12

Consiglio

- 1. Il consiglio è l'organo direttivo del JIV-ERIC ed è composto da rappresentanti dei membri e degli osservatori del JIV-ERIC. Ciascun membro dispone di un voto. Ciascun membro nomina un rappresentante con diritto di voto. Ciascuna delegazione di membri e osservatori può essere composta da un massimo di due persone di cui almeno una possieda competenze scientifiche pertinenti per il JIV-ERIC (conformemente agli articoli 9, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2. L'istituto ospitante è rappresentato in seno alla delegazione del membro ospitante.
- 2. Il consiglio fornisce inviti permanenti agli organismi o ai rappresentanti dell'EVN e agli istituti di ricerca partecipanti (conformemente all'articolo 8, paragrafo 1), e quando il consiglio decide che è pertinente.
- 3. Il consiglio adotta il regolamento interno entro un tempo ragionevolmente possibile dopo l'istituzione del JIV -- ERIC, compreso il regolamento interno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 1.
- 4. Il consiglio si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno ed è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente statuto, della direzione e supervisione generali del JIV-ERIC.
- 5. Il consiglio mira all'eccellenza scientifica delle infrastrutture VLBI nonché alla coesione, coerenza e stabilità dei servizi dei pertinenti istituti di ricerca che forniscono risorse al JIV-ERIC.
- 6. Il consiglio ha almeno il potere di:
- a) decidere in merito alle strategie per lo sviluppo del JIV-ERIC;
- adottare il programma di lavoro annuale su proposta del direttore esecutivo che comprenda il bilancio annuale, con gli stanziamenti per l'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC e per i servizi comuni e una descrizione della strategia a lungo termine;
- c) decidere, almeno ogni cinque anni, il contributo dei membri e degli osservatori, seguendo i principi di calcolo di cui all'allegato 2;

- d) adottare la relazione annuale del JIV-ERIC e approvare i conti finanziari sottoposti a revisione;
- e) decidere in merito all'adesione di nuovo membro o di un nuovo osservatore;
- f) decidere in merito alla revoca di uno status di membro o di osservatore;
- g) decidere in merito alle proposte di modifica allo statuto;
- h) nominare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;
- i) istituire organi ausiliari;

ΙΤ

- j) definire il mandato e le attività specifiche del direttore esecutivo e fornire orientamenti per il direttore esecutivo ai fini della conclusione di un accordo di collaborazione come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.
- 7. Il consiglio è convocato dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l'ordine del giorno viene comunicato almeno quattordici giorni prima della riunione. I membri hanno facoltà di aggiungere punti all'ordine del giorno fino a cinque giorni prima della riunione. Una riunione del consiglio può essere richiesta da almeno il 50 % dei membri.
- 8. Il consiglio elegge un presidente a maggioranza del 75 % dei voti. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.
- 9. Il consiglio elegge un vicepresidente a maggioranza del 75 % dei voti. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

Articolo 13

Processo decisionale del consiglio

- 1. È necessario che un quorum dei due terzi dei membri sia rappresentato e presente affinché il consiglio possa deliberare o decidere validamente.
- 2. In tutte le decisioni, il consiglio si adopera al meglio per raggiungere un consenso.
- 3. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le decisioni di cui all'articolo 12, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 13, paragrafi 4 e 5.
- 4. Le decisioni che richiedono una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi sono le decisioni volte a:
- a) adottare o modificare le strategie di sviluppo del JIV-ERIC;
- b) porre fine allo status di membro o di osservatore;
- c) nominare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;
- d) istituire organi ausiliari;
- e) adottare o modificare il regolamento interno;
- f) adottare e modificare il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione annuale.
- 5. Tutte le decisioni che richiedono l'unanimità di tutti i membri presenti del JIV-ERIC sono le decisioni volte a:
- a) presentare una proposta di modifica dello statuto alla Commissione;
- b) adottare e modificare i principi per il calcolo del contributo di cui all'allegato 2;
- c) decidere relativamente ai contributi versati dai membri e dagli osservatori;
- d) porre fine al JIV-ERIC.
- 6. Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e 5, possono essere prese solo se tutti i membri sono informati sulle decisioni proposte almeno due settimane prima della riunione. Le modifiche dello statuto e dell'allegato 2, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a) e b), possono essere adottate solo se tutti i membri sono informati della formulazione esatta della modifica almeno due mesi prima della riunione.
- 7. Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

ΙT

Articolo 14

Direttore esecutivo

- 1. Il consiglio nomina il direttore esecutivo del JIV-ERIC per un mandato di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo del JIV-ERIC è responsabile dello sviluppo scientifico dello stesso. Egli è responsabile dell'attuazione delle decisioni del consiglio e della gestione quotidiana di tutte le attività operative del JIV-ERIC, comprese le attività dell'ufficio di coordinamento e supporto e lo sviluppo del correlatore.
- 2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del JIV-ERIC.
- 3. Il direttore esecutivo elabora e presenta al consiglio per adozione, il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).
- 4. Una volta che il programma di lavoro annuale è adottato dal consiglio, il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione di tale programma, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).
- 5. Il direttore esecutivo può istituire un comitato o più comitati con il compito di assisterlo nell'esecuzione delle attività del JIV-ERIC.

Articolo 15

Ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC

L'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC è l'ufficio centrale di gestione per le attività quotidiane del JIV-ERIC. Esso assiste la gestione quotidiana del JIV-ERIC, compresa l'assistenza al consiglio ed è istituito e gestito dal direttore esecutivo.

CAPO 6

FINANZE E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 16

Principi di bilancio e contabilità

- 1. I fondi del JIV-ERIC possono essere impiegati unicamente per le finalità indicate nel presente statuto.
- 2. Il JIV-ERIC gestisce le proprie attività conformemente alla normativa fiscale. Per raggiungere i suoi obiettivi, il JIV-ERIC può acquisire, utilizzare e gestire fondi di terzi.
- 3. L'esercizio finanziario del JIV-ERIC inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Tutte le voci di entrata e di spesa del JIV-ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza comunemente accettati.
- 5. I conti del JIV-ERIC sono corredati di una relazione certificata sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.
- 6. Il JIV-ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
- 7. Il JIV-ERIC assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
- 8. Il JIV-ERIC tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche.
- 9. L'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC ha la responsabilità di tenere un resoconto preciso di tutte le entrate e le uscite.

ΙT

Articolo 17

Relazioni

- 1. Il JIV-ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
- 2. Il JIV-ERIC informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 18

Responsabilità

- 1. Il JIV-ERIC è responsabile dei propri debiti.
- 2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti del JIV-ERIC è limitata ai rispettivi contributi annuali individuali specificati nell'allegato 2.
- 3. Il JIV-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 19

Accordi di collaborazione con terzi

Nei casi in cui il JIV-ERIC lo ritenga utile può stipulare un accordo di collaborazione con terzi, ad esempio con istituti di ricerca di paesi che non sono né membri né osservatori del JIV-ERIC.

Articolo 20

Politiche di accesso per gli utenti

- 1. Il JIV-ERIC si adopera per aprire l'accesso all'infrastruttura entro i limiti e le condizioni delle politiche di accesso in questione.
- 2. Conformemente all'autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione approvata dal JIV-ERIC, i dati, gli strumenti e i servizi offerti dal JIV-ERIC sono accessibili alla comunità scientifica.
- 3. Il JIV-ERIC garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento dei dati di ricerca.
- 4. Il JIV-ERIC predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.

Articolo 21

Politica di valutazione scientifica

- 1. Per facilitare la ricerca scientifica, il JIV-ERIC aderisce ai principi di trasparenza e sostiene una cultura fondata sulle «buone pratiche» approvate e stabilite dalla collaborazione con l'EVN.
- 2. L'accesso alle strutture di ricerca del JIV-ERIC e ai tempi di osservazione e correlazione si basa sull'eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica delle proposte di progetto che sono valutate mediante verifiche *inter pares* realizzate da esperti indipendenti sulla base dei criteri e delle pratiche stabiliti nell'ambito dell'EVN. L'accesso ai tempi di correlazione segue l'attribuzione e la programmazione dei tempi di osservazione.

Articolo 22

Politica di diffusione

- 1. Il JIV-ERIC si adopera in modo opportuno per promuovere l'infrastruttura e il suo utilizzo per scopi di ricerca e di istruzione.
- 2. Il JIV-ERIC incoraggia i suoi utenti a rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e a metterli a disposizione tramite il JIV-ERIC stesso.
- 3. Il JIV-ERIC stabilisce una politica di diffusione.

Articolo 23

Politica dei diritti di proprietà intellettuale (DPI)

- 1. Per quanto riguarda i DPI necessari e generati dalla ricerca e dallo sviluppo del correlatore JIV-ERIC, il principio di proprietà è riconosciuto, ma può essere condiviso da tutti i partecipanti attivi che contribuiscono alla ricerca a favore dello sviluppo del correlatore JIV-ERIC. Nell'ambito del JIV-ERIC è adottato un approccio integrato di orientamenti e di contratti per la proprietà intellettuale per quanto riguarda i diritti degli istituti nazionali di ricerca che destinano parte dell'infrastruttura al JIV-ERIC, che copre il trasferimento delle tecnologie e la condivisione dei DPI, per il quale il direttore esecutivo propone un regolamento interno al consiglio.
- 2. Il JIV-ERIC fornisce ai ricercatori (ad esempio attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione dal JIV-ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.

Articolo 24

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

Il JIV-ERIC applica una politica di pari opportunità e seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall'origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

Articolo 25

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

- 1. Il JIV-ERIC tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica del JIV-ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Il consiglio adotta un regolamento interno volto a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.
- 2. Il direttore esecutivo è responsabile degli appalti del JIV-ERIC. Le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet del JIV-ERIC e nei territori dei membri e degli osservatori. Le decisioni di aggiudicazione degli appalti sono pubblicate sul sito web del JIV-ERIC e includono una motivazione.
- 3. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività del JIV-ERIC, i singoli membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche del JIV-ERIC definiti dagli organismi competenti e rispettano la normativa nazionale applicabile.
- 4. Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (¹) e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (²) sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte del JIV-ERIC, il cui valore supera i 225 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti dal JIV-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non beneficiano di tali esenzioni. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi 5 e 6, non si applicano ulteriori limiti.
- 5. Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche, mentre non si applicano alle attività economiche.
- 6. L'esenzione dall'IVA si applica a beni e servizi destinati alle attività scientifiche, tecniche e amministrative svolte dal JIV-ERIC in linea con le sue funzioni principali. Sono incluse le spese per le conferenze, i seminari e le riunioni direttamente connessi con le attività ufficiali del JIV-ERIC, ma escluse le spese di viaggio e di alloggio.

⁽¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

TI

Articolo 26

Politica in materia di dati

1. In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

Il direttore esecutivo propone al consiglio, per approvazione, un regolamento interno per la politica in materia di dati in relazione agli utenti dell'infrastruttura del JIV-ERIC, secondo le politiche EVN.

2. Il JIV-ERIC rende tutti gli strumenti accessibili al pubblico e fornisce un'adeguata documentazione.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 27

Durata

Il JIV-ERIC è istituito per una durata indeterminata.

Articolo 28

Scioglimento

- Lo scioglimento del JIV-ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità all'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).
- 2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal JIV-ERIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.
- 3. Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti del JIV-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali al JIV-ERIC specificati nell'allegato 2.
- 4. Il JIV-ERIC ne dà notifica alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
- 5. Il JIV-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Legge applicabile

Al JIV-ERIC si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

- a) il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;
- b) il diritto dei Paesi Bassi per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'UE;
- c) il presente statuto;
- d) il regolamento interno.

Articolo 30

Controversie

- 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo al JIV-ERIC o tra i membri e il JIV-ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.
- 2. Alle vertenze tra il JIV-ERIC e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'UE, la legge neerlandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali controversie.

ΙT

Articolo 31

Disponibilità dello statuto

- 1. Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale del JIV-ERIC.
- 2. Il presente statuto fa fede in tutte le versioni linguistiche ufficiali dei membri il cui elenco figura nell'allegato 1. Inoltre il presente statuto fa fede nelle versioni linguistiche ufficiali dei membri dell'UE che non figurano nell'allegato 1. Nessuna versione linguistica prevale sulle altre.
- 3. Le traduzioni della versione originale dello statuto e delle modifiche che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale sono di competenza della Commissione europea. Qualora le traduzioni non siano previste dalla Commissione europea, esse sono fornite dall'Ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC.

Articolo 32

Istituzione e disposizioni transitorie

- 1. Una riunione costitutiva del consiglio è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro quarantacinque giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire il JIV-ERIC.
- 2. Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome del JIV-ERIC prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.
- 3. In attesa dell'istituzione del JIV-ERIC, l'attuale consiglio di amministrazione del JIVE e l'attuale direttore del JIVE devono continuare ad agire in qualità di rappresentanti legali della fondazione neerlandese. Il direttore esecutivo del JIV-ERIC è incaricato, sia dal consiglio di amministrazione del JIVE, sia dal consiglio del JIV-ERIC, di determinare la linea di condotta durante la fase di passaggio da una fondazione neerlandese al JIV-ERIC.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI NONCHÉ DELLE ENTITÀ RAPPRESENTANTI

MEMBRI

Paese o organizzazione intergovernativa	Soggetto rappresentante (per esempio ministero, consiglio di ricerca)				
Repubblica francese,	Centro nazionale per la ricerca scientifica (CNRS)				
Regno dei Paesi Bassi	Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)				
Regno di Svezia	Consiglio svedese di ricerca (VR)				
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Science and Technology Facilities Council (STFC)				

OSSERVATORI

Paese o organizzazione intergovernativa	Soggetto rappresentante (per esempio ministero, consiglio di ricerca)

ALLEGATO 2

CONTRIBUTI

Il consiglio del JIV-ERIC utilizza i seguenti principi guida per definire i contributi del JIV-ERIC, almeno ogni 5 anni:

1) Contributo dei membri

Il contributo dei membri è proporzionale ai costi operativi locali dopo l'applicazione di un contributo forfettario di ingresso. In questo modo i membri che non dispongono di un telescopio versano soltanto un contributo minimo, mentre altri membri pagano proporzionalmente alle loro spese operative locali.

2) Vantaggio dell'ospitante:

Resta inteso che il paese di accoglienza dovrebbe essere disposto a pagare un contributo sostanziale per il JIV-ERIC come «vantaggio dell'ospitante», che non superi la metà del bilancio totale di base del JIVE.

3) Contributi fissati per il periodo 2015-2019

I membri del JIV-ERIC hanno raggiunto un accordo [... data...] sui contributi che sono riportati nella tabella qui di seguito.

(in EUR)

					(iii Left)
	2015	2016	2017	2018	2019
Paesi Bassi	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000
Regno Unito	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Svezia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Francia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

(in EUR)

					(iii LOII)
	2015	2016	2017	2018	2019
Italia	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Spagna	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Sud Africa	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Va notato che l'Italia, la Spagna e il Sud Africa stanno preparando la loro adesione e i loro contributi sono indicati in corsivo per completezza.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2014) 9469]

(2014/924/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del legname e della corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che non soddisfano i requisiti particolari di cui alla seconda colonna dei punti menzionati. Tali punti sono stati da ultimo modificati dalla direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione (2).
- Con lettere del 20 agosto 2014 e del 9 settembre 2014, il Canada ha chiesto una proroga del termine di applica-(2) zione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.
- Con lettera del 2 settembre 2014 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti (3) di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.
- Il Canada e gli Stati Uniti vantano un consolidato livello di conformità alle condizioni relative al legname e alla (4) corteccia di frassino (Fraxinus L.).
- (5) È opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare temporaneamente ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di legname e di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti. Tale deroga dovrebbe essere soggetta a condizioni che garantiscano un livello accettabile del relativo rischio fitosanitario.
- Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare la Commissione e gli altri Stati membri di ogni singola partita non conforme alle condizioni della presente decisione, in modo da garantire un quadro adeguato della situazione e, se del caso, un'azione efficace a livello dell'Unione.
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli (7) animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legname e della corteccia separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (²) Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 23).

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il punto 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus L.*), originari del Canada e degli Stati Uniti che soddisfano le condizioni di cui al punto 4) dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato in Canada o negli Stati Uniti. Detto certificato comprende, nella «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

- a) la dichiarazione «in conformità dei requisiti UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione (*)
 - (*) GU L 363 del 18.12.2014, pag. 170»;
- b) se del caso, l'indicazione della condizione soddisfatta, come indicato ai punti 1), 2) o 3) dell'allegato;
- c) se del caso, il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dei punti 1), 2) o 3) dell'allegato.

Articolo 3

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna partita non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 4

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione TI

ALLEGATO

CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino (*Fraxinus* L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui ai punti 1), 2) o 3). Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e gli altri oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus* L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, soddisfano le condizioni di cui al punto 4).

- Il legname di frassino (Fraxinus L.), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - b) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.

Il presente punto non si applica al legname in forma di:

- a) piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi;
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo;
- c) legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname.
- 2) Il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (Fraxinus L.), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
- 3) La corteccia, separata dal tronco, di frassino (Fraxinus L.) soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
- 4) Il legname di frassino (*Fraxinus* L.), il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (*Fraxinus* L.) e la corteccia, separata dal tronco di frassino (*Fraxinus* L.), di cui ai punti 1), 2) o 3) e altri oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus* L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere stati sottoposti a controllo visivo, a campionamento e analisi a seconda delle proprietà di dette piante e altri prodotti delle piante, per garantire che siano indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 23 «Linee guida per le ispezioni» (¹).

⁽¹⁾ ISPM 23. 2005. Orientamenti per i controlli. Roma, IPPC, FAO.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2014) 9650]

(2014/925/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (²), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- L'articolo 45, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (UE) n. 652/2014, stabilisce che per i programmi attuati nel 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE. La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
- La decisione 2008/341/CE della Commissione (3) dispone che, per essere approvati nel quadro dell'azione finan-(2) ziaria dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e zoonosi figuranti all'allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.
- La decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione (4) approva alcuni programmi nazionali per il 2014 (3) e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/722/UE definisce anche le misure ammissibili al contributo finanziario dell'Unione. La Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri che alcune misure saranno considerate ammissibili solo se le attività svolte sono state attuate correttamente. Per esempio nel caso del programma di eradicazione della tubercolosi bovina approvato in Irlanda, il costo del test cutaneo di reazione alla tubercolina non era stato ritenuto ammissibile a causa dei risultati insoddisfacenti ottenuti negli anni precedenti.
- (5) In seguito ai progressi compiuti dalle autorità irlandesi competenti nell'attuazione del programma anzidetto, fatto riconosciuto dagli esperti della task force «tubercolosi», il test cutaneo di reazione alla tubercolina è stato approvato ai fini del contributo finanziario dell'Unione, come previsto nel programma presentato originariamente.
- (6) Il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale. L'Ungheria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia. La Danimarca ha ritirato la richiesta di un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 relativo a un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria e a un programma di eradicazione e sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. La Polonia ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia.

⁽¹) GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30. (²) GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1. (³) Decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi. (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44). Decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione, del 29 novembre 2013, recante approvazione dei programmi annuali e

pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 101).

- (7) La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono conformi alla pertinente normativa veterinaria dell'Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell'allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno che siano approvati.
- (8) La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per finanziare tali programmi. Da tale esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l'anno 2014, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (9) Il contributo finanziario dell'Unione per alcuni programmi nazionali va pertanto adeguato. Per ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell'ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni zoosanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
- (10) Tale esercizio di riassegnazione rende necessario apportare numerose modifiche a determinati contributi finanziari dell'Unione stabiliti nella decisione di esecuzione 2013/722/UE. Per motivi di trasparenza è opportuno indicare l'intera gamma dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi approvati per il 2014 interessati da tali modifiche.
- (11) Secondo il parere del laboratorio di riferimento dell'UE per la brucellosi e la tubercolosi, del 15 luglio 2014, il test di reazione a catena della polimerasi (PCR) dovrebbe essere considerato un ulteriore importante fase dell'esame batteriologico. Dovrebbe pertanto essere aggiunto alle misure ammissibili nell'ambito dei programmi di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine e della brucellosi ovina e caprina.
- (12) La legislazione veterinaria dell'Unione relativa alla febbre catarrale si applica soltanto agli animali domestici. Per ragioni di trasparenza, è opportuno chiarire che i programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale riguardano solo gli animali domestici.
- (13) L'uso di costi unitari nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi è autorizzata con la decisione della Commissione C(2014) 1035 final (¹). I costi unitari per il campionamento sono calcolati in base alla retribuzione oraria, al tempo necessario ad eseguire il campionamento più il 7 % per spese generali.
- (14) In base alle informazioni fornite dall'Irlanda risulta che i costi di campionamento per alcuni test di tubercolinizzazione non sono interamente sostenuti dallo Stato membro. In tal caso il contributo dell'Unione dovrebbe basarsi sui costi reali sostenuti ai quali va applicata la percentuale decisa di cofinanziamento.
- (15) Dovrebbe anche essere chiarito che gli Stati membri non sono tenuti a prefinanziare la parte dei loro programmi attuati in paesi terzi.
- (16) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/722/UE.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentato dal Portogallo

Il programma annuale modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentato dal Portogallo il 12 settembre 2014 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

⁽¹) Decisione C(2014) 1035 della Commissione, del 24 febbraio 2014, che autorizza l'uso di costi unitari nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

ΙT

Articolo 2

Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dall'Ungheria

Il programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dall'Ungheria il 23 aprile 2014 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 3

Approvazione del programma annuale modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lettonia

Il programma annuale modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lettonia il 5 novembre 2014 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 4

Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia

Il programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia il 7 novembre 2014 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 5

Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE

La decisione di esecuzione 2013/722/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:
 - «iii) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 5 100 000 EUR per la Spagna;
 - ii) 150 000 EUR per la Croazia;
 - iii) 2 715 000 EUR per l'Italia;
 - iv) 805 000 EUR per il Portogallo;
 - v) 1 560 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
 - «2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1:»;
- 4) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
 - «i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;
- 5) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 12 700 000 EUR per l'Irlanda;
 - ii) 14 000 000 EUR per la Spagna;
 - iii) 330 000 EUR per la Croazia;
 - iv) 5 100 000 EUR per l'Italia;
 - v) 1 035 000 EUR per il Portogallo;
 - vi) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.»;

- 6) all'articolo 3, il testo al paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, quando i costi della tubercolinizzazione non siano direttamente sostenuti dallo Stato membro, il contributo finanziario dell'Unione è limitato al 50 % dei costi reali sostenuti dallo Stato membro per l'acquisto della tubercolina.»;
- 7) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
 - «i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;
- 8) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:

- i) 7 300 000 EUR per la Spagna;
- ii) 385 000 EUR per la Croazia;
- iii) 3 935 000 EUR per l'Italia;
- iv) 160 000 EUR per Cipro;
- v) 1 125 000 EUR per il Portogallo.»;
- 9) all'articolo 5, il testo al paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli animali domestici presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.»;
- 10) all'articolo 5, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 11 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 100 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 72 000 EUR per la Germania;
 - iv) 3 000 EUR per l'Estonia;
 - v) 75 000 EUR per la Grecia;
 - vi) 850 000 EUR per la Spagna;
 - vii) 170 000 EUR per la Francia;
 - viii) 2 150 000 EUR per l'Italia;
 - ix) 6 000 EUR per la Lettonia;
 - x) 8 000 EUR per la Lituania;
 - xi) 5 000 EUR per Malta;
 - xii) 5 000 EUR per l'Austria;
 - xiii) 25 000 EUR per la Polonia;
 - xiv) 155 000 EUR per il Portogallo;
 - xv) 115 000 EUR per la Romania;
 - xvi) 16 000 EUR per la Slovenia;
 - xvii) 25 000 EUR per la Slovacchia;
 - xviii) 5 000 EUR per la Finlandia.»;
- 11) all'articolo 6, paragrafo 8, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 1 000 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 70 000 EUR per la Bulgaria;

- IT
- iii) 175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3;
- iv) 710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4;
- v) 320 000 EUR per la Danimarca;
- vi) 980 000 EUR per la Germania;
- vii) 10 000 EUR per l'Estonia;
- viii) 25 000 EUR per l'Irlanda;
- ix) 860 000 EUR per la Grecia;
- x) 1 390 000 EUR per la Spagna;
- xi) 1 360 000 EUR per la Francia;
- xii) 205 000 EUR per la Croazia;
- xiii) 1 700 000 EUR per l'Italia;
- xiv) 95 000 EUR per Cipro;
- xv) 75 000 EUR per la Lettonia;
- xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvii) 1 940 000 EUR per l'Ungheria;
- xviii) 20 000 EUR per Malta;
- xix) 2 880 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xx) 1 190 000 EUR per l'Austria;
- xxi) 20 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2;
- xxii) 3 180 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6;
- xxiii) 35 000 EUR per il Portogallo;
- xxiv) 250 000 EUR per la Romania;
- xxv) 35 000 EUR per la Slovenia;
- xxvi) 2 500 000 EUR per la Slovacchia;
- xxvii) 150 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 12) all'articolo 7, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 150 000 EUR per la Bulgaria;
 - ii) 710 000 EUR per la Germania;
 - ii) 35 000 EUR per la Francia;
 - iv) 145 000 EUR per la Croazia;
 - v) 170 000 EUR per la Lettonia;
 - vi) 60 000 EUR per l'Ungheria;
 - vii) 835 000 EUR per la Romania;
 - viii) 485 000 EUR per la Slovacchia.»;
- 13) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;
- 14) all'articolo 8, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) non supera 815 000 EUR per l'Italia.»;

- 15) all'articolo 9, paragrafo 4, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 50 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 15 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 15 000 EUR per la Repubblica ceca;
 - iv) 65 000 EUR per la Germania;
 - v) 5 000 EUR per l'Estonia;
 - vi) 70 000 EUR per l'Irlanda;
 - vii) 15 000 EUR per la Grecia;
 - viii) 65 000 EUR per la Spagna;
 - ix) 120 000 EUR per la Francia;
 - x) 40 000 EUR per la Croazia;
 - xi) 1 115 000 EUR per l'Italia;
 - xii) 20 000 EUR per Cipro;
 - xiii) 20 000 EUR per la Lettonia;
 - xiv) 10 000 EUR per la Lituania;
 - xv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
 - xvi) 165 000 EUR per l'Ungheria;
 - xvii) 5 000 EUR per Malta;
 - xviii) 160 000 EUR per i Paesi Bassi;
 - xix) 25 000 EUR per l'Austria;
 - xx) 95 000 EUR per la Polonia;
 - xxi) 25 000 EUR per il Portogallo;
 - xxii) 165 000 EUR per la Romania;
 - xxiii) 45 000 EUR per la Slovenia;
 - xxiv) 25 000 EUR per la Slovacchia;
 - xxv) 40 000 EUR per la Finlandia;
 - xxvi) 30 000 EUR per la Svezia;
 - xxvii) 140 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 16) all'articolo 10, paragrafo 4, il testo alla lettera e) è sostituito dal seguente:
 - «e) e non supera i seguenti importi:
 - i) 260 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 330 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 165 000 EUR per la Repubblica ceca;
 - iv) 2 390 000 EUR per la Germania;
 - v) 45 000 EUR per l'Estonia;
 - vi) 755 000 EUR per l'Irlanda;
 - vii) 1 355 000 EUR per la Grecia;

viii) 1 525 000 EUR per la Spagna;

IT

- ix) 7 700 000 EUR per la Francia;
- x) 2 115 000 EUR per l'Italia;
- xi) 300 000 EUR per la Croazia;
- xii) 815 000 EUR per Cipro;
- xiii) 65 000 EUR per la Lettonia;
- xiv) 75 000 EUR per la Lituania;
- xv) 30 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvi) 660 000 EUR per l'Ungheria;
- xvii) 15 000 EUR per Malta;
- xviii) 465 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xix) 175 000 EUR per l'Austria;
- xx) 1 220 000 EUR per la Polonia;
- xxi) 475 000 EUR per il Portogallo;
- xxii) 1 060 000 EUR per la Romania;
- xxiii) 115 000 EUR per la Slovenia;
- xxiv) 170 000 EUR per la Slovacchia;
- xxv) 100 000 EUR per la Finlandia;
- xxvi) 105 000 EUR per la Svezia;
- xxvii) 1 475 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 17) all'articolo 11, paragrafo 6, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 1 665 000 EUR per la Bulgaria;
 - ii) 1 300 000 EUR per la Grecia;
 - iii) 460 000 EUR per l'Estonia;
 - iv) 140 000 EUR per l'Italia;
 - v) 1 400 000 EUR per la Croazia;
 - vi) 400 000 EUR per la Lettonia;
 - vii) 2 350 000 EUR per la Lituania;
 - viii) 1 970 000 EUR per l'Ungheria;
 - ix) 6 400 000 EUR per la Polonia;
 - x) 3 000 000 EUR per la Romania;
 - xi) 810 000 EUR per la Slovenia;
 - xii) 285 000 EUR per la Slovacchia;
 - xii) 250 000 EUR per la Finlandia.»;
- 18) all'articolo 11, paragrafo 7, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) non supera:
 - i) 110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa;
 - ii) 400 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia;
 - iii) 1 110 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia;

IT

- iv) 1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina;
- v) 95 000 EUR per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.»;
- 19) all'articolo 13, il testo al paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell'UE unicamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 7.»;
- 20) all'allegato I, la tabella al punto 3 è sostituita dalla seguente:
 - «3. Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini):

(in EUR)

Stato membro	Costo unitario
Croazia Portogallo	1,12
Spagna	2,63
Irlanda Italia Regno Unito	4,36»

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2014

(2014/926/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (¹), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio tra le parti a decorrere dal 1º agosto 2013 per quanto riguarda la Colombia e dal 1º marzo 2013 per quanto riguarda il Perù.
- (2) In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche (voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea) dalla Colombia o dal Perù, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane dalla Colombia o dal Perù oppure può decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (4) Nel novembre 2014 è emerso che le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Perù avevano superato la soglia stabilita dal suddetto accordo commerciale.
- (5) In tale contesto, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha esaminato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione europea, prendendo in considerazione, fra l'altro, l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti nonché la stabilità complessiva del mercato dell'Unione.
- (6) Le importazioni di banane fresche dal Perù hanno rappresentato solo l'1,9 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2014 (dati Eurostat).
- (7) Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi esportatori tradizionali, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, nel corso degli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari.
- (8) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'ottobre 2014 (0,98 EUR/kg) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi dei mesi precedenti.
- (9) Non vi è inoltre alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù abbiano superato lo specifico volume limite annuale delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.

- (10) Infine, non vi è alcuna minaccia di grave deterioramento né alcun grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (11) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non sarebbe appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane dal Perù,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata nel corso dell'anno 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell'«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare»

(2014/927/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- Con decisione di esecuzione 2013/770/UE (2), la Commissione ha istituito l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare («l'Agenzia») e le ha affidato la gestione dei programmi dell'Unione in materia di consumatori e di salute per il periodo 2014-2020, nonché la gestione delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'Agenzia ha dato prova di efficienza ed efficacia.
- Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (5), la Commis-(2)sione ha proposto di sfruttare la possibilità di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per attuare i programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- La gestione delle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi (3) terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) comporta l'esecuzione di progetti di carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.
- Nell'analisi costi-benefici (7), condotta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 al fine di valutare costi e benefici della delega alle agenzie esecutive di parti dei programmi di spesa 2014-2020 dell'Unione, rientrava la gestione dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014. L'analisi costi-benefici è stata adattata dalla Commissione per ottenere ulteriori incrementi di efficienza, e completata da un'ulteriore riduzione del personale della Commissione in modo da assicurare la neutralità di bilancio, nella misura in cui l'aumento della spesa per risorse umane supplementari nelle agenzie esecutive è compensato da una riduzione del livello corrispondente di risorse presso la Commissione. L'esercizio ha già incorporato le risorse connesse alla delega di questo programma. L'analisi costi-benefici ha dimostrato che la delega all'Agenzia di determinati compiti di esecuzione relativi ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli potrebbe comportare notevoli vantaggi qualitativi e quantitativi rispetto a uno scenario di gestione interna in cui tali aspetti sarebbero gestiti a livello interno nell'ambito della Commissione. Tali compiti sono tematicamente in linea con il mandato e la missione dell'Agenzia. L'Agenzia ha già accumulato competenze, abilità e capacità direttamente pertinenti a tali compiti. Date le dimensioni relativamente modeste, l'Agenzia è perfettamente in grado di assumere compiti relativi ad un programma con modalità di gestione analoghe. Inoltre, la gestione tramite l'Agenzia rafforzerà la visibilità dell'intervento unionale nel settore. I nuovi compiti potranno fruire dei canali di comunicazione e contatto di cui dispone attualmente l'Agenzia. Nell'assumere i nuovi compiti l'Agenzia gestirà inoltre un bilancio più ampio e crescerà ad un livello in cui è possibile individuare ulteriori sinergie.

(¹) GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1. (²) Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un bilancio per la strategia Europa 2020», COM(2011) 500 definitivo.

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

(GUL 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Analisi costi-benefici della delega alle agenzie esecutive di talune funzioni relative all'attuazione di programmi dell'Unione 2014-2020 (relazione finale del 19 agosto 2013).

- (5) Dati i tempi di adozione del regolamento (UE) n. 1144/2014, il mandato dell'Agenzia definito nella decisione di esecuzione 2013/770/UE non comprendeva la delega di questo nuovo programma.
- (6) Per rispecchiare questi compiti supplementari, l'Agenzia dovrebbe diventare l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare.
- (7) La decisione di esecuzione 2013/770/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo unico

La decisione di esecuzione 2013/770/UE è così modificata:

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare ("l'Agenzia"), che sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE, per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.»;

- (2) all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera d):
 - «d) le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.».

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 297 del 15 ottobre 2014)

A pagina 5, al punto 2, lettera d), dell'allegato, negli emendamenti della parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012:

anziché: «d) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
"Azocyclotin	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p	
Bitertanolo	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	p	
Cinidon etile	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	р	
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	p	
Ciexatin	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p	
Etossisulfuron	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	p	
Oxadiargil	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	p	
Rotenone	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	P"»	

leggi: «d) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
"Azocyclotin	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p	div
Bitertanolo	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	р	div
Cinidon etile	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	р	div
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	р	div
Ciexatin	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p	div
Etossisulfuron	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	р	div
Oxadiargil	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	р	div
Rotenone	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	p	Restr"»



